


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 gennaio 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

- SENTENZA 14 gennaio 1987, n. 1.** — Artt. 4 e 10 legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e artt. 6 e 8 legge 9 dicembre 1977, n. 903: **Previdenza ed assistenza - lavoratrici madri - attribuzione di benefici per la nascita e l'assistenza dei figli - omessa estensione ai padri lavoratori in mancanza della madre (artt. 3, 29, 30, 31 e 37 Cost.) - errata individuazione della norma impugnata - inammissibilità della questione.**
Legge 7 dicembre 1977, n. 903: Previdenza ed assistenza - lavoratrici madri - attribuzione di benefici - omessa estensione ai padri lavoratori (artt. 29, 30, 31 e 37 Cost.) - impugnativa di un testo legislativo contenente disposizioni eterogenee - inammissibilità della questione.
Art. 7 legge 9 dicembre 1977, n. 903: Previdenza ed assistenza madri lavoratrici - diritto all'astensione dal lavoro e al godimento dei riposi giornalieri - estensione dei benefici al padre lavoratore in occasione del decesso o grave infermità della madre - omessa previsione - pregiudizio al valore della protezione della famiglia e alla tutela del minore (artt. 3, 29, 30, 31 e 37 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale Pag. 5
- SENTENZA 14 gennaio 1987, n. 2.** — Art. 66 legge 1° giugno 1939, n. 1089 e art. 116, primo comma, legge 25 settembre 1940, n. 1424 (ora art. 301, primo comma, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43): **Leggi penali - esportazione abusiva di cose di interesse artistico o storico - proprietario terzo estraneo al reato e che non ne abbia tratto in alcun modo profitto - applicabilità della confisca obbligatoria (art. 27 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale (sentt. nn. 229/1974, 259/1976)** » 15
- SENTENZA 14 gennaio 1987, n. 3.** — D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362: **Espropriazione per pubblico interesse - procedimento - operazioni di scorporo dei fondi - successiva inosservanza della delimitazione stabilita (artt. 76 e 77 Cost.) - variazioni dell'opera pubblica successivamente intervenute al progetto originario - giustificazione - non fondatezza della questione.**
D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362: Espropriazione per pubblico interesse - titolarità dei terreni espropriati - proprietario a titolo di usucapione trentennale - espropriazione disposta, invece, nei confronti di soggetto risultante proprietario dalle certificazioni catastali - esproprio nei confronti di soggetto non proprietario (artt. 76 e 77 Cost.) (legge delega 21 ottobre 1950, n. 841) - Illegittimità costituzionale parziale » 20
- SENTENZA 14 gennaio 1987, n. 4.** — DD.P.R. 29 novembre 1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929 e 21 giugno 1955: **Espropriazione per pubblico interesse - procedimento - scorporo dei terreni - calcolo del reddito dominicale - criteri - proprietà assoggettabile ad esproprio - termine di riferimento per la determinazione della situazione obiettiva (art. 4, primo comma, legge delega 21 ottobre 1950, n. 841; sentt. nn. 81/1957 e 56/1960) - inosservanza (artt. 76 e 77 Cost.) - Illegittimità costituzionale** » 23

SENTENZA 14 gennaio 1987, n. 5. — Art. 156, sesto comma, cod. civ.: Matrimonio - separazione giudiziale dei coniugi - obblighi patrimoniali - inadempienza dell'obbligato - misure cautelari - applicabilità ai coniugi separati consensualmente - omessa previsione - irragionevolezza (art. 3 Cost.) (sent. n. 144/1983) - <u>Illegittimità costituzionale parziale</u>	Pag. 25
SENTENZA 14 gennaio 1987, n. 6. — Art. 202, primo comma, cod. civ.: Matrimonio - separazione dei coniugi senza addebito - separazione della dote dai beni del marito - omessa previsione - inosservanza del principio della parità dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.) - <u>Illegittimità costituzionale parziale</u>	» 26
SENTENZA 14 gennaio 1987, n. 7. — Art. 589 cod. pen.: Omicidio colposo - reato commesso nei confronti dei congiunti - previsione di eguale trattamento sanzionatorio rispetto al reato commesso nei confronti di estranei - omessa previsione della perseguibilità a querela (artt. 3, 29 e 30 Cost.) - scelte del legislatore - ragionevolezza - giustificazione - Non fondatezza della questione	» 28
SENTENZA 14 gennaio 1987, n. 8. — Art. 250, terzo e quarto comma, cod. civ.: Filiazione - filiazione naturale - figlio infrasedicenne - riconoscimento tardivo da parte del genitore - mancato consenso dell'altro genitore - intervento dell'autorità giudiziaria (artt. 3 e 30 Cost.) - richiesta di pronuncia additiva - scelte discrezionali del legislatore - Inammissibilità della questione	» 33
ORDINANZA 14 gennaio 1987, n. 9. — Art. 1, ultimo comma, legge 29 novembre 1962, n. 1680: Imposte di successione - coltivatori diretti eredi testamentari - regime tributario - assunta disparità di trattamento rispetto ai coltivatori diretti eredi legittimi - difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità	» 35
ORDINANZA 14 gennaio 1987, n. 10. — Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Regione Puglia - beni ambientali - assoggettamento a vincoli di inedificabilità di zone comprese nel territorio della Regione - decreti del Ministero per i beni culturali e ambientali - ricorso regionale - intervenuta rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo	» 36
ORDINANZA 14 gennaio 1987, n. 11. — Art. 57 legge regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60; n. 14 della tariffa allegata alla legge regione Piemonte 6 marzo 1980, n. 13; art. 4 legge regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79: Caccia - aziende faunistico-venatorie e riserve di caccia - tasse sulle concessioni regionali - determinazione dell'ammontare (art. 119 Cost.) - questioni già decise (sent. n. 271/1986) - Manifesta infondatezza	» 37
SENTENZA 16 gennaio 1987, n. 12. — Art. 18 d.-l. 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089; art. 1 d.-l. 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 589; art. 22, ultimo comma, legge 2 maggio 1976, n. 183; art. 59 d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; art. 1, terzo comma, d.-l. 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 aprile 1981, n. 163; artt. 23 e 25, legge 16 aprile 1973, n. 171: Industria e commercio - aziende operanti nel Mezzogiorno - sgravi contributivi - ambito di applicazione del beneficio e criteri di copertura finanziaria (art. 81 Cost.) - Non fondatezza della questione. Art. 18 legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e art. 1 legge 4 agosto 1971, n. 589: Industria e commercio - aziende operanti nel Mezzogiorno - sgravi contributivi - applicabilità anche alle aziende a ciclo stagionale - condizione per la fruizione del beneficio - inosservanza (art. 3 Cost.) - <u>Illegittimità costituzionale parziale</u>	» 38
SENTENZA 16 gennaio 1987, n. 13. — Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Regione Lombardia - ferrovie gestite dalle «Ferrovie Nord Milano» - ristrutturazione e risanamento - contributi finanziari - legge regionale 29 ottobre 1985 - copertura della spesa - criteri e modalità - ricorso dello Stato (art. 81 Cost.) - <u>Illegittimità costituzionale</u>	» 52
SENTENZA 16 gennaio 1987, n. 14. — Art. 147, ottavo comma, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (t.u. delle leggi sul Mezzogiorno): Industria e commercio - consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale - espropriazione per pubblico interesse - determinazione dell'indennità - miglioramento e spese effettuate sui fondi dopo la costituzione dei consorzi - non computabilità (art. 42 Cost.) - incofigurabilità di un vincolo preordinato all'espropriazione - Non fondatezza della questione. Art. 147 d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (t.u. delle leggi sul Mezzogiorno): Industria e commercio - consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale - espropriazione per pubblico interesse - determinazione dell'indennità - miglioramenti e spese effettuate sui fondi dopo la costituzione dei consorzi - non computabilità - limitazione della libertà di iniziativa economica - irragionevolezza (art. 41 Cost.) - <u>Illegittimità costituzionale parziale</u>	» 54

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

ORDINANZA del pretore di Milano del 22 dicembre 1986 (Reg. ord. n. 816/1986). — Art. 76, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761: Servizio sanitario nazionale - personale trasferito alle unità sanitarie locali in attuazione della legge n. 833/1978 - previdenza - iscrizione obbligatoria all'I.N.A.D.E.L. con conversione dell'indennità di anzianità, già maturata presso l'ente di provenienza, «in indennità premio di servizio» - impossibilità, per effetto di tale conversione, di conseguirla, in seguito a dimissioni volontarie, per i dipendenti che non abbiano raggiunto i venticinque anni (artt. 3 e 36 Cost.)	Pag.	59
ORDINANZA del pretore di Fermo del 22 gennaio 1986 (Reg. ord. n. 817/1986). — Art. 530, primo e secondo comma, del cod. pen.: Corruzione di minorenni - induzione di persona minore dei sedici, ma maggiore dei quattordici anni, a commettere atti di libidine - esclusione del potere del giudice di valutare se il minore abbia una maturità etico-intellettuale tale da dare al consenso da lui eventualmente prestato efficacia scriminante (art. 3 Cost.)	»	60
ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per la Campania del 16 maggio 1986 (Reg. ordinanze n. 818/1986). — Artt. 3 e 10 della legge reg. Campania 17 marzo 1981, n. 12: Campania - avvocati dipendenti dalla regione - inquadramento tra gli impiegati della carriera amministrativa (artt. 3, 36, 97 e 117 Cost.). Art. 51 della legge reg. Campania 17 marzo 1981, n. 12: Campania - dipendenti regionali - inquadramento sulla base della retribuzione in godimento al 30 settembre 1981 (maturato economico) (artt. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost.). Art. 47 della legge reg. Campania 17 marzo 1981, n. 12: Campania - avvocati dipendenti della regione - onnicomprensività dello stipendio - esclusione del diritto di percepire gli onorari liquidati dal giudice (artt. 3, 36 e 97 Cost.)	»	61
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Varese del 24 giugno 1986 (Reg. ord. n. 819/1986). — Art. 4, lett. e), della tariffa allegata A) al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634: Imposta di registro - delibere societarie di emissione di obbligazioni - assoggettamento all'imposta (artt. 11 e 76 Cost.)	»	66
ORDINANZA del giudice istruttore presso il tribunale di Casale Monferrato del 22 ottobre 1986 (Reg. ordinanze n. 821/1986). — Art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190: Frodi alimentari - produzione vinicola - diritto del denunciato ad «analisi di revisione», effettuabile peraltro solo presso determinati istituti o laboratori e, di conseguenza, in tempi oltremodo lunghi, senza sospensione della prescrizione del reato - radicale nullità, ciononostante, secondo prevalente giurisprudenza, della sentenza che condanni gli imputati sulla base di perizia ex art. 314 del cod. proc. pen., senza attendere l'esito della revisione (artt. 3 e 24 Cost.)	»	68
ORDINANZA del pretore di Sampierdarena del 9 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 822/1986). — Art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50: Stranieri e apolidi - obbligo per chiunque, anche se parente od affine, dia loro alloggio od ospitalità, di comunicarne le generalità all'autorità di p.s. - violazione dell'obbligo - sanzioni penali (artt. 2, 3 e 14 Cost.)	»	70
ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione di Salerno, del 17 aprile 1986. (Reg. ord. n. 823/1986). — Art. 53, primo comma, n. 2, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: Elezioni - elezione degli organi delle amministrazioni comunali - obbligo della validazione delle liste elettorali di sezione e pena di nullità della votazione (art. 3 Cost.)	»	72
ORDINANZA del pretore di Bergamo del 28 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 824/1986). — Articoli 35, 38 e 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e art. 8- <i>quater</i> del d.-l. 28 aprile 1985, n. 146: Edilizia - reati edilizi commessi entro il 1° ottobre 1983 - sanatoria delle opere abusive mediante oblazione - mancata previsione della possibilità di obolare in caso di demolizione delle opere - fissazione di un termine per la mancata perseguibilità in sede penale dei reati relativi ad opere demolite (art. 3 Cost.)	»	74
ORDINANZA della Corte di cassazione dell'8 aprile 1986 (Reg. ord. n. 825/1986). — Art. 650, primo comma, del cod. proc. civ.: Procedimento per ingiunzione - opposizione notificata oltre il termine di decadenza di venti giorni, per impedimento o negligenza (non imputabili all'opponente) dell'ufficiale giudiziario - mancata previsione dell'ammissibilità, anche in tale ipotesi, dell'opposizione tardiva (artt. 3 e 24 Cost.)	»	76

ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per la Calabria del 7 marzo 1986 (Reg. ord. n. 826/1986). — Artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge 3 settembre 1982, n. 627: Servizio sanitario nazionale - collocamento a riposo del personale sanitario medico - limiti di età (art. 3 Cost.)	Pag. 78
ORDINANZA del tribunale di Arezzo del 20 giugno 1986 (Reg. ord. n. 827/1986). — Art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297: Lavoro - trattamento di fine rapporto - computo dei punti di contingenza (artt. 3 e 36 Cost.)	» 80
ORDINANZA del tribunale di Ravenna del 21 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 828/1986). — Art. 263, secondo comma, del cod. civ.: Filiazione - figli naturali riconosciuti - impugnazione del riconoscimento, da parte di chiunque vi abbia interesse, per difetto di veridicità - proponibilità dell'impugnazione, in caso di sopravvenuta legittimazione, anche dopo di essa, in contrasto con lo stato di figlio legittimo, acquisito dal riconosciuto (artt. 29 e 30 Cost.)	» 82
ORDINANZA del pretore di Cairo Montenotte del 4 novembre 1986 (Reg. ord. n. 829/1986). — Art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Sanzioni sostitutive - conseguente estinzione del reato - mancata previsione della applicazione delle sanzioni sostitutive in caso di irrogazione della pena detentiva congiunta a quella pecuniaria (art. 3 Cost.)	» 83

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1

Sentenza 14 gennaio 1987

Artt. 4 e 10 legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e artt. 6 e 8 legge 9 dicembre 1977, n. 903: Previdenza ed assistenza - lavoratrici madri - attribuzione di benefici per la nascita e l'assistenza dei figli - omessa estensione ai padri lavoratori in mancanza della madre (artt. 3, 29, 30, 31 e 37 Cost.) - errata individuazione della norma impugnata - inammissibilità della questione.

Legge 7 dicembre 1977, n. 903: Previdenza ed assistenza - lavoratrici madri - attribuzione di benefici - omessa estensione ai padri lavoratori (artt. 29, 30, 31 e 37 Cost.) - impugnativa di un testo legislativo contenente disposizioni eterogenee - inammissibilità della questione.

Art. 7 legge 9 dicembre 1977, n. 903: Previdenza ed assistenza madri-lavoratrici - diritto all'astensione dal lavoro e al godimento dei riposi giornalieri - estensione dei benefici al padre lavoratore in occasione del decesso o grave infermità della madre - omessa previsione - pregiudizio al valore della protezione della famiglia e alla tutela del minore (artt. 3, 29, 30, 31 e 37 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, Prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10 legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 maggio 1980 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra INAM e Smiraglia Giuseppe ed altro iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 325 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 19 marzo 1981 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Foresti Franco e la ditta Angst e Pfister S.p.A ed altro iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26 dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Ierardi Vittorio e S.p.A Italtel Montaggi ed altra iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 197 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 17 gennaio 1985 dal Pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra Bruognolo Franco e l'INAM iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Foresti Franco, di Ierardi Vittorio, dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'Avv. Franco Agostini per Foresti Franco, Ierardi Vittorio e l'Avv. Vito Lipari per l'INPS;

Ritenuto in fatto

I. — Con ricorso ex art. 700 c.p.c., Smiraglia Giuseppe, nella sua qualità di unico genitore del minore Davide, nato contemporaneamente alla morte della madre, chiedeva al Pretore di Milano di ordinare all'I.N.A.M., in via d'urgenza, la corresponsione al ricorrente dell'indennità prevista dall'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in relazione al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lett. c), della stessa legge.

L'adito Pretore accoglieva la domanda ordinando all'I.N.A.M. di provvedere all'immediata erogazione della indennità. Il provvedimento veniva poi integralmente confermato a seguito del successivo procedimento di merito avendo il Pretore ritenuto applicabili, in via estensiva, le norme di cui agli artt. 4 e 15 l. n. 1204 del 1971 e 6 l. n. 903 del 1977.

1.1. — Proposto gravame avverso tale decisione, nel corso del giudizio di appello, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., dell'art. 4 legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dell'art. 6 legge 9 dicembre 1977, n. 903 «nella parte in cui non prevedono che la tutela, mediante astensione dal lavoro, dettata per le lavoratrici madri (naturali o adottive) e per i figli delle stesse, entro i primi tre mesi di vita, non possa estendersi anche ai padri lavoratori ed ai figli degli stessi, entro lo stesso periodo, allorché venga a mancare, per morte o per qualsivoglia altro motivo, l'assistenza della madre».

Premesso che il contrasto tra le norme impugnate e i principi e precetti sanciti dalle indicate norme costituzionali è evidenziato «oltre che dall'astratta comparazione delle predette disposizioni dall'ingiusta soluzione che si dovrebbe dare al caso di specie ove si dovessero ad esso applicare le risultanze cui conduce l'interpretazione letterale della normativa vigente in materia di astensione dal lavoro *post partum*», il giudice *a quo* rileva che, anzitutto, il principio di eguaglianza non apparirebbe pienamente e compiutamente realizzato «nel caso in esame né per quel che riguarda il genitore né per quel che riguarda il neonato». Ed avendo come parametro di raffronto il solo precetto espresso dall'art. 3 Cost., il Tribunale si duole del fatto che, nei riguardi del figlio, il decesso della madre immediatamente dopo il parto, opererebbe «oltre che un irrimediabile pregiudizio immediato, una altrettanto repentina lesione del suo diritto a quell'assistenza affettiva e materiale che ha determinato il legislatore, pur nel concorso di altri preponderanti motivi, a stabilire il divieto di adibire la donna al lavoro nei tre mesi successivi al termine della gestazione». Vero è, prosegue il giudice *a quo*, che la *ratio* della norma impugnata si estende alla necessità di tutelare la salute della madre; non sarebbe dubbio però che l'art. 4 l. n. 1204 del 1971 avrebbe anche la funzione di assicurare al neonato quella protezione che la Costituzione «ha espressamente ritenuto di dover favorire promuovendo istituti idonei allo scopo e correlandone la funzione con la necessità di favorire la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi». Di qui una «seria e discriminante limitazione in seno a quella famiglia che, privata dell'apporto fondamentale della donna, appare ancor più necessitante di protezione esterna e, soprattutto per quel che riguarda il neonato, di un apporto materiale ed affettivo che solo all'interno della famiglia stessa può immediatamente e compiutamente essere garantito». Questa esigenza non potrebbe essere negata senza violare la posizione di eguaglianza del padre e del figlio di fronte alla legge, proprio nel momento in cui il padre, in mancanza dell'altro genitore, è chiamato a svolgere l'intera funzione familiare stabilita dalla legge nei confronti del figlio e mentre quest'ultimo vede accentuarsi il proprio bisogno di protezione. Poiché, poi, la necessità di eguale tutela si rifletterebbe oltre che sulle posizioni individuali in seno alla famiglia, anche su situazione, funzione e proficuo sviluppo della famiglia stessa, resterebbero violati anche gli artt. 29, 30 e 31 Cost.

Ovvi sarebbero infatti, nella mancata previsione, per il padre rimasto vedovo, della facoltà di astensione dal lavoro nei primi tre mesi di vita del figlio, gli ostacoli all'adempimento dei compiti relativi alla famiglia ed alla protezione dell'infanzia, mentre, con riguardo alla tutela della maternità, quantomeno abnorme sarebbe ritenere che «la morte durante il parto, dalla donna stessa accettata come evento non impossibile, ponga termine a quelle necessità protettive che facevano capo alla donna in quanto madre ed al figlio, che di quella simbiosi è rimasto, purtroppo, unico protagonista vivente».

Il contrasto con la Costituzione investirebbe anche il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ed il loro dovere e diritto, in quanto genitori, di educare i figli anche attraverso la previsione, in caso di loro incapacità, di un proficuo intervento da parte della legge. Tale contrasto apparirebbe ancor più accentuato tenendo conto che il Costituente, col «privilegiare la famiglia in quanto società naturale fondata sul matrimonio, le ha affidato un ruolo primario ed insostituibile nell'adempimento dei compiti ad essa relativi, attribuendo alla legge ed agli istituti esterni un ruolo di supporto e di sostegno che, per quanto fondamentale, deve espletarsi in forma necessariamente subordinata e mai sostitutiva, ogni qual volta le funzioni familiari possono trovare riferimento nell'esistenza e nella capacità anche di uno soltanto dei genitori». Lo stesso legislatore ordinario — sia pure in modo incompleto e certamente non estensibile al caso di specie — sembrerebbe aver colto il contrasto con i principi costituzionali laddove ha concesso (art. 7 l. n. 903 del 1977) anche al padre, in via alternativa alla madre, la facoltà di avvalersi del periodo di assenza facoltativa dal lavoro previsto dall'art. 7 l. n. 1204 del 1971. Si sarebbe però trattato di un riconoscimento solo incompleto che, proprio per la sua posteriorità rispetto alla disposizione di cui all'art. 4 lett. c) l. n. 1204 del 1971, impedirebbe di ritenere che il legislatore del 1971 *minus dixit quam voluit*.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1980.

Nel giudizio non è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri né vi è stata costituzione della parte privata.

La discussione della questione in oggetto, già fissata per la camera di consiglio del 25 maggio 1983, è stata rinviata all'udienza odierna.

2. — Con ricorso in data 22 gennaio 1981 Foresti Franco, nella qualità di padre del minore Alberto, nato il 2 maggio 1980 dall'unione con Stano Rita, premesso che le condizioni di salute di quest'ultima erano tali da impedirle di occuparsi del figlio (in particolare, di accompagnarlo all'asilo e di riaccompagnarlo a casa), chiese al Pretore di Bologna di condannare il proprio datore di lavoro (Soc. Angst e Pfister), o in alternativa l'INPS, al pagamento della retribuzione relativa alle ore di permesso concessegli dal 1° dicembre 1980 per consentirgli di provvedere al detto minore (in particolare: per l'accompagnamento dello stesso all'asilo ed il suo riaccompagnamento a casa), fondando la propria pretesa sull'art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e sull'art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903. In subordine, il ricorrente prospettò il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 7, 1 co., della l. n. 903 del 1977, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 30, 31, 35, 36 e 37 Cost. Nel giudizio innanzi al Pretore si costituirono la Soc. Angst e Pfister e l'INPS, che chiesero la reiezione delle pretese attrici.

2.1. — Con ordinanza emessa in data 19 marzo 1981, iscritta al n. 676 r.o. 1981, l'adito Pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale «della legge 9 dicembre 1977 n. 903, ed in particolare dell'art. 7, per la supposta violazione dell'art. 3, in relazione agli articoli 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, per non avere esteso anche al padre di un bimbo la possibilità di usufruire entro il primo anno di vita del figlio, in alternativa con la madre, del permesso previsto dall'art. 10 l. 30 dicembre 1971 n. 1204».

Osserva preliminarmente il giudice rimettente che l'estensione al padre del diritto al c.d. riposo retribuito riconosciuto alla madre dall'art. 10 della l. n. 1204 del 1971, non sarebbe ricavabile, nel silenzio dell'art. 7 della l. n. 903 del 1977, in via interpretativa. Tale ultima disposizione, infatti, estende espressamente al padre lavoratore i soli benefici di cui all'art. 7 ed all'art. 15, 2 co., della l. n. 1204 del 1971, mentre tace dell'altro, della cui spettanza si contende nel giudizio principale. Una «interpretazione estensiva», di detto art. 7 della l. n. 903 del 1977, invero, sarebbe impedita dalla sua natura «estremamente particolare e delimitata»; né sarebbe praticabile la via dell'interpretazione analogica, che nel caso di specie non potrebbe far uso di tale disposizione, ma presupporrebbe una «applicazione integrativa e diretta delle norme costituzionali» che invece «potrebbe eventualmente aver luogo solo dopo la risoluzione della controversia costituzionale da demandare alla Corte costituzionale».

Preclusa restando, in ragione dei motivi sopradescritti, l'estensione (in via di interpretazione) al padre del beneficio di cui all'art. 10 della l. n. 1204 del 1971, ritiene il Pretore rimettente di dover sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale nei termini suddetti. Sussisterebbe infatti, a suo giudizio, una «disparità di trattamento tra situazioni che appaiono sotto tanti aspetti uguali». Invero: «una volta che l'art. 6 (della l. n. 903 del 1977) ha concesso anche alle madri adottive o affidatarie il diritto facoltativo all'assenza dal lavoro per tre mesi, di cui all'art. 4 lett. c) l. n. 1204/1971; una volta che l'art. 7 (della l. n. 903 del 1977) ha riconosciuto anche al padre — in alternativa con la madre lavoratrice — il ben rilevante diritto all'astensione dal lavoro per la durata di sei mesi, nel periodo del primo anno di vita del bambino; una volta che è consentito anche al padre di usufruire del permesso retribuito in caso di malattia del figlio; una volta che la disciplina del c.d. riposo giornaliero di due ore è stata privata del presupposto giuridico dell'allattamento diretto da parte della madre; ove si consideri come attualmente la ragione che ispira il diritto al permesso di cui all'art. 10 (della l. n. 1204 del 1971) appare essere (almeno sotto il profilo giuridico istituzionale, se non sotto quello economico) quella stessa che con la legge di parità ha fatto estendere alla madre adottiva ed al padre il diritto di poter usufruire dell'astensione dal lavoro per provvedere alle necessità del bambino entro il suo primo anno di vita»; il trattamento deteriore riservato al padre in ordine al godimento del c.d. riposo retribuito di cui all'art. 10 della l. n. 1204 del 1971, non sarebbe giustificato. Tanto, aggiunge il giudice *a quo*, anche in considerazione del rafforzamento che al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. verrebbe, in casi come quello in esame, dagli artt. 29 e 30 Cost., della peculiare importanza dei compiti spettanti ai genitori nei confronti della prole, secondo quanto dispone l'art. 31 Cost.; dell'impossibilità di assicurare una effettiva protezione della donna lavoratrice (art. 37 Cost.) senza l'ampliamento della condizione di parità fra l'uomo e la donna. Nulla invece, conclude il Pretore, potrebbe valere in contrario la considerazione dell'opportunità (forse avvertita dal legislatore del 1977) di non incrementare eccessivamente il costo del lavoro ed il deficit del bilancio degli enti previdenziali in un momento di crisi economica, perchè tali pur «serie ragioni... non devono far ... pretermettere la sostanziale necessità per una società civile, di avere leggi con contenuti di giusto e pari trattamento rispetto a situazioni fondamentalmente uguali, o tali ritenute da una gran parte dei cittadini».

2.2. — Nel giudizio introdotto con l'ordinanza sopradescritta non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Si sono invece costituiti il sig. Foresti Franco (avv. Agostini) e l'INPS (avv. Foà; Ricci), in data, rispettivamente, 23 ottobre 1981 e 17 giugno 1982.

Il primo, fatta riserva di ulteriori deduzioni, chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

In contrario avviso va invece l'INPS, che ritiene ragionevole la differenziazione fra padre e madre operata dalla norma impugnata. Osserva, anzitutto, l'Istituto, che l'art. 10 della l. n. 1204 del 1971 avrebbe come scopo la «tutela ... delle condizioni fisiche e morali della madre naturale», sì che il diritto al trattamento ivi previsto (qualificato non casualmente come «riposo») sarebbe «specificamente collegato alle condizioni *post partum* della donna entro l'anno di nascita del bambino», non già alla «esigenza di cura e di assistenza» di quest'ultimo. Ciò sarebbe dimostrato, del resto, oltre che dall'art. 8 della l. n. 903 del 1977 (che mutualizza l'onere derivante dai «riposi» al fine di ridurre proprio il costo del lavoro femminile), dalla stessa norma impugnata, la quale proprio sul presupposto che tale fosse la funzione della norma predetta, non ha esteso il beneficio ivi previsto alle madri adottive ovvero al padre.

La mancata estensione, a sua volta, sarebbe in perfetta armonia con l'ispirazione complessiva della l. n. 903 del 1977, che ha inteso «eliminare le discriminazioni esistenti a danno della donna nel mondo del lavoro tendendo al raggiungimento di una effettiva parità di essa con l'uomo». Ispirazione, questa, non contraddetta neppure da quelle estensioni ai lavoratori padri di trattamenti in origine riservati alle sole lavoratrici madri, che sono state operate dalla stessa norma impugnata: con esse, invero, non si sarebbe inteso «estendere all'uomo ... disposizioni che erano state dettate invece per la lavoratrice in quanto madre ... ma piuttosto ... approntare alla lavoratrice un ulteriore mezzo atto ad evitare la sua discriminazione nel mondo del lavoro». Tanto, conclude l'Istituto, in completo accordo con i dati forniti dalla realtà sociale (nella quale non si è verificata quella equivalenza dei ruoli familiari dell'uomo e della donna che erroneamente presupporrebbe il giudice *a quo*) e con i principi costituzionali di cui agli artt. 31 e 37 (mentre inconfidente sarebbe il richiamo operato dal Pretore agli artt. 29 e 30 Cost.).

3. — Con ricorso in data 19 novembre 1981 Ierardi Vittorio, premesso che la propria moglie era deceduta per parto in data 10 luglio 1981; che in conseguenza di ciò aveva dovuto necessariamente attendere al minore nato in quella occasione; che allo scopo il proprio datore di lavoro gli aveva riconosciuto il diritto alla sola astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della l. n. 903 del 1977 e non già il (reclamato) diritto all'astensione obbligatoria di cui all'art. 4 della l. n. 1204 del 1971 né quello al godimento dei periodi giornalieri di riposo di cui all'art. 10 della stessa legge, chiese al Pretore di Milano di dichiarare la spettanza al ricorrente dei predetti diritti e conseguentemente di condannare l'INPS al pagamento delle indennità previste dalla legge, ed il datore di lavoro (Italtel Montaggi S.p.A.) all'anticipo degli importi relativi oltre che al pagamento delle integrazioni contrattuali.

3.1. — Con ordinanza emessa in data 19 ottobre 1983, iscritta al n. 151 r.o. 1984, l'adito Pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale «in relazione agli artt. 3, 29, 30, 31 Cost., degli artt. 4 e 10 l. 30 dicembre 71 n. 1204 e degli artt. 6 e 8 della l. 9 dicembre 77 n. 903 nella parte in cui non prevedono che la astensione obbligatoria dal lavoro *post partum* e il godimento di riposi giornalieri concessa alle lavoratrici madri, possa estendersi anche al padre lavoratore allorchè venga a mancare per morte (o altra causa) l'assistenza della madre al neonato».

Osserva preliminarmente il giudice rimettente che (per motivi non dissimili da quelli evidenziati dall'ord. n. 676 del 1981 e descritti *sub* 2.1.) l'attribuzione (in via di interpretazione estensiva o analogica) al padre delle agevolazioni riconosciute dalle norme impugnate alla sola lavoratrice madre non sarebbe consentito, neppure nel caso — come quello di specie — di decesso della madre *post partum*.

Preclusa restando l'estensione al padre lavoratore dei predetti trattamenti sussisterebbe per il giudice rimettente una duplice, illegittima disparità di trattamento. La prima, in danno del padre nei confronti dell'altro genitore. La seconda, in danno del neonato cui per qualsiasi causa (nella specie, la morte) venga a mancare la madre, che si vedrebbe «ingiustificatamente negata, sulla base dell'attuale normativa, l'assistenza materiale e affettiva di un genitore». Ciò, si osserva, in contrasto anzitutto con la stessa *ratio* della previsione dell'astensione obbligatoria *post partum*, la cui stessa durata (tre mesi), di gran lunga eccedente il tempo necessario alla madre per ristabilirsi dal parto dimostra che con essa non si è inteso solo tutelare la salute della madre lavoratrice, ma in particolare assicurare al neonato, «proprio nei primi tre mesi di vita il necessario legame fisico ed affettivo con la madre». Inoltre, anche con la *ratio* della previsione dei permessi retribuiti giornalieri, che non sarebbero legati alle esigenze dell'allattamento, ma alle necessità affettive del neonato, come dimostra l'estensione del beneficio relativo alle madri adottive o affidatarie, operata con la l. n. 903 del 1977.

Sussisterebbe, infine, contrasto dell'impugnata normativa con gli artt. 29, 30 e 31 Cost., «in quanto concretamente ostacola il padre nell'adempimento dei propri compiti impedendo il positivo sviluppo della famiglia nel delicato momento in cui un coniuge, da solo, deve far fronte a tutte le esigenze».

3.2. — Nel giudizio introdotto con l'ordinanza sopra descritta si è costituito il Sig. Ierardi Vittorio (Avv. Agostini), che sollecita l'accoglimento da parte di questa Corte di un'interpretazione estensiva delle norme impugnate, la quale consenta l'attribuzione anche al padre lavoratore dei benefici ivi previsti, ed in subordine conclude per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle stesse.

4. — Con ricorso in data 12 gennaio 1981 Bruognolo Franco, premesso che la propria moglie era deceduta al momento del parto (in data 3 marzo 1979), dopo aver dato alla luce una bambina, convenuto in giudizio l'INAM, chiese al Pretore di Latina il riconoscimento del proprio diritto di astenersi dal lavoro ai sensi dell'art. 4, lett. c) della l. n. 1204 del 1971, con i benefici di cui all'art. 15 della stessa legge. Si costituiva tardivamente innanzi al Pretore (all'udienza del 22 giugno 1984) l'INPS (subentrato all'INAM) contestando le pretese attrici.

4.1. — Con ordinanza emessa in data 17 gennaio 1985, iscritta al n. 549 r.o. 1985, l'adito Pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale «dell'art. 4 lett. c) l. 30 dicembre 1971 n. 1204 e dell'art. 6 l. 9 dicembre 1977 n. 903, in relazione agli artt. 3, 37, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l'astensione obbligatoria dal lavoro concessa *post partum* alla lavoratrice madre ovvero alla lavoratrice adottiva o affidataria sia estesa anche al padre lavoratore allorchè venga a mancare la madre al momento del parto».

Osserva preliminarmente il giudice rimettente che una estensione della portata e del significato dell'art. 6 della l. n. 903 del 1977, ovvero dell'art. 7 della stessa legge tale da condurre a riconoscere anche al padre lavoratore il diritto di cui all'art. 4, lett. c), della l. n. 1204 del 1971, non sarebbe consentita dal tenore letterale di detta normativa.

Proprio la *ratio* degli stessi artt. 6 della l. n. 903 del 1977, e 4 lett. c) della l. n. 1204 del 1971, che appare consistere nell'apprestamento di adeguata tutela al bambino, a prescindere dalle esigenze della madre in relazione al parto, farebbe tuttavia sorgere consistenti dubbi di legittimità costituzionale. Nel mancato riconoscimento — pur in caso di decesso della madre — anche al padre lavoratore degli stessi benefici assicurati, in ordine all'astensione dal lavoro, alle madri naturali, adottive o affidatarie vi sarebbe, infatti, anzitutto disparità di trattamento, violativa dell'art. 3 Cost.; sussisterebbe poi contrasto con l'art. 37 Cost., perchè la normativa impugnata non garantirebbe la adeguata protezione del bambino preveduta da detta disposizione costituzionale; nonchè, infine, lesione degli artt. 29, 30 e 31, per le stesse ragioni esposte dall'ord. n. 151 del 1984, e testualmente riportate *sub* 3.1.

4.2. — Nel giudizio introdotto con l'ordinanza sopradescritta si è costituito l'INPS (Avv. Lipari), che, pur affermando d'essere estraneo alla causa dalla quale l'incidente di legittimità costituzionale ha tratto origine (poichè la competenza in materia di prestazioni economiche di malattia e maternità è stata trasferita dai disciolti enti mutualistici all'Istituto con decorrenza — 1° gennaio 1980 — successiva al momento in cui si verificò l'evento — morte della moglie del ricorrente — alla base della controversia principale), «intende partecipare al presente giudizio non tanto perchè direttamente interessato alla questione di principio che ne forma oggetto, quanto perchè questa si è già presentata, pressochè negli stessi termini, in un giudizio originato da un caso successivo al suddetto trasferimento di competenza: quello di cui all'ordinanza del Pretore di Milano del 19 ottobre 1983, Ierardi Vittorio c. S.p.A. Italtel Montaggi e INPS. Il relativo giudizio di legittimità costituzionale è iscritto presso codesta Ecc.ma Corte nel registro ordinanze al n. 151/1984 e si ritiene che al medesimo debba essere riunito a suo tempo, per evidenti motivi di connessione, quello odierno». L'Istituto chiede a questa Corte di «decidere secondo giustizia».

Da un lato, invero, lo stesso art. 6 della l. n. 903 del 1977, consentendo alle madri adottive o affidatarie di godere sia dell'assistenza obbligatoria *post partum* che di quella facoltativa, dimostrerebbe che, nel prevedere tali benefici, «il legislatore ha avuto di mira la tutela dell'interesse del bambino», e non già le mere esigenze fisiche della madre (naturale). Difficile pertanto, sarebbe giustificare la disparità di trattamento fra le madri adottive o affidatarie (le quali possono usufruire tanto dell'assistenza obbligatoria che di quella facoltativa, con indennità pari, rispettivamente, all'80% e al 30% del salario giornaliero) ed i lavoratori padri la cui moglie sia deceduta *post partum* (i quali godono invece solo del secondo beneficio, e della sola indennità commisurata al 30% del salario giornaliero). Dall'altro, la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa impugnata «comporterebbe per l'INPS nuove e maggiori spese assistenziali, di cui ci si dovrebbe preoccupare ai sensi dell'art. 81 Cost.».

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ordinanze di rimessione indicate in epigrafe hanno ad oggetto ora talune norme (gli artt. 4 e 10) della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri), ora l'intera legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di la-

voro), ora specificamente gli artt. 6, 7 e 8 della stessa. Nonostante la molteplicità delle norme impugnate, le ordinanze evidenziano, pur nella diversità delle prospettazioni, problemi che si presentano, nei contenuti e nel riferimento ai principi che si affermano violati, identici o sostanzialmente analoghi, onde i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — L'ordinanza (iscritta al n. 721 r.o. 1980) emessa dal Tribunale di Milano, impugna — in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. — l'art. 4 della legge n. 1204 del 1971 e l'art. 6 della legge n. 903 del 1977 nella parte in cui non prevedono che il beneficio dell'astensione dal lavoro, attribuito alle lavoratrici madri (naturali ed adottive) per i primi tre mesi successivi alla nascita dei figli ovvero al loro ingresso nella nuova famiglia, possa estendersi anche ai padri lavoratori, per lo stesso periodo, allorché venga a mancare, per morte o per qualsivoglia altro motivo, l'assistenza della madre.

Le stesse norme vengono impugnate, con riferimento agli stessi parametri, dal Pretore di Milano con ordinanza iscritta al n. 151 r.o. 1984; ma il giudice rimettente investe anche l'art. 10 della legge n. 1204 del 1971 e l'art. 8 della legge n. 903 del 1977, nella parte in cui non prevedono che il beneficio dei riposi giornalieri disposto a favore delle lavoratrici madri possa estendersi anche al padre lavoratore allorché venga a mancare per morte (o altra causa) l'assistenza della madre al neonato.

L'art. 4 (limitatamente alla lett. c) della legge n. 1204 del 1971 e l'art. 6 della legge n. 903 del 1977 vengono impugnati anche dal Pretore di Latina con ordinanza iscritta al n. 549 r.o. 1985, la quale lamenta lo stesso vizio rilevato con la menzionata ord. n. 721 del 1980 emessa dal Pretore di Milano, ma aggiunge ai parametri ivi invocati anche l'art. 37 Cost.

Con ordinanza iscritta al n. 626 r.o. 1981, il Pretore di Bologna solleva infine questione di costituzionalità dell'intera legge 9 dicembre 1977 n. 903 ed in particolare del suo art. 7, per la supposta violazione dell'art. 3 in relazione agli artt. 29, 30, 31 e 37 Cost., per non avere la norma impugnata esteso anche al padre lavoratore la possibilità di usufruire entro il primo anno di vita del figlio, in alternativa con la madre, dei riposi previsti dall'art. 10 l. 30 dicembre 1971 n. 1204.

Le prime tre ordinanze traggono origine da giudizi promossi — nei confronti del rispettivo datore di lavoro e dell'ente assicuratore — da lavoratori dipendenti che, a seguito della morte della propria moglie, avvenuta in occasione del parto, avevano dovuto personalmente attendere alla cura dei figli neonati. Di qui la richiesta — giudizialmente proposta — di vedersi corrisposta l'indennità menzionata dall'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 in relazione al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dall'art. 4, lett. c), dalla stessa legge, e — nel caso del giudizio proposto innanzi al Pretore di Milano — di vedersi riconosciuto anche il diritto al riposo giornaliero di due ore concesso alle lavoratrici sino al compimento del primo anno di vita del bambino.

La quarta ordinanza (n. 676 r.o. 1981) è stata emessa nel corso di un giudizio promosso da un lavoratore dipendente che chiedeva di vedersi corrisposta la retribuzione anche per le due ore di permesso giornaliero concessegli per provvedere al proprio figlio nel primo anno di vita, stante la impossibilità per la madre — invalida e immobilizzata — di prestare al minore una qualsiasi assistenza.

3. — Ciò premesso, va osservato che la legge 30 dicembre 1971 n. 1204 — della quale fanno parte due delle norme impugnate — ha dato alla tutela delle lavoratrici madri una disciplina organica, migliorando sensibilmente il trattamento previsto dalla legge 26 aprile 1950 n. 860, che pure aveva intrapreso una prima attuazione delle norme costituzionali sulla condizione della donna lavoratrice. La legge 1204 amplia in modo notevole lo spettro delle provvidenze a favore della lavoratrice, sotto il profilo dell'allargamento dei soggetti beneficiari, della salvaguardia della salute, della conservazione del posto di lavoro e dei risvolti economici collegati ai vari istituti previsti per la tutela della maternità.

Con la nuova normativa si sviluppa ulteriormente la coscienza della funzione sociale della maternità, del valore dell'inserimento della donna nel lavoro, e quindi della necessità di interventi della società volti a tutelare la maternità stessa. Assieme alla tutela della salute e della condizione della madre, tuttavia, emerge con decisione proprio in quella legge (ma si pensi, nello stesso torno di tempo, anche alla prestazione assicurata dalla l. 6 dicembre 1971 n. 1044, sulla istituzione di asili nido con il concorso dello Stato) anche la considerazione degli interessi del bambino, che appare destinatario concorrente, quando non prevalente ed esclusivo, di significative previsioni nella legge stessa rinvenibili. Potrebbe anzi dirsi che, in sostanza, oggetto della protezione nella fase successiva al parto diviene, al di là dei casi di specifica ed esclusiva considerazione della salute della madre in connessione al parto stesso, il rapporto madre-bambino, visto sotto il profilo della attiva ed assidua partecipazione della prima allo sviluppo fisico e psichico del figlio.

Di questo nuovo indirizzo, che amplia la gamma dei valori costituzionali perseguiti, è specifica espressione il complesso di istituti, in parte del tutto nuovi, in parte comunque sensibilmente rinnovati, che prevedono per il tempo successivo al parto una serie di diritti che consentono alla madre periodi più o meno lunghi di assenza dal lavoro, e che comprendono:

a) la astensione dal lavoro per i primi tre mesi successivi al parto, che è obbligatoria — si badi — perchè corrispondente al divieto di adibire la donna al lavoro nel corso dello stesso periodo (art. 4 lett. c), ed è accompagnata dal diritto della donna di percepire una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione (art. 15);

b) l'assenza dal lavoro per un periodo di sei mesi — trascorso quello di astensione obbligatoria — entro il primo anno di vita del bambino (c.d. astensione facoltativa), periodo durante il quale viene conservato alla madre il posto di lavoro (art. 7, comma 1) ed è corrisposta una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione (art. 15, comma 2);

c) l'astensione dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore ai tre anni, dietro presentazione di un certificato medico (art. 7, comma 2);

d) i periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, che possono essere goduti nel primo anno di vita del bambino, i quali sono ridotti alla metà ove la lavoratrice, invece di uscire dall'azienda, preferisca usufruire delle camere di allattamento o dell'asilo nido, che siano stati eventualmente istituiti dal datore di lavoro, nelle dipendenze dei locali di lavoro.

4. — Anche la legge 9 dicembre 1977 n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, pur essa oggetto — nella sua interezza e più specificamente in alcune sue disposizioni — di impugnative, è a sua volta intervenuta sulla legislazione esistente, novellando una serie di disposizioni sulla base di un indirizzo unitario fondato sulla valorizzazione del principio di uguaglianza.

Negli aspetti più direttamente connessi alla condizione della lavoratrice madre, la nuova normativa tende da un lato ad evitare che le disposizioni di tutela possano disincentivare l'impiego di manodopera femminile, ostacolando la donna nell'accesso al lavoro e nelle prospettive di progressione in carriera: dall'altro, a collegarsi all'istanza paritaria promossa dalla riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975 n. 151), che si connette ad una nuova visione del ruolo dei genitori nella vita familiare, ed in particolare del modo in cui essi debbono con eguali diritti e doveri concorrere all'assistenza alla prole.

La legge di parità modifica sotto più profili la normativa della l. n. 1204 del 1971 relativa alle provvidenze per la lavoratrice madre. Anzitutto, l'art. 6 estende alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo i seguenti benefici: a) il diritto di avvalersi della astensione dal lavoro (prevista dall'art. 4 lett. c) della l. n. 1204 del 1971) durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (semprechè il bambino non abbia superato i sei anni al momento della adozione o dell'affidamento); b) il diritto (di cui all'art. 7, primo comma, della stessa l. n. 1204) di assentarsi dal lavoro entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (semprechè il bambino non abbia superato i tre anni di età); c) il diritto (di cui al secondo comma del cit. art. 7) di assentarsi durante la malattia del bambino (sempre entro i primi tre anni di vita). In tal modo, la riforma del 1977 ha inteso garantire il positivo inserimento del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, allo scopo operando una vera e propria parificazione del figlio adottivo al figlio naturale.

L'art. 8, poi, dispone che l'indennità per i riposi di cui all'art. 10 della l. n. 1204 siano corrisposte dall'ente assicuratore e solo anticipate dal datore di lavoro (e ciò sottintende l'esistenza di un interesse sociale, generale, all'effettiva assistenza ai bambini nel loro primo anno di vita).

Ma l'innovazione più importante è introdotta infine dall'art. 7 che riconosce al padre lavoratore — anche adottivo o affidatario — il diritto di assentarsi dal lavoro (astensione c.d. facoltativa) e il diritto di ottenere permessi in caso di malattia del bambino, in alternativa alla madre ovvero in esclusiva quando i figli siano affidati al solo padre.

5. — Del complesso normativo — risultante dalla l. n. 1204 del 1971 e dalla l. n. 903 del 1977 — che si è ora descritto, i giudici rimettenti hanno colto limiti, rilevato deficienze e segnalato incoerenze che sarebbero tali da cagionare lesione dei vari parametri costituzionali dagli stessi giudici invocati.

Molte sono le norme di quel complesso normativo, della cui legittimità costituzionale si dubita nelle ordinanze di rimessione introduttive del presente giudizio. Va tuttavia rilevato che, pur nella pluralità dei riferimenti normativi, all'esame di questa Corte è sottoposta una questione di costituzionalità che può essere ritenuta sostanzialmente unitaria, sia perchè vengono alla Corte richiesti interventi additivi di non dissimile portata, sia perchè viene comunque lamentato il mancato riconoscimento al padre lavoratore, ove sia venuta meno ogni possibilità di assistenza da parte della madre, ora della facoltà di avvalersi della astensione dal lavoro nei primi tre mesi successivi alla nascita del figlio, ora della facoltà di avvalersi dei cosiddetti riposi giornalieri nel primo anno di vita dello stesso.

Come già osservato in altre occasioni (sent. n. 35 del 1981), va anche qui precisato che «la Corte non potrebbe sindacare compiutamente e contemporaneamente la legittimità d'un insieme di norme e normative, là dove si tratta pur sempre di risolvere — almeno in prima linea — un solo problema di legittimità costituzionale. Al contrario è compito della Corte precisare se esista e quale sia la norma tra le tante che nell'occasione sono state messe in gioco, che si presti — in ipotesi — a formare oggetto di accoglimento additivo del tipo prospettato dai giudici *a quibus* per colmare la denunciata mancanza di previsioni legislative».

Procedendo a tale individuazione, che va compiuta sulla base della portata e della collocazione delle singole norme nel sistema costituito dalle due leggi in esame, la Corte ritiene che detta norma debba essere identificata in quella risultante dall'art. 7 della legge n. 903 del 1977.

Certo, va subito escluso che essa possa rinvenirsi nell'art. 8 della stessa l. n. 903, che si limita a determinare il soggetto obbligato alla corresponsione delle indennità previste dall'art. 10 della l. n. 1204 del 1971. Con non minor sicurezza, peraltro, deve parimenti escludersi che possa utilmente farsi riferimento agli artt. 4 e 10 della stessa l. n. 1204, ovvero all'art. 6 della l. n. 903 del 1977. I primi, infatti, si limitano a determinare quali siano i benefici da riconoscere alla madre naturale, e l'ultimo ad operare una parziale estensione degli stessi alla madre adottiva od affidataria: nessuna di dette disposizioni fa invece menzione della posizione, in ordine a quei benefici, del padre lavoratore, naturale, adottivo od affidatario che sia. È per tale ragione, dunque, che proprio l'art. 7 della l. n. 903 rappresenta l'oggetto rispetto al quale occorre valutare la necessità di eventuali interventi additivi in favore del padre lavoratore: è quella, infatti, la sede che il legislatore ha prescelto per disegnare la figura giuridica del padre lavoratore stesso, ed è pertanto quello l'oggetto normativo rispetto al quale possibili incompletezze od inadeguatezze della sua situazione giuridica nella materia in esame vanno lamentate.

Individuata così, tra le varie norme impugnate quella sulla quale la Corte è tenuta a soffermare la propria attenzione, consegue la necessaria declaratoria di inammissibilità delle impugnative concernenti gli artt. 4 e 10 della legge n. 1204 del 1971 nonché degli artt. 6 e 8 della legge n. 903 del 1977.

Inammissibile, è altresì la questione di legittimità costituzionale della stessa l. n. 903 del 1977 nella sua interezza, in quanto le sue disposizioni non presentano quella reciproca, intima connessione, che per costante giurisprudenza di questa Corte è necessaria perchè possa validamente introdursi un giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto un intero testo legislativo.

6. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1977 n. 903, per come identificata nei sovraesposti termini e contenuti, deve essere ritenuta fondata.

Occorre soffermarsi innanzitutto sulla *ratio* della previsione dei benefici che si vorrebbero estesi, ricorrendo le già dette condizioni — al padre lavoratore.

L'astensione obbligatoria, disposta dall'art. 4 lett. c) della legge n. 1204 del 1971, certamente ha il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, onde consentirle di recuperare le energie necessarie per riprendere il lavoro. La norma, tuttavia, considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo necessariamente si svolge tra madre e figlio, e tanto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino.

La tutela della madre, in altri termini, non si fonda solo sulla condizione di donna che ha partorito, ma anche sulla funzione che essa esercita nei confronti del bambino: sì che la norma protegge i diritti di entrambi, e di entrambi tutela la personalità e la salute.

Lo stesso progressivo ampliarsi del periodo di «interdizione» dal lavoro (dal primo mese dopo il parto, secondo il dettato della legge 2 luglio 1929 n. 1789, alle otto settimane di cui alla legge n. 860 del 1950, agli attuali tre mesi), dimostra come sia venuto sempre più emergendo il fine di dare una più ampia tutela ad entrambi gli interessi protetti, ognuno dei quali è poi così rilevante da giustificare di per sé solo una disciplina del rapporto di lavoro che ne assicuri il soddisfacimento.

Questa natura dell'istituto della astensione obbligatoria dal lavoro nei primi tre mesi dopo il parto, questa sua aderenza ad un ampio spettro di valori e di interessi, già rilevata — anche se con contrasti — dalla giurisprudenza ordinaria antecedente alla legge n. 903 del 1977, ha trovato nell'art. 6 di quest'ultima piena conferma. Attribuendo alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo la facoltà di avvalersi — nei tre mesi successivi all'ingresso nella nuova sua famiglia del bambino adottivo o affidatario — dell'astensione obbligatoria dal lavoro e del relativo trattamento economico, la legge n. 903 del 1977 ha infatti chia-

ramente confermato che l'istituto dell'astensione dal lavoro è considerata dal legislatore non solo un presidio della salute della madre (che infatti in casi di questo genere non viene neppure in giuoco, mancando l'elemento fondamentale dell'evento del parto), ma anche un valido mezzo per consentire lo stringersi di rapporti affettivi indispensabili per lo sviluppo della personalità del bambino sia nella famiglia naturale che anche in quella adottiva.

In altri termini, lo sganciamento dell'astensione dal lavoro dal fatto materiale del parto si riverbera sulla funzione complessiva dell'istituto, che viene ormai ad incentrarsi anche (ove dell'astensione benefici la madre naturale) od esclusivamente (ove si tratti invece di madre adottiva o affidataria) su quell'interesse di peculiare pregio costituzionale che, per costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo le sentt. nn. 185 e da 196 a 199 del 1986), è la tutela del minore.

7. — Considerazioni in parte analoghe possono esser fatte anche per quanto riguarda l'istituto dei cosiddetti «riposi» regolati dall'art. 10 della legge n. 1204 del 1977.

Anche in questo caso, non può negarsi che il legislatore abbia, in origine, ideato un beneficio strettamente collegato al fatto materiale del parto ed agli eventi allo stesso connessi: si pensi a tal proposito alla lettera dell'art. 9 della l. n. 860 del 1950, che condizionava con tutta evidenza la concessione del riposo alla necessità di soddisfare le esigenze dell'allattamento. Il nesso fra riposi e allattamento, tuttavia, è nettamente rotto dall'art. 10 della l. n. 1204 del 1971, che ormai consente i primi in modo del tutto indipendente da quest'ultimo.

Ciò è dimostrato anzitutto dalla indifferenza per i ritmi dello stesso che è implicita nella possibilità di cumulo delle ore di riposo; e poi, dal fatto che pur ove esista nella azienda una camera di allattamento o un asilo nido, la donna può decidere di non usufruirne.

L'eliminazione del collegamento con l'allattamento ha così modificato la natura e la finalità dell'istituto, il cui scopo è ora divenuto quello di consentire alla madre di attendere ai compiti delicati e impegnativi connessi con l'assistenza del bambino nel primo anno di vita. Ciò risulta chiaramente dalla relazione con cui la legge è stata presentata alla Camera dei deputati (nella quale si dice che la norma «si preoccupa di tutelare le esigenze del bambino là dove garantisce alla lavoratrice madre due periodi di riposo anche cumulabili, a prescindere dal fatto che la lavoratrice allatti oppure no il bambino»), ed è stata ribadita dall'art. 10 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1076 (Regolamento di esecuzione della l. n. 1204 del 1971) in cui si afferma che «i riposi di cui all'art. 10 devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere alla assistenza diretta del bambino».

Ciò, ovviamente, non significa che si sia oggi venuta dissolvendo ogni attenzione per la condizione della donna nel periodo relativo al primo anno di vita del bambino: essa, piuttosto, ha acquistato diversa dimensione e ulteriori contenuti in relazione alle caratteristiche e al ruolo assunto dall'istituto.

Non appaiono persuasivi, per contrastare questa analisi e per ricondurre la *ratio* della agevolazione alle condizioni *post partum* della donna, gli argomenti esposti dalla difesa dell'INPS. Non ha infatti pregio il rilievo che si vorrebbe dare al termine «riposo», che appare invece evidentemente ereditato da quella che era stata l'originaria funzione dell'istituto, né conta il fatto che le indennità giornaliere siano state «fiscalizzate» per evitare ripercussioni negative sulla occupazione femminile — dato che è pur sempre la donna ad avvalersi del così detto riposo anche se soprattutto in funzione delle esigenze e degli interessi del bambino — né infine la considerazione che gli interessi del minore sarebbero salvaguardati da altri istituti — *in primis* della astensione facoltativa — perchè l'istituto del riposo è semmai addirittura complementare a quello dell'astensione facoltativa, in quanto consente alla madre di valutare se le esigenze della prole richiedano una completa sospensione del rapporto di lavoro, ovvero la semplice, periodica (giornaliera) interruzione dello stesso.

8. — Questo, dunque, è il tessuto normativo nel quale si innesta l'art. 7 della legge 31 dicembre 1977 n. 903 che ha, come già ricordato, riconosciuto al lavoratore padre la possibilità di usufruire — in alternativa alla madre o quando il figlio fosse a lui solo affidato — della astensione facoltativa dal lavoro per la durata di sei mesi nel primo anno di vita del bambino.

Questa norma è il risultato — come afferma la relazione al disegno di legge governativo presentato dal Ministro del lavoro *pro-tempore* «dell'orientamento sempre più diffuso secondo il quale i compiti della donna e dell'uomo non vanno ripartiti secondo ruoli distinti e separati, ma devono invece integrarsi reciprocamente tanto nella famiglia quanto nelle attività extra familiari». Vi si avverte, dunque, il riflesso dell'affermazione del principio paritario avvenuta con la riforma del diritto di famiglia (ribadito anche da questa Corte: v. sent. n. 73 del 1985) e dell'indirizzo diretto a modificare la funzione dell'uomo e della donna nella famiglia, anche al fine di consentire un diverso equilibrio tra la funzione di madre di quest'ultima ed il suo lavoro extra-domestico. Si afferma così l'esigenza di una partecipazione di entrambi i genitori alla cura ed all'educazione della prole: non viene certo meno la funzione essenziale della madre

nei rapporti con il bambino, ma si riconosce semmai, con notevole chiarezza, che anche il padre è idoneo a prestare assistenza materiale e supporto affettivo al minore: sulla scorta, del resto, delle norme del diritto di famiglia che hanno conferito ad entrambi i genitori compiti di mantenimento, educazione ed istruzione dei figli (art. 143 cod. civ.), la pari potestà sugli stessi (art. 316 cod. civ.), e la titolarità esclusiva di detta potestà di ciascun genitore, in caso di assenza, incapacità od ulteriore impedimento dell'altro (art. 317 cod. civ.).

Proprio in ragione di tale presupposto, il legislatore ha esteso anche al padre lavoratore alcuni dei benefici già riconosciuti alla madre dalla l. n. 1204 del 1971. Gli altri (l'astensione obbligatoria ed i riposi), invece, sono rimasti riservati alla madre.

È verosimile, in proposito, che il legislatore abbia ritenuto che i due istituti, pur in diversa misura, fossero finalizzati e alla garanzia degli interessi della prole e alla tutela della salute della madre naturale. Tale presumibile *ratio* dell'esclusione (già in sé piuttosto debole nel caso dei riposi giornalieri, che lo stesso legislatore — come si è già detto — sgancia in larga misura dalle condizioni personali della donna) non vale più, tuttavia, quando — come nei casi oggetto dei giudizi nei quali questo della Corte è incidente — l'assistenza della madre sia resa impossibile a seguito della morte o del grave impedimento fisico della stessa. In casi di tal genere, il solo interesse che gli istituti di cui agli artt. 4 e 10 della l. n. 1204 del 1971 possono e debbono mirare a tutelare è quello del minore, ed è rispetto a questo interesse-guida che andrebbe disegnato il loro funzionamento. È proprio quell'interesse, invece, che non viene tenuto in adeguata considerazione dal legislatore nel momento in cui questi esclude l'estensione anche al padre dei benefici goduti dalla madre lavoratrice in funzione di garanzia di un'adeguata assistenza al minore.

Posto infatti che, come si è visto, la astensione dal lavoro nei primi tre mesi e il diritto al riposo nel primo anno di vita, riconosciuti dalla legge 1204 a favore della madre, tutelano, in concorrenza con la salute di questa, anche il bisogno del bambino di una più intensa presenza della madre per la necessaria assistenza, non vi è ragione di negare al padre — che proprio in funzione di tale assistenza può avvalersi della stessa astensione facoltativa — il diritto di avvalersi altresì, in caso di mancanza o grave malattia della madre, della astensione c.d. obbligatoria nei primi tre mesi, e dei riposi giornalieri nel primo anno di vita del bambino.

L'attuale dettato normativo, la cui chiara lettera non lascia dubbi (si che non potrebbe essere interpretato — come vorrebbe una delle parti private — in modo estensivo) sulla esclusione proprio di tale essenziale facoltà, si pone invero in contrasto con numerosi parametri costituzionali.

Leso resta l'art. 3 Cost. Da un lato, illegittimamente si discriminano i minori rimasti privi dell'assistenza della madre, rispetto a tutti gli altri: solo ai primi, infatti, è impedito di godere pienamente, nel delicato primo periodo di vita, dell'assistenza almeno dell'unico genitore che è in grado di prestarla. Dall'altro, pur se limitatamente alla c.d. astensione obbligatoria dal lavoro, illegittimamente si discriminano i padri lavoratori rispetto alle madri adottive od affidatarie, in assenza — come si è visto — di una ragione giustificativa particolare che possa porsi a sostegno di tale diverso trattamento. Né può dimenticarsi, infine, per quanto in particolare riguarda i c.d. riposi, che quantomeno incoerente appare l'esclusione della facoltà del padre lavoratore di goderne, una volta che allo stesso sia stato riconosciuto il diritto all'astensione facoltativa, la cui *ratio*, almeno in buona parte, coincide con quella dei riposi medesimi.

Ma lesi, soprattutto, restano gli artt. 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37, primo comma, Cost., perchè la vigente normativa arreca grave pregiudizio sia al valore della protezione della famiglia che a quello — centrale e preminente — della tutela del minore. Il mancato riconoscimento, al padre lavoratore, dei benefici che, divenuta impossibile l'assistenza della madre, sono condizione e presupposto essenziale di un adeguato sostegno per il minore, impedisce invero lo stringersi dei saldi rapporti familiari che sono voluti dall'art. 29, primo comma, ostacola l'assolvimento dei compiti di assistenza alla prole che sono affidati alla pari responsabilità dei genitori dall'art. 30, primo comma; si pone in stridente contrasto con gli obblighi di agevolare l'assolvimento di tali compiti e di protezione che sono imposti al pubblico potere dall'art. 31, primo e secondo comma; disconosce la «speciale adeguata protezione» del minore che è invece a chiare lettere proclamata dall'art. 37, primo comma. È, in altri termini, proprio il complesso dei preminenti valori costituzionali che reggono la materia, ad essere lesi dalla norma *de qua*, che non tiene in adeguata considerazione le esigenze della famiglia nella sua interezza, ed in particolare quelle del soggetto che — in seno ad essa — è bisognoso della maggior tutela e della più accorta protezione: il minore. L'art. 7 della l. n. 903 del 1977 deve perciò essere ritenuto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non ha previsto la possibilità per il padre lavoratore di avvalersi del diritto ai riposi di cui all'art. 10 della legge 9 dicembre 1971 n. 1204 e del diritto di astenersi dal lavoro di cui agli artt. 4 lett. c) della legge predetta e 6 della legge 31 dicembre 1977 n. 903, ove tali diritti non possano essere esercitati dalla madre ricorrendo le situazioni di fatto delle quali era causa nei giudizi principali: sta a dire, il decesso o la grave infermità della lavoratrice madre, con conseguente impossibilità di accudire alla prole.

La Corte non può invece prendere in considerazione — in aggiunta ai casi predetti — impedimenti dovuti «ad altre cause», non meglio definite, e evocati da alcune ordinanze, e comunque non sono emerse che in via di mera ipotesi nei giudizi principali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi in epigrafe, dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice, rispettivamente dagli artt. 6, legge 9 dicembre 1977 n. 903, 4 lett. c) e 10 della legge 31 dicembre 1971 n. 1204 siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità;

b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10 delle leggi 30 dicembre 1971 n. 1204, e degli artt. 6 e 8 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. dal Tribunale di Milano con ordinanza emessa il 29 maggio 1980 (iscritta al n. 721 r.o. 1980), dal Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 (iscritta al n. 151 r.o. 1984) e anche in riferimento all'art. 37 Cost. dal Pretore di Latina, con ordinanza emessa il 17 gennaio 1985 (iscritta al n. 549 r.o. 1985);

c) inammissibile la questione di legittimità costituzionale della intera legge 7 dicembre 1977 n. 903 sollevata in riferimento agli artt. 29, 30, 31 e 37 Cost. dal Pretore di Bologna con ordinanza emessa il 19 marzo 1981 (iscritta al n. 676 r.o. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale; Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0050

n. 2

Sentenza 14 gennaio 1987

Art. 66 legge 1° giugno 1939, n. 1089 e art. 116, primo comma, legge 25 settembre 1940, n. 1424 (ora art. 301, primo comma, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43): Leggi penali - esportazione abusiva di cose di interesse artistico o storico - proprietario terzo estraneo al reato e che non ne abbia tratto in alcun modo profitto - applicabilità della confisca obbligatoria (art. 27 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale (sentt. nn. 229/1974, 259/1976).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico o storico), e 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (Legge doganale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 novembre 1984 dalla Corte di Appello di Roma nell'incidente di esecuzione proposto dall'Avvocatura Generale dello Stato nel procedimento penale a carico di Lucchetti Virgilio iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 25 maggio 1985 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Bottega Livio, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Bottega Livio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di Appello di Roma, in sede di incidente di esecuzione, con ordinanza 19 novembre 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 66 della l. 1º giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria delle cose d'interesse artistico o storico esportate abusivamente, appartenenti a terzi estranei al reato, anche quando nei confronti di costoro non emerga un difetto di vigilanza. L'incidente di esecuzione era stato promosso dopo che la Corte aveva dichiarato, con sentenza, di non doversi procedere per la sopravvenuta prescrizione del reato contro alcuni imputati, condannati in primo grado per appropriazione indebita e esportazione illegale di un dipinto del Velasquez, ricevuto in affidamento dal proprietario.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che la confisca obbligatoria disposta dall'art. 66 della l. n. 1089 del 1939, rappresenta una deroga alla disciplina della confisca prevista dall'art. 240 cod. pen., la quale — in linea di massima — non si applica nei confronti di cose di proprietà di persone estranee al reato. Peraltro, se tale più rigorosa disciplina può essere ragionevole in riferimento ad attività illecite riguardanti beni d'interesse generale, secondo il giudice *a quo* essa non lo è più quando oggetto della confisca vengano ad essere beni di proprietà di terzi estranei al reato. In tale ipotesi la confisca potrebbe essere giustificata solo da un difetto di vigilanza da parte del proprietario; ma ove questo non vi sia stato, illegittimamente la norma che la dispone — contravvenendo all'art. 3 Cost. — tratterebbe allo stesso modo i proprietari della cosa che siano autori del reato e i proprietari di essa che non solo siano estranei al reato, ma ai quali non possa addebitarsi neppure un difetto di vigilanza.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Nell'atto di costituzione si osserva che l'art. 66 della l. n. 1086 del 1939, disponendo che la confisca ha luogo «in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando», fa attualmente rinvio all'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale) il quale riproduce la disposizione dell'art. 116 della l. 25 settembre 1940, n. 1424. Tali articoli sono già stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale nella parte in cui impongono la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il contrabbando, anche nell'ipotesi di cose di appartenenza a persone estranee al reato, alle quali non sia imputabile un difetto di vigilanza (sent. n. 229 del 1974), nonché nella parte in cui non prevedono l'esclusione della confisca per le cose oggetto di contrabbando che siano state illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti giudizialmente accertata (sent. n. 259 del 1976).

Ciò premesso, nell'atto di costituzione si afferma che «la Corte di Appello di Roma, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, non ha considerato che la sentenza di non doversi procedere per prescrizione dei reati pronunziata contro gli imputati non ha autorità di cosa giudicata nei confronti degli eventuali terzi aventi diritto alla restituzione del dipinto o al risarcimento del danno». Pertanto, essendo controversa l'appartenenza del dipinto a terzi estranei al reato, la Corte d'Appello avrebbe dovuto rimettere la soluzione della controversia al competente giudice civile a norma degli artt. 655 e 624, secondo comma, c.p.p. Ne deriverebbe che la questione di legittimità costituzionale sarebbe inammissibile.

2. — Il Pretore di Milano con ordinanza 25 maggio 1985, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., ha sollevato questione di legittimità analogica, avente ad oggetto gli artt. 66, primo e secondo comma, della l. 1º giugno 1939, n. 1089 e 116, primo comma, l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora art. 301, primo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), nella parte in cui prevedono la confisca di opere d'arte oggetto di esportazione abusiva, anche quando detti beni siano di proprietà di un terzo estraneo al reato il quale vanti, secondo la legge civile, titolo idoneo a riottenerne il godimento.

Nell'ordinanza si espone che con sentenza istruttoria, tale Bottega Livio, imputato unitamente ad altre persone del reato di esportazione clandestina di due dipinti attribuiti al Tintoretto, era stato prosciolto per non avere commesso il fatto. Con detta sentenza era stata ordinata la restituzione al Bottega medesimo dei due dipinti, unitamente ad altri due dipinti esportati legalmente, ma usati per attuare il fatto contestato occultando quelli esportati abusivamente. Su istanza dell'Avvocatura dello Stato (la quale aveva proposto incidente di esecuzione chiedendo che fosse ordinata la confisca dei dipinti ex art. 66, l. n. 1089 del 1939), esso Pretore aveva modificato il precedente provvedimento ordinando la restituzione dei dipinti nei confronti di chi avesse provato di averne diritto. Su ricorso proposto dalla stessa Avvocatura dello Stato, la Corte di Cassazione aveva annullato tale ordine di restituzione limitatamente ai due dipinti abusivamente esportati respingendo il ricorso quanto agli altri due dipinti. In sede di rinvio, gli atti erano ritornati al Pretore esponente, per i provvedimenti da adottare ai sensi dell'art. 66 della l. n. 1089 del 1939.

Ciò premesso, nell'ordinanza si afferma la rilevanza della questione sollevata giacché nel giudizio di rinvio debbono essere applicate le norme impugnate. Si osserva, altresì, che l'art. 66 della l. n. 1089 del 1939 prevede che «in caso di esportazione clandestina di opere d'arte è confiscata la cosa non presentata alla dogana, nonché quella presentata con dichiarazione falsa, o dolosamente equivoca, ovvero occultata» e la confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relativamente alle cose oggetto di contrabbando. In base a tali disposizioni la Corte di Cassazione, tenuto anche conto della sentenza n. 259 del 1976 della Corte costituzionale, ha ritenuto che la confisca obbligatoria, da disporre anche in mancanza di condanna, è prevista solo per le opere d'arte oggetto di esportazione clandestina e non anche per le cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato ed è applicabile anche nei confronti del terzo avente diritto alla cosa abusivamente esportata, salvo che essa gli sia stata dolosamente sottratta.

La normativa impugnata contrasterebbe con l'art. 3 Cost., perché prevede un trattamento deteriore ed irragionevolmente differenziato per il terzo estraneo al reato, il quale vanta un titolo civilistico alla restituzione della cosa oggetto di illecita esportazione, anzitutto rispetto alla disciplina generale prevista dall'art. 240 c.p., che esclude dalla confisca le cose appartenenti a persona estranea al reato, salvo il caso di «oggetti intrinsecamente pericolosi». Altrettanto irrazionale sarebbe la differenza di trattamento tra cose illecitamente esportate rispetto alle cose utilizzate a tale scopo, come emergerebbe proprio dalle fattispecie in esame nel giudizio *a quo*, ove il terzo viene a trovarsi preclusa ogni tutela per due dei quattro dipinti in sequestro, rispetto ai quali la sua posizione è identica. Irragionevole, infine, sarebbe anche la differenza di trattamento tra terzo derubato e terzo estraneo al reato ma che non sia stato derubato della cosa abusivamente esportata.

Secondo il giudice *a quo* la normativa impugnata contrasterebbe pure con l'art. 27 Cost., configurando una forma di responsabilità oggettiva a carico del terzo estraneo al reato, assoggettato ad una misura di sicurezza patrimoniale, quale è la confisca. Contrasterebbe, inoltre, anche con l'art. 24, primo comma Cost., in quanto la confisca obbligatoria precluderebbe al terzo l'esercizio dell'azione di rivendica ex art. 1453 cod. civ., ledendo il suo diritto di difesa.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale si è riportato alle richieste e difese contenute nell'atto di costituzione relativo al giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza 19 novembre 1984 dalla Corte d'Appello di Roma.

È intervenuta pure la parte privata, la quale ha esposto di avere venduto quattro dipinti ad un cittadino giapponese, il quale li aveva esportati in Giappone, due con licenza delle competenti autorità e gli altri due clandestinamente. Già in precedenza, peraltro, non avendo l'acquirente pagato il prezzo, esso venditore si era avvalso della clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti di compravendita, provocandone la risoluzione. Il pretore, dinanzi al quale si era svolto il processo per l'esportazione clandestina dei dipinti, aveva prosciolto esso istante per non aver commesso il fatto.

Ciò premesso, la parte privata ha chiesto che le norme impugnate siano state dichiarate costituzionalmente illegittime «nella parte in cui prevedono la confisca obbligatoria di opere d'arte, oggetto di esportazione abusiva, anche quando tali beni debbano essere restituiti a un terzo la cui estraneità al reato risulti giudizialmente accertata, il quale vanta — secondo la legge civile — titolo a riottenere il godimento dei beni medesimi, per causa di una compravendita anteriore alla commissione del reato da parte dell'acquirente, il quale non abbia adempiuto al contratto».

A tal fine si chiede — con argomentazioni diffuse ma sostanzialmente consimili a quelle dell'ordinanza di rimessione — di fare applicazione dei principii stabiliti nelle sentenze n. 229 del 1974 e n. 259 del 1976.

Considerato in diritto

3. — I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe riguardano questioni analoghe e pertanto vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

4. — La Corte d'Appello di Roma (ord. 19 novembre 1984) — dopo avere dichiarato, con sentenza, di non doversi procedere per prescrizione del reato, contro alcuni imputati già condannati in primo grado per appropriazione indebita ed esportazione illegale di un dipinto — nel corso di un incidente di esecuzione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 della l. 1º giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria delle cose d'interesse artistico o storico esportate abusivamente, appartenenti a terzi estranei al reato, anche quando nei confronti di costoro non emerge un difetto di vigilanza. Ha dedotto il contrasto di tale norma con l'art. 3 Cost., in quanto tratta irrazionalmente alla stessa maniera i proprietari della cosa che siano autori del reato e i proprietari di essa che non solo siano estranei al reato, ma ai quali non possa addebitarsi neppure un difetto di vigilanza.

Il Pretore di Milano (ord. 25 maggio 1985), a sua volta, nel corso di un altro incidente di esecuzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 della l. 1º giugno 1939, n. 1089, e 116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora art. 301, primo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), nella parte in cui prevedono la confisca di opere d'arte oggetto di esportazione abusiva, anche quando siano di proprietà di terzi estranei al reato, i quali vantino, secondo la legge civile, titolo idoneo a riottenerne il godimento. Ha dedotto il contrasto di tali articoli:

1) con l'art. 3 Cost., perché: a) prevedono un trattamento irragionevolmente differenziato per il terzo estraneo al reato, rispetto alla disciplina generale della confisca prevista dall'art. 240 cod. pen.; b) prevedono un trattamento irragionevolmente differenziato per le cose illecitamente esportate rispetto alle cose utilizzate a tale scopo; c) prevedono un trattamento irrazionalmente differenziato tra terzo derubato e terzo estraneo al reato che non sia stato derubato della cosa abusivamente esportata;

2) con l'art. 27 Cost., configurando una forma di responsabilità oggettiva a carico del terzo estraneo al reato;

3) con l'art. 24 Cost., in quanto la confisca obbligatoria precluderebbe al terzo l'esercizio dell'azione di revindica, ledendo il suo diritto di difesa.

5. — L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi dinanzi a questa Corte, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha eccepito pregiudizialmente — nel giudizio promosso dalla Corte d'Appello di Roma — l'inammissibilità delle questioni perché sollevate, innanzitutto, da giudice incompetente; in secondo luogo, perché irrilevanti in mancanza di un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla titolarità della proprietà del bene illecitamente esportato, non avendo tale efficacia la sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, in precedenza pronunciata dalla Corte d'Appello. Analoga eccezione del tutto generica è stata proposta anche nel giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Milano.

Le eccezioni vanno respinte.

Invero, quanto alla prima eccezione, questa Corte ha più volte affermato che in sede di giudizio incidentale di legittimità costituzionale, di regola, non possono sindacarsi la competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio, né gli altri presupposti processuali (Sentenze 26 giugno 1962, n. 65; 23 giugno 1964, n. 58; 19 aprile 1972, n. 69; 10 luglio 1975, n. 201; 17 luglio 1981, n. 173; 28 gennaio 1983, n. 46), svolgendosi il giudizio costituzionale su di un piano diverso dal giudizio *a quo*, per le sue specifiche finalità ed il suo particolare oggetto. Nel giudizio promosso dalla Corte d'appello, inoltre, la questione di costituzionalità era collegata con il principio di diritto fissato dalla Cassazione e ineriva proprio alla normativa la cui applicazione era stata da questa demandata a quella quale giudice di rinvio.

Quanto all'eccezione d'irrelevanza, essa è immotivata per quanto attiene al giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Milano. Si appalesa, invece, contraddittoria per quanto riguarda il giudizio promosso dalla Corte d'Appello di Roma.

Infatti l'Avvocatura dello Stato, nel prospettarla, non può logicamente sostenere — come invece fa — che per il giudice *a quo*, gli accertamenti contenuti nella sentenza di non doversi procedere siano vincolanti quanto all'illiceità dell'esportazione del bene di cui si chiede la confisca e, contemporaneamente — in relazione al titolo di appartenenza del bene su cui inciderebbe l'atto di confisca — inidonei a fondare il giudizio di rilevanza sulla questione di legittimità costituzionale delle norme che è tenuto ad applicare, quale giudice di rinvio, in base al principio di diritto stabilito dalla Cassazione.

6. — Passando all'esame del merito, va osservato che l'art. 66 della l. 1º giugno 1939, n. 1089 prevede la confisca delle cose d'interesse artistico e storico esportate abusivamente. La norma dispone che «la confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando». L'art. 116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora trafuso nell'art. 301, primo comma, del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) stabilisce che «nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profilo». Tali norme costituiscono una deroga all'art. 240 cod. pen. il quale, nel prevedere la confisca obbligatoria «delle cose che costituiscono il prezzo del reato», la esclude quando esse appartengono a persone estranee al reato. Nel prevedere, poi, la confisca obbligatoria delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna, stabilisce che tale disposizione non si applica «se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa».

Con sentenza 17 luglio 1974, n. 229, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 e dell'art. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 «nella parte in cui, quanto alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» impongono la confisca anche nella ipotesi di appartenenza di esse a persone estranee al reato alle quali non sia imputabile un difetto di vigilanza». Con sentenza 29 dicembre 1976, n. 259, questa Corte ha poi dichiarato anche l'illegittimità costituzionale dei su detti artt. 116, della l. n. 1424 del 1940 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 «nella parte in cui non prevedono la esclusione della confisca per le cose oggetto del reato di contrabbando che siano state illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti giudizialmente accertata».

7. — I giudici *a quibus* hanno dedotto che le fattispecie al loro esame, pur riguardando la confisca di cose appartenenti a terzi estranei al reato, non rientrano in nessuna delle due ipotesi contemplate da dette sentenze, dovendo essi decidere sulla confisca di cose oggetto di contrabbando, che non risultano illecitamente sottratte al proprietario. Hanno chiesto pertanto, per le ragioni sopra indicate, ulteriori declaratorie d'illegittimità costituzionale degli artt. 116 della l. n. 1424 del 1940 e dell'art. 66 della l. 1º giugno 1939, n. 1089 che lo richiama, in quanto illegittimi anche «nella parte in cui prevedono la confisca di opere d'arte oggetto di esportazione abusiva, che siano di proprietà di terzi estranei al reato, i quali vantano, secondo la legge civile, titolo idoneo a riottenerne il godimento» (ordinanza del Pretore di Milano), nonché declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 66 della l. 1º giugno 1939, n. 1089 «nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria delle cose d'interesse artistico o storico esportate abusivamente, appartenenti a terzi estranei al reato, anche quando nei confronti di costoro non emerga un difetto di vigilanza» (ordinanza della Corte d'Appello di Roma).

In effetti le pronunce d'incostituzionalità emesse con sentenze n. 229 del 1974 e n. 259 del 1976, riguardavano specifici profili prospettati alla Corte con le ordinanze di rimessione, in relazione alle particolari fattispecie che si erano presentate nei giudizi nel corso dei quali le questioni erano state sollevate. Peraltro, ha portata generale il rilievo, contenuto in quelle pronunce, che il proprietario della cosa sottoposta a confisca obbligatoria estraneo al reato, finisce col subire, in base alla disposizione dell'art. 116, primo comma, della l. n. 1424 del 1940 (ora art. 301, primo comma, d.P.R. n. 43 del 1973) a titolo meramente oggettivo, le conseguenze patrimoniali di un illecito penale commesso da altri (sent. n. 229 del 1974); cosicché la normativa in questione, in palese contrasto con l'art. 27 Cost., contiene al riguardo la previsione di una responsabilità oggettiva, prescindendo dalla valutazione dell'elemento psicologico nella condotta del soggetto, comminando la confisca senza tener conto dell'appartenenza della cosa (sent. n. 259 del 1976).

8. — Traendo le necessarie conseguenze da tali considerazioni, deve affermarsi in via generale che, se possono esservi cose il cui possesso può configurare un'illeceità obbiettiva in senso assoluto, la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone e legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (art. 240 cod. pen.), in ogni altro caso l'art. 27, primo comma, Cost. non può consentire che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto. Pertanto, facendo applicazione di tale principio, va dichiarata l'illegittimità costituzionale — in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost. — dell'art. 66 della l. 1º giugno 1939, n. 1089 e dell'articolo 116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora art. 301, primo comma, d.P.R. n. 43 del 1973), nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della stessa l. n. 1089 del 1939 oggetto di esportazione abusiva, anche quando esse risultino, di proprietà di chi non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto.

Restano assorbiti tutti gli altri profili di incostituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 della l. 1^o giugno 1939, n. 1089 e dell'art. 116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora art. 301, primo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della l. n. 1089 del 1939 che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche quando risultino di proprietà di un terzo che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0051

N. 3

Sentenza 14 gennaio 1987

D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362: Espropriazione per pubblico interesse - procedimento - operazioni di scorporo dei fondi - successiva inosservanza della delimitazione stabilita (artt. 76 e 77 Cost.) - variazioni dell'opera pubblica successivamente intervenute al progetto originario - giustificazione - non fondatezza della questione.

D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362: Espropriazione per pubblico interesse - titolarità dei terreni espropriati - proprietario a titolo di usucapione trentennale - espropriazione disposta, invece, nei confronti di soggetto risultante proprietario dalle certificazioni catastali - esproprio nei confronti di soggetto non proprietario (artt. 76 e 77 Cost.) (legge delega 21 ottobre 1950, n. 841) - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18 («Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima azienda agraria della "Castelluccia", con sede in Roma, in comune di Roma»); del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4160 («Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Siotto Giuseppe fu Luigi, in comune di Illorai»), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 maggio 1978 dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e Manzolini Ettore, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 87 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 18 aprile 1979 dal Tribunale di Nuoro nel procedimento civile vertente tra Casu Domenicangela e l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, iscritta al n. 771 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio e di Casu Domenicangela;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Emilio Romagnoli per l'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio e l'avvocato Paolo Rocchi per Casu Domenicangela;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 13 maggio 1978, il Tribunale di Roma, nel procedimento civile tra l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, attore, e Manzolini Ettore di Campoleone, convenuto, accogliendo l'eccezione di quest'ultimo, ritenuta non manifestatamente infondata, solleva incidente di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18 (*rectius* d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362), in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

1.1. — Il detto d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362, disponeva l'esproprio di terreni del Manzolini, ricadenti nel Comune di Roma, per una estensione di ha 72.78.46, e li trasferiva in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

A norma del d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, istitutivo dell'Ente Maremma, i terreni da assoggettare all'esproprio si sarebbero dovuti trovare a Nord della «nuova strada di circonvallazione della città di Roma».

Una volta realizzata l'opera, allora costruenda, del c.d. raccordo anulare, è risultato invece che a seguito di varianti del tracciato, rispetto al progetto originario, parte dei terreni espropriati al Manzolini si è trovata a Sud della nuova strada. Da ciò la doglianza dell'espropriato che con il decreto di esproprio si sarebbe esercitata una potestà legislativa delegata in modo esorbitante dalla delega ricevuta con le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, nonché con il d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66.

1.2. — L'Ente Maremma, con altro d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, aveva ottenuto in proprietà terreni, sempre ricadenti nel Comune di Roma, per una estensione di ha 145.52.00 espropriati alla Società anonima Azienda agraria della «Castelluccia», della quale il Manzolini era principale azionista.

Con due distinti atti di concessione amministrativa l'Ente Maremma ha dato in temporaneo godimento fino al 15 luglio 1955 al Manzolini entrambe le estensioni rispettivamente di ha 145.52.00 espropriati con il d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, e di ha 72.78.46 espropriati con il d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362. Non solo il concessionario Manzolini non ha restituito alla scadenza nessuno dei due terreni, ma, chiamato in giudizio dall'Ente concedente, ha eccepito di detenere i terreni concessigli in qualità di proprietario, in quanto il d.P.R. n. 4362 del 1952, legge delegata di esproprio, sarebbe costituzionalmente illegittimo per eccesso rispetto alla delega.

1.3. — Nelle sue deduzioni l'Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio (E.R.S.A.L.), succeduto all'Ente Maremma (estintosi nelle more del giudizio ai sensi della legge statale 30 aprile 1976, n. 386, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 1977, n. 72, e della legge della Regione Lazio 3 aprile 1978, n. 10), dopo nuova dettagliata disamina del fatto, conclude per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale per le seguenti ragioni: a) il d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, nel delimitare le zone assoggettate all'esproprio, ha avuto riguardo ai progetti all'epoca esistenti per la costruzione della nuova strada di circonvallazione della città di Roma; b) la consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Roma accerta che il terreno di cui si discute era situato a Nord del tracciato allora in progetto; c) ne consegue che, non potendo il d.P.R. n. 66 del 1951 fissare con certezza altra linea di confine al comprensorio destinato all'esproprio che quella esistente in progetto, non certo una futura ed eventuale, ed avendo il d.P.R. n. 4362 del 1952 dato esecuzione all'esproprio per terreni rientranti in quel comprensorio, non è ravvisabile alcun vizio di eccesso della legge delegata rispetto alla legge di delegazione.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio chiede una declaratoria di non fondatezza della questione sollevata o, in subordine, una dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto impugnato limitata alla parte che concerne i terreni in controversia nella misura in cui risultino situati a Sud dell'attuale tracciato del raccordo anulare della città di Roma.

1.4. — In una breve memoria presentata per questa udienza, l'Ente ha delineato anche un profilo di irrilevanza della questione: a) riguardo ad entrambi i d.P.R. n. 4362 del 1952 e n. 18 del 1953, perché quando il Manzolini oppose il suo titolo di proprietario, era già maturato l'acquisto per usucapione decennale a favore dell'Ente espropriante, possessore di buona fede. Il possesso di buona fede era addirittura riconosciuto dal Manzolini che aveva ottenuto dall'Ente in concessione entrambi i complessi immobiliari; b) riguardo al d.P.R. n. 18 del 1953 perché *res inter alios acta* e perché non è mai stata sollevata questione di continenza dei terreni espropriati entro i confini di cui al d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66.

2. — Con ordinanza del 18 aprile 1979, il Tribunale di Nuoro nel procedimento civile tra Casu Domenicangela e l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) solleva questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4160, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, risultando viziato di eccesso di delega rispetto alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, disponendo esproprio nei confronti di soggetto non proprietario dei terreni espropriati.

2.1. — Il d.P.R. n. 4160 del 1952 impugnato espropria terreni ricadenti nel Comune di Illorai (prov. di Sassari), intestati in catasto alla ditta Siotto Giuseppe fu Luigi, e li trasferisce in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. L'Ente viene convenuto in giudizio da Casu Domenicangela che rivendica due terreni assoggettati all'esproprio perché da lei usucapiti.

Per testi escussi viene accertata l'identità catastale tra i terreni espropriati e quelli rivendicati, nonché provato il possesso ininterrotto da parte della Casu fin dal 1907.

2.2. — La parte privata costituita argomenta l'eccesso di delega del d.P.R. n. 4160 del 1952 non solo in quanto diretto contro soggetto non proprietario dei beni espropriati (Siotto Giuseppe) ma anche per l'incidenza del decreto di esproprio su soggetto (Casu) al quale non può applicarsi la disciplina della legge 21 ottobre 1950, n. 841, da cui trae fondamento il d.P.R. n. 4160 del 1952.

Considerato in diritto

1. — Poiché le due cause, di cui alle ordinanze in epigrafe, hanno per oggetto la stessa questione di legittimità costituzionale, la Corte dispone che siano riunite e decise con unica sentenza.

2. — Il dubbio, sollevato con ordinanza 13 maggio 1978 dal Tribunale di Roma, sulla legittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362, per esercizio di potestà legislativa delegata esorbitante dalla delega ricevuta con le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, nonché con il d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, — in quanto, perfezionate le operazioni di scorporo, è risultato che non era stata rispettata la delimitazione stabilita in quest'ultimo provvedimento per il territorio ricadente nella Provincia di Roma — non è fondato.

Infatti la indicazione ivi adottata «nuova strada di circonvallazione della città di Roma», assunta a linea di confine per il comprensorio fondiario da espropriare, traeva ragione dal progetto allora esistente della costruenda infrastruttura viaria. La variazione di tracciato sopravvenuta nel 1954, che ha lasciato a Sud dell'originaria indicazione di confine parte dei terreni espropriati, non poteva essere preveduta dal d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, che doveva localizzare il comprensorio nei termini a quella data certi, doverosamente prescindendo da loro variazioni eventuali, future ed incerte.

Ne consegue che il d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362, che disponeva lo scorporo non può considerarsi provvedimento eccedente le leggi di delegazione essendosi conformato a quel confine.

Né può dedursi che per essersi venuti a trovare alcuni terreni espropriati a Sud, anziché a Nord, del costruito raccordo anulare, la volontà legislativa fosse viziata per una operazione di calcolo in eccesso della massa fondiaria da trasferire dai privati all'Ente di riforma, perché il compendio dei terreni oggetto di scorporo in nessun modo era finalizzato a ragioni di pubblica utilità collegabili al compimento dell'opera pubblica, presa in considerazione come mero riferimento di descrizione topografica e non come contenitore quantificante il comprensorio.

3. — La questione, delineata nell'ordinanza del 18 aprile 1979 del Tribunale di Nuoro, circa la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4160, — in quanto, disponendo esproprio nei confronti di soggetto non proprietario dei terreni espropriati, avrebbe ecceduto la delega contenuta nella legge 21 ottobre 1950, n. 841 — è fondata.

L'aver infatti la legge di esproprio identificato come proprietario quello risultante dalle certificazioni catastali, essendo altro il *versus dominus* da usucapione trentennale, configura eccesso di delega.

È costante insegnamento di questa Corte che «alle intestazioni catastali può attribuirsi valore soltanto indicativo circa i soggetti titolari di diritti reali sui beni esistenti nel territorio nazionale; ma secondo il nostro ordinamento tali intestazioni, come è pacifico in dottrina e in giurisprudenza, non hanno senz'altro valore probatorio in materia di diritti reali nei riguardi degli intestatari. Pertanto, nel contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova del diritto di proprietà, quest'ultima deve prevalere quale decisiva agli effetti di cui trattasi. Conseguentemente l'espropriazione prevista e disciplinata dalla legge n. 841 del 1950 deve effettuarsi, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti del vero proprietario del terreno, il che, del resto, chiaramente si evince dalla lettera stessa delle norme in armonia

con il sistema della legge. In numerosi articoli di essa ricorrono, infatti, le locuzioni "proprietà terriera privata", "proprietario", usate in senso tecnico giuridico (vedi, ad es., artt. 4, 7, 9, 11, 13, 19)» (sent. 26 febbraio 1959, n. 8; cfr. anche sent. 18 novembre 1959, n. 57; sent. 28 febbraio 1967, n. 21).

Per altro verso, la illegittimità costituzionale dell'impugnato d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4160, è ulteriormente suffragata dalla circostanza che lo scorporo da esso disposto incide su soggetto non assoggettato né assoggettabile alla disciplina della legge di delegazione n. 841 del 1950.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362, sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 13 maggio 1978, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

dichiara la illegittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4160, per la parte in cui dispone esproprio nei confronti di soggetto non proprietario di terreni espropriati ed incide nella proprietà di altro soggetto non sottoponibile ad esproprio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0052

N. 4

Sentenza 14 gennaio 1987

DD.P.R. 29 novembre 1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929 e 21 giugno 1955: Espropriazione per pubblico interesse - procedimento - scorporo dei terreni - calcolo del reddito dominicale - criteri - proprietà assoggettabile ad esproprio - termine di riferimento per la determinazione della situazione obiettiva (art. 4, primo comma, legge delega 21 ottobre 1950, n. 841; sentt. nn. 81/1957 e 56/1960) - inosservanza - (artt. 76 e 77 Cost.) - Illegittimità costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2768 («Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toско-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Campani Ferdinando fu Luigi, maritata Bassi, in comune di Volterra (Pisa)»); d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3929; d.P.R. 21 giu-

gno 1955, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1983 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Campani Fernanda e E.T.S.A.F. ed altro, iscritta al n. 880 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 335 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza dell'11 aprile 1983, pervenuta alla Corte costituzionale il 28 giugno 1984, il Tribunale di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale dei d.d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929, e 21 giugno 1955, per violazione degli artt. 43 e 44, 76 e 77 della Costituzione.

Nella causa civile promossa da Campani Fernanda contro l'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.) e il Ministero dell'agricoltura, è stato dalla parte attrice sostenuto che lo scorporo di terreni di sua proprietà a favore del soppresso Ente Maremma tosco-laziale, cui è subentrato l'E.T.S.A.F., è stato operato dai d.d.P.R. impugnati, utilizzando ai fini del calcolo del reddito dominicale dati del N.C.T. del Comune di Volterra, entrati in conservazione successivamente al 15 novembre 1949, nonché senza avere escluso dal calcolo terreni classificati in catasto come boschi o come incolto produttivo o con redditività ancora inferiore, con il risultato di disporre esproprio per terreni altrimenti non espropriabili.

Considerato in diritto

È consolidato orientamento di questa Corte il ritenere che la data del 15 novembre 1949 costituisca — ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, — «un termine costante e fondamentale di riferimento per la determinazione della situazione obbiettiva della proprietà assoggettabile ad esproprio (sentenze nn. 65, 67, 126 del 1957, 70 del 1958, 17 del 1960 e, in particolare, sentenze nn. 81 del 1957 e 56 del 1960)» (v. sentenza n. 104 del 7 giugno 1963).

La Corte ha altresì ritenuto (v. sentenze nn. 56 del 1960, 9 e 104 del 1963, 97, 98, 99 del 1966) che «la situazione al 15 novembre 1949, cui è da aver riguardo ai fini espropriativi, è quella non già apparente, ma effettivamente sussistente, sicché è da ritenere non solo non contrastante, ma anzi richiesto dall'art. 4 tenere conto di elementi catastali che, se pure acquisiti successivamente a quella data, siano sicuramente riferibili allo stato di fatto allora esistente, purché non siano presi in considerazione mutamenti riguardanti la qualità e classe dei terreni e rimanga esclusa ogni nuova valutazione di estimo catastale» (v. sentenza n. 133 del 12 dicembre 1967).

Nella specie la consulenza tecnica esperita conferma gli errori lamentati ed il conseguente eccesso di espropriazione, e l'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale, succeduto al soppresso Ente Maremma tosco-laziale, non contesta l'illegittimità dei decreti impugnati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dei d.d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929, 21 giugno 1955.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

N. 5

Sentenza 14 gennaio 1987

Art. 156, sesto comma, cod. civ.: Matrimonio - separazione giudiziale dei coniugi - obblighi patrimoniali - inadempienza dell'obbligato - misure cautelari - applicabilità ai coniugi separati consensualmente - omessa previsione - irragionevolezza (art. 3 Cost.) (sent. n. 144/1983) - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1985 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Patania Rosaria e Licciardello Santo, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1ª Serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 23 dicembre 1985 il Tribunale di Catania — nel corso di un procedimento camerale *ex art.* 738 del codice di procedura civile avente ad oggetto l'esecuzione coattiva degli obblighi patrimoniali derivanti dalla separazione tra coniugi — solleva questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari ivi contenute (potere giudiziale di disporre il sequestro dei beni dell'obbligato e di ordinare a terzi il pagamento delle somme dovute direttamente agli aventi diritto) si applichino a favore del coniuge anche in caso di separazione consensuale.

Dubita il giudice *a quo* che tale esclusione violi il principio di uguaglianza, determinando una ingiustificata discriminazione rispetto ai coniugi separati in forza di sentenza, per i quali sono previste le citate misure cautelari.

Nell'ordinanza si richiama la sentenza di questa Corte n. 144 del 12 maggio 1983, sia per la sua declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa norma «nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati»; sia per il principio ermeneutico in essa affermato circa la preclusione al giudice ordinario di estendere in via interpretativa l'applicazione di un procedimento singolare ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla norma.

Conclude il Tribunale rilevando la arbitrarietà della disparità di trattamento tra coniuge separato giudizialmente e coniuge separato consensualmente, alla luce dell'identità della loro situazione, caratterizzata dall'inadempienza dell'obbligato.

Considerato in diritto

La questione sottoposta a questa Corte dal Tribunale di Catania è: se l'art. 156, sesto comma, del codice civile contrasti con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede — nell'ipotesi di inadempienza dell'obbligo di mantenimento del coniuge in seguito a separazione consensuale — il potere del giudice di disporre il sequestro dei beni dell'obbligato e di ordinare a terzi il pagamento delle somme dovute direttamente agli aventi diritto; per il dubbio che tale omissione determini una ingiustificata discriminazione rispetto al coniuge separato giudizialmente, a beneficio del quale tali misure sono previste dalla stessa norma denunciata.

Così come prospettata la questione è fondata.

Come ha ricordato il giudice *a quo* nell'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato con sentenza 12 maggio 1983, n. 144, l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.

La *ratio decidendi* adottata allora dalla Corte consisteva in ciò che «la natura contenziosa o negoziale della separazione stessa non può spiegare alcuna incidenza nei confronti della garanzia del diritto al mantenimento dei figli, al quale deve essere riconosciuta piena autonomia rispetto al tipo di separazione dei genitori».

Parimenti identica *ratio decidendi* governa i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati, perché non può essere ragionevolmente fatta dipendere dal titolo della separazione, consensuale o giudiziale, la garanzia del diritto al proprio personale mantenimento dell'un coniuge verso l'altro.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0054

N. 6

Sentenza 14 gennaio 1987

Art. 202, primo comma, cod. civ.: Matrimonio - separazione dei coniugi senza addebito - separazione della dote dai beni del marito - omessa previsione - inosservanza del principio della parità dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 202, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1977 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Barresi Giuseppe e Malgioglio Giacinta, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 dell'anno 1979;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Caltagirone, nel corso del procedimento civile di separazione tra i coniugi Barresi Giuseppe e Malgioglio Giacinta, sollevava con ordinanza del 14 aprile 1977, pervenuta alla Corte l'11 maggio 1979, questione di legittimità costituzionale — in relazione all'art. 3 della Costituzione — dell'art. 202, primo comma, del codice civile (abrogato a seguito della legge 19 maggio 1975, n. 151), nella parte in cui non consente la separazione della dote nel caso di separazione dei coniugi non addebitabile all'uno o all'altro.

Contestualmente infatti il Tribunale aveva pronunciato la separazione personale ai sensi del primo comma dell'art. 151 del codice civile, avendo le parti rinunciato alla domanda tendente ad accertare l'addebito della separazione stessa, come consente la Novella del 1975.

Poiché la disposizione impugnata (tuttora in vigore per le doti precedentemente costituite, *ex art.* 227 della legge n. 151 del 1975), permette la separazione della dote solo nel caso di separazione personale pronunciata per colpa del marito, si viene a determinare — secondo il giudice *a quo* — un privilegio a favore del marito stesso «che potrebbe trovare giustificazione nella sua assenza di colpa e nella presenza di colpa della moglie, ma che mal si giustifica nel caso in cui... non si proceda all'accertamento dell'addebitabilità».

In tale situazione consentire al marito di continuare ad amministrare i beni dotali (nella specie una casa situata nel Comune di Palagonia, costituita in dote per atto notaio Salvatore Musumeci del 26 gennaio 1965) significa violare il principio della parità dei coniugi, con conseguente lesione dell'art. 3 della Costituzione.

Circa la rilevanza della questione, essa deriverebbe dall'impossibilità di decidere, senza la richiesta pronuncia della Corte, sulla domanda di separazione della dote proposta nello stesso giudizio *de quo* dalla signora Malgioglio.

Considerato in diritto

1. — Con ordinanza del 14 aprile 1977 il Tribunale di Caltagirone chiede la verifica di costituzionalità dell'art. 202, comma primo, ultima ipotesi, nella parte in cui non consente la separazione della dote nel caso di separazione dei coniugi senza che la stessa sia addebitabile all'uno o all'altro.

Ritiene il Tribunale *a quo* che quando non si proceda all'accertamento dell'addebitabilità della separazione perché il giudice non ne è richiesto dai coniugi a norma dell'art. 33 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (legge di riforma del diritto di famiglia che novella l'art. 151, comma secondo, del codice civile) «consentire al marito la continuazione dell'amministrazione del bene dotale... costituisce un privilegio che urta contro il principio della parità dei coniugi discendente dalla norma di cui all'art. 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge».

2. — La questione è fondata.

Va premesso che tra le norme finali e transitorie della legge n. 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia, l'articolo 227 stabilisce che le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della Novella continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori. Proprio perché la riforma ha abrogato l'istituto della dote e aboliti dal codice civile vigente gli artt. da 177 a 209, il *corpus* normativo conservato in vigore dalla norma transitoria pone il problema della sua compatibilità con i principi costituzionali, che avendo ispirato e guidato la legge riformatrice, sono in certa misura più esigentemente precettivi che non in precedenza.

In particolare la parità dei coniugi, inscritta nel più generale principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione, ed esplicitamente dichiarata nell'art. 29, comma secondo, della Costituzione — «Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare» — è il valore fondante il nuovo diritto di famiglia, da cui la dote è stata radicalmente espunta in quanto espressiva di una diseguaglianza di ruoli giuridico-patrimoniali tra uomo e donna nella società coniugale.

Quando il regime transitorio di ultrattività dell'istituto dotale implichi un grave e non giustificabile *vulnus* del principio costituzionale della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, è ineludibile l'istanza di un intervento additivo, che raccordi la vecchia normativa con i valori costituzionali, compiutamente invernati dalla nuova.

Se la separazione personale è infatti pronunciata dal giudice senza addebito, viene a cadere sia la tassatività dell'ipotesi di cui al comma primo, ultima parte, dell'art. 202 del codice civile, abrogato *ex art.* 77 della legge n. 151

del 1975 e conservato in vigore *ex art.* 227 della stessa legge: separazione della dote disposta nel caso di separazione personale pronunciata per colpa del marito; sia di quella del secondo comma: facoltà dell'autorità giudiziaria di ordinare la separazione della dote dai beni del marito, quando la separazione personale è pronunciata per colpa di entrambi i coniugi.

Nell'un caso e nell'altro la separazione del compendio dotale dai beni del marito postula una misura punitiva e insieme un giudizio di inaffidabilità del marito rispetto al suo ruolo di amministratore della dote della moglie.

Ma sopravvenuto l'art. 33 della legge n. 151 del 1975, che introduce nel nuovo art. 151 del codice civile anche la separazione personale pronunciata dal giudice senza addebito, la separazione della dote dai beni del marito verrebbe in questa ipotesi recenziata ad essere esclusa con la conseguenza della intangibilità del ruolo maritale di amministratore della dote e della inammissibilità della domanda della moglie di assumerlo su di sé. La lesione della parità dei coniugi è qui di tutta evidenza e priva di qualsivoglia giustificazione che sia riconducibile alla garanzia costituzionale dell'unità familiare.

Questa infatti non è garantita dall'amministrazione della dote in mano del marito più che non lo sia in quella della moglie, dal momento che la destinazione e il regime del compendio dotale, mutando il titolare dei poteri di amministrazione, restano inalterati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 202, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunciata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0055

N. 7

Sentenza 14 gennaio 1987

Art. 589 cod. pen.: Omicidio colposo - reato commesso nei confronti dei congiunti - previsione di eguale trattamento sanzionatorio rispetto al reato commesso nei confronti di estranei - omessa previsione della perseguibilità a querela (artt. 3, 29 e 30 Cost.) - scelte del legislatore - ragionevolezza - giustificazione - Non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 589 del codice penale promossi con tre ordinanze emesse il 7 febbraio e il 7 marzo 1985 dal Tribunale di Frosinone nei procedimenti penali a carico di Ottaviano Rocco, Santi Umberto e Mastrogiacomo Nazzarena iscritte al n. 316 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 160 e 161 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 226-bis dell'anno 1985 e n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

Con tre distinte ordinanze, emesse rispettivamente il 7 febbraio 1985 (n. 316 r.o. 1985) ed il 7 marzo 1985 (nn. 160 e 161 r.o. 1986), il Tribunale di Frosinone ha sollevato innanzi a questa Corte questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 c.p., in riferimento al «combinato disposto» degli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione.

Parere del giudice rimettente, irragionevolmente il legislatore avrebbe previsto un eguale trattamento — sia sotto il profilo della pena, sia sotto quello della procedibilità *ex officio* — per l'omicidio colposo «fra congiunti» (così l'ordinanza n. 161/1986) ovvero «fra stretti congiunti» (così le ordd. nn. 316/1985 e 160/1986), e per quello «commesso in danno di estranei».

In tutte le predette ordinanze, il giudice *a quo* rileva, che:

a) il delitto colposo costituirebbe, nel nostro ordinamento, una «figura eccezionale», e risulterebbe sempre punito in misura più lieve della (eventualmente) corrispondente figura criminosa dolosa;

b) l'art. 3 della Costituzione farebbe divieto, oltre che di trattare in modo diseguale situazioni eguali, anche di trattare in modo eguale situazioni diverse;

c) gli artt. 29 e 30 della Costituzione, che riconoscono la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, implicherebbero, tra i soggetti che della famiglia fanno parte, «tutela e protezione che non può non essere diversa da quella di un cittadino nei confronti di un estraneo»;

d) l'art. 590 c.p., «salvo una limitata eccezione», prevederebbe sempre la punibilità a querela di parte dei reati ivi previsti, e non potrebbe dimenticarsi che «le conseguenze di una lesione gravissima possono essere anche peggiori dell'evento letale»;

e) lo stesso art. 649 c.p. distinguerebbe (pur — precisa la sola ord. n. 161/86 — «con la limitazione del requisito della convivenza») fra estranei e congiunti «ai fini della punibilità» dei reati contro il patrimonio, alcuni dei quali, per di più, sanzionati con pene ben più gravi di quelle comminate per l'omicidio colposo (e non potrebbe «disconoscersi che un sintomo della gravità del reato è anche dato dalla misura della pena»).

Nella prima di dette ordinanze, dopo aver così motivato in punto di non manifesta infondatezza, si osserva: «le considerazioni esposte rendono non manifestamente infondata la questione relativa al trattamento identico... tra l'omicidio colposo fra stretti congiunti, nel caso di specie marito e moglie, e quello commesso in danno di estranei...». Tale succinta descrizione dei fatti di causa, non è seguita da motivazione espressa in punto di rilevanza.

Nelle altre due ordinanze sono contenuti, quanto alla descrizione dei fatti di causa, passaggi identici a quello già testualmente riportato, con la sola differenza che l'inciso «nel caso di specie marito e moglie» è sostituito, quanto all'ord. n. 160/1986, dall'inciso «nel caso di specie figlio (imputato) e madre (deceduta)»; e quanto all'ord. n. 161/1986, dall'inciso «nella specie zia e nipote *ex sorore*».

In punto di rilevanza, nell'ord. n. 160/1986 si osserva che «la questione prospettata è rilevante, perchè dalle prove acquisite si potrebbe pervenire ad una sentenza di condanna o, nella migliore delle ipotesi, ad una assoluzione con formula dubitativa». Considerazioni identiche, salve marginali diversità formali, sono rinvenibili nell'ord. n. 161/1986.

Nel giudizio introdotto con la prima delle menzionate ordinanze ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio, il quale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, reclama una declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione in oggetto.

A giudizio dell'Avvocatura dello Stato la questione *de qua* sarebbe inammissibile per carenza assoluta di motivazione sulla rilevanza ed insufficienza della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale.

Risulterebbe, poi, comunque infondata perchè la tutela della famiglia non richiederebbe certo un minor rigore del trattamento del reato di omicidio colposo commesso in danno di congiunti rispetto a quello del reato commesso in danno di estranei. Al contrario, l'attuale sistema penale risulterebbe ispirato all'opposto principio dell'inasprimento delle pene nei casi di reati «consumati in danno di familiari» (vengono citati gli artt. 576, 577 e 583 c.p.), né potrebbe indurre a rompere tale principio la natura — colpa, anzichè dolo — dell'elemento psicologico del reato di cui alla norma impugnata. L'impostazione accolta dal giudice *a quo*, infine, porterebbe all'assurda conseguenza che, venendo meno nel caso di omicidio colposo la persona offesa dal reato (sola titolare, *ex art.* 120 c.p., del diritto di querela), si «renderebbe praticamente inoperante ogni seguito penale alla vicenda».

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze di rimessione del Tribunale di Frosinone iscritte ai nn. 316 r.o. 1985, 160 e 161 r.o. 1986, propongono questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente identiche. I tre giudizi possono perciò essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Il giudice rimettente dubita che l'art. 589 c.p., che prevede e punisce il reato di omicidio colposo, sia costituzionalmente illegittimo, in riferimento al combinato disposto degli artt. 3, 29 e 30 Cost. Ciò in quanto irragionevolmente, nella norma risultante dal predetto articolo, sarebbe previsto un eguale trattamento — sia sotto il profilo della pena che sotto quello dell'impulso processuale richiesto per l'azione penale — per l'omicidio colposo in danno di congiunti (così l'ordinanza n. 161/1986) o di stretti congiunti (così le ordinanze 316/85 e 160/86) e per quello commesso in danno di estranei. Così facendo il legislatore avrebbe violato l'art. 3 Cost., trattando in modo eguale situazioni diseguali, ed avrebbe altresì inciso sugli artt. 29 e 30 Cost., che — specie per effetto del riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio — richiederebbero una tutela e una protezione nei confronti degli atti illeciti commessi da congiunti che non potrebbe non essere diversa da quella che va assicurata ad ogni cittadino nei confronti degli atti illeciti commessi da un estraneo. Il giudice rimettente, a sostegno del dubbio di legittimità costituzionale così sollevato, ricorda che il codice penale già prevede, all'art. 649 c.p., un diverso trattamento per i reati contro il patrimonio (alcuni dei quali puniti in misura più grave di quanto non sia l'omicidio colposo) allorchè essi siano stati commessi nei confronti di congiunti; e fa riferimento alla perseguibilità a querela prevista, dall'art. 590 dello stesso c.p., per il reato di lesioni colpose, che a giudizio del Tribunale rimettente potrebbe produrre conseguenze anche più gravi dell'evento letale.

3. — Nella descrizione dei fatti oggetto dei giudizi principali, il Tribunale di Frosinone si limita a segnalare — nell'ambito di un inciso facente parte di un periodo più ampio — che vittima e autori degli stessi erano stati — nei casi di specie — «marito e moglie», «figlio (imputato) e madre (deceduta)», «zia e nipote *ex sorore*». Apodittica, se non assente, parrebbe altresì la motivazione della rilevanza. Di qui l'eccezione, sollevata dalla Avvocatura dello Stato, di inammissibilità della questione *de qua* per carenza assoluta di motivazione ed insufficienza della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale. Tale eccezione va peraltro respinta, in quanto nel caso di specie (v. anche la sent. di questa Corte n. 46 del 1970) è possibile ritenere sufficiente, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della rilevanza, che dalle ordinanze risulti il fatto dell'avvenuta sottoposizione a giudizio per il reato in ordine al quale la questione è stata sollevata e che dai dati attinenti alla fattispecie (qui, omicidio colposo nei confronti di congiunti) si desuma in concreto l'influenza che nel giudizio principale discenderebbe dalla risoluzione della dedotta questione di legittimità costituzionale.

4. — Nel merito, la questione è infondata.

È opportuno esaminare separatamente, nonostante la identica ispirazione, i due profili sui quali si impernia il dubbio del giudice rimettente. Per quanto anzitutto riguarda la censura relativa alla mancata previsione — nell'ambito della generale disciplina del reato di omicidio colposo — d'una diversa e meno grave sanzione per il reato commesso nei confronti di congiunti rispetto a quello commesso nei confronti di estranei, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in materia di configurazione di fattispecie criminose, spetta al legislatore apprezzare discrezionalmente parità o disparità di situazioni, sì che solo la manifesta irragionevolezza di tale apprezzamento può essere dal giudice costituzionale censurata in sede di controllo di legittimità (da ultimo, sent. n.171 del 1986).

Nella specie non è ravvisabile alcuna irragionevolezza nella scelta del legislatore di non prevedere né una diversa pena edittale né una speciale attenuante nel caso di omicidio colposo in danno d'un congiunto.

La norma che punisce «chiunque cagiona per colpa la morte di una persona» tutela il bene supremo della vita umana. La protezione giuridica predisposta dalla norma impugnata specificamente nei confronti di comportamenti qualificati come colposi, trova la sua ragione nei diffusi rischi cui la vita della persona è esposta a causa di detti comportamenti, che tuttora determinano — nonostante il ricorso a varie forme e strumenti di prevenzione — un numero elevatissimo di vittime. Il particolare valore del bene protetto comporta quindi l'esigenza di una tutela assoluta, che non può tenere in alcuna considerazione — ai fini del trattamento sanzionatorio — l'eventuale rapporto di parentela, di coniugio o di affinità tra l'autore e la vittima del reato.

Va poi rilevato che l'ordinamento protegge la vita umana non solo nell'interesse della persona ma anche in quello della collettività e delle formazioni sociali — come la famiglia — in cui l'uomo opera e svolge la sua personalità. La tutela della famiglia si realizza — in primo luogo — nella salvaguardia della vita dei suoi componenti, anche in considerazione dell'interesse generale all'adempimento dei doveri ed all'assolvimento dei compiti e delle funzioni che essi sono chiamati, dalla stessa Costituzione, a svolgere. Proprio tale tutela, allora, richiede che non vi sia affatto minor rigore, o siano previste più lievi sanzioni, allorché il bene della vita di uno dei membri della famiglia sia leso da atti, pur meramente colposi, commessi da un altro componente della stessa. Del resto, nei reati dolosi contro la persona (l'omicidio e le lesioni) le pene sono addirittura inasprite ove essi siano commessi in danno di un familiare. E se la diversità dell'elemento psicologico del reato — colpa anziché dolo — giustifica che l'inasprimento della pena non si preveda nel caso di reati colposi, è allo stesso tempo perfettamente razionale che per questi non si sia avuta una radicale inversione di scelta, tale da portare all'attenuazione della pena. Il minore rigore della sanzione non potrebbe infatti non assumere il significato di una affievolita considerazione dei rischi che discendono per la vita dei familiari da comportamenti negligenti o imprudenti o in generale colposi, rischi che invece sono particolarmente preoccupanti in ragione delle occasioni e di situazioni — connesse alla vita familiare — da cui possono derivare. I rapporti esistenti con la persona colpita e le conseguenze molteplici — soprattutto affettive — che da un reato colposo commesso nei confronti di un congiunto possono derivare, non giustificano affatto, a livello di previsione edittale, quella minor protezione del bene della vita che si avrebbe con l'indebolita previsione derivante da un affievolito trattamento sanzionatorio degli atti che lo ledono. Tanto più, va ricordato, che il giudice chiamato alla valutazione di tali atti, ben potrà tener conto dell'esistenza di un rapporto di parentela fra vittima e reo in sede di applicazione della pena, che potrà essere opportunamente graduata entro i generali limiti edittali.

5. — Le considerazioni ora formulate per quanto riguarda l'entità della pena valgono altresì a dimostrare l'infondatezza dell'altro dubbio espresso nella ordinanza di rimessione, che vorrebbe violati il principio di eguaglianza e le norme costituzionali poste a tutela della famiglia, in ragione della mancata previsione della procedibilità a querela del reato di omicidio colposo nel caso in cui questo sia stato commesso nei confronti di un congiunto. Invero, la perseguibilità di un reato a querela — che costituisce nel nostro ordinamento una deroga al principio della obbligatorietà dell'azione penale — risponde in genere ad un criterio di politica criminale, per il quale il legislatore — per esigenze diverse, spesso, pur se non necessariamente, connesse alla minor gravità degli illeciti (v. sent. n. 216 del 1974) — subordina l'interesse generale alla persecuzione degli illeciti penali alle determinazioni delle parti private offese, in relazione all'eventuale interesse allo svolgimento dell'azione penale. Trattasi di scelta discrezionale, insindacabile dal giudice costituzionale ove non sia affetta da manifesta irrazionalità (sent. n. 46 del 1970).

Per valutare le scelte del legislatore, è opportuno anzitutto rilevare che questi, con la legge 24 novembre 1981 n. 689, ha ampliato sensibilmente l'arco dei reati la cui persecuzione viene rimessa all'impulso di parte, anche in ragione dell'esigenza di diminuire l'incidenza dei processi per taluni reati meno gravi sul complessivo, già intollerabile carico della giustizia penale.

Nell'ambito di questa rilevante riforma, nella quale è stata subordinata alla querela di parte — con significative eccezioni — la procedibilità per i reati di lesione colposa, è stata ritenuta intangibile la procedibilità d'ufficio per il reato di omicidio colposo — da chiunque commesso — in considerazione della rilevanza del bene offeso dal reato: bene che possiede un valore che per la persona è assoluto e comunque certamente superiore a quello della stessa integrità fisica, quale che sia la gravità delle conseguenze che dalla lesione di questa possono derivare.

La scelta dal legislatore espressa nell'art. 589 c.p., e mantenuta ferma nella l. n. 689 del 1981, è dunque tutt'altro che irrazionale. Si consideri del resto che la sottoposizione a querela della procedibilità del reato di omicidio colposo commesso in danno di congiunti si tradurrebbe in una — inammissibile — sostanziale immunità per gli autori di tale reato: infatti il decesso del titolare del diritto di querela (che ha natura personalissima ed è intrasmissibile agli eredi salvi i pochi casi espressamente previsti dalla legge) renderebbe, nella generalità dei casi, non esercitabile tale diritto e quindi imperseguibile il reato.

Né, a favore della necessaria procedibilità a querela del reato di omicidio colposo in danno di congiunti, potrebbe invocarsi l'art. 649 c.p., che prevede la non punibilità o la perseguibilità a querela di taluni reati contro il patrimonio — alcuni dei quali puniti più gravemente dell'omicidio colposo — commessi in danno di congiunti. La diversità dei beni tutelati e la indiscutibile preminenza del valore del bene della vita legittimano infatti la diversa disciplina dettata dalle norme sull'omicidio colposo rispetto a quella prevista da norme che tutelano altri interessi. D'altro canto, la particolare disciplina stabilita per buona parte dei reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti discende — secondo la relazione al codice penale — dalla considerazione per cui essi non desterebbero allarme sociale e non assumerebbero aspetti di pericolosità tali da giustificare l'incriminazione, mentre, secondo altre opinioni, il trattamento di favore sarebbe suggerito dall'esigenza di proteggere l'onore della famiglia: e certamente nessuna di queste considerazioni può valere per reati che — sia pur colposi — colpiscono la vita delle persone.

Va infine rigettato l'argomento secondo il quale la perseguibilità a querela del reato di omicidio colposo di un congiunto sarebbe strumento più idoneo a tutelare l'unità della famiglia e l'autonomia discendente dal suo riconoscimento — *ex art. 29 Cost.* — quale società naturale.

Anzitutto, tale argomento presupporrebbe il superamento della critica avanzata in precedenza, secondo la quale la previsione della perseguibilità a querela condurrebbe ad una sostanziale impunità degli autori del reato di omicidio colposo in danno di congiunti.

Esso, comunque, è intrinsecamente inconsistente.

Da un lato, infatti, la previsione della perseguibilità a querela aggraverebbe, anziché lenire, le tensioni all'interno dell'ambiente familiare susseguenti all'evento letale: la scelta di proporre o meno querela porrebbe l'eventuale titolare del relativo diritto di fronte ad una alternativa drammatica, ed ancor più drammatica sarebbe la potenziale compromissione della unità della famiglia una volta che si fosse optato per la soluzione affermativa.

Dall'altro, l'interesse alla protezione dell'unità della famiglia non può comunque essere considerato tanto centrale ed assorbente da consentire il sacrificio del confliggente interesse dello Stato a perseguire e punire atti gravemente lesivi della civile convivenza (v. ancora la sent. n. 46 del 1970), quali sono senza dubbio soprattutto quelli che arrecano danno ad un bene di primaria importanza quale il bene della vita (da ultimo, sent. n. 132 del 1985).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione dal Tribunale di Frosinone con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

N. 8

Sentenza 14 gennaio 1987

Art. 250, terzo e quarto comma, cod. civ.: Filiazione - filiazione naturale - figlio infrasedicenne - riconoscimento tardivo da parte del genitore - mancato consenso dell'altro genitore - intervento dell'autorità giudiziaria (artt. 3 e 30 Cost.) - richiesta di pronuncia additiva - scelte discrezionali del legislatore - Inammissibilità della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 250, terzo e quarto comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1979 dal Tribunale per i minorenni di Bologna sul ricorso proposto da Lorenzini Mauro contro Bianchi Paola ed altro, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 338 dell'anno 1979;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Il Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna con ordinanza del 7 maggio 1979 solleva, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 250, commi terzo e quarto, del codice civile, nella parte in cui, qualora un figlio infrasedicenne sia stato già riconosciuto da uno solo dei genitori, preclude all'altro genitore il riconoscimento successivo senza il consenso del primo, o, in caso di opposizione, senza una sentenza del Tribunale sostitutiva di tale consenso.

L'eccezione viene proposta su istanza del pubblico ministero nel corso di un giudizio introdotto da Lorenzini Mauro per il riconoscimento del minore Gianluca, nato a Bologna il 14 settembre 1977. La madre Bianchi Paola, che aveva già riconosciuto il figlio fin dalla nascita, si opponeva alla richiesta del Lorenzini, contestandone la paternità e negandone — nell'interesse del minore — l'idoneità a svolgere responsabilmente il ruolo educativo di padre.

Osserva il Tribunale che la riforma del diritto di famiglia, introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151, informandosi alla *ratio legis* dell'art. 30 della Costituzione, si è posta in un'ottica completamente mutata rispetto alla normativa del codice 1942, attribuendo al genitore non già un diritto nei confronti del figlio, ma il dovere di assumere gli obblighi derivanti dalla generazione. A conferma del principio del *favor minoris* il Tribunale richiama la sentenza n. 121 del 1974 di questa Corte nella quale si afferma essere a carico del genitore l'obbligo di educare, mantenere ed istruire il minore per il solo fatto generazionale, anche se non sia stato accertato il rapporto di filiazione attraverso il riconoscimento o una sentenza costitutiva.

Appare quindi evidente — prosegue l'ordinanza — che secondo il dettato costituzionale il diritto del genitore a riconoscere la prole è strettamente connesso all'interesse della stessa, sì che può essere legittimamente limitato in caso di tardività del riconoscimento. Ma tale tardività andrebbe valutata dalla data della nascita e non dalla semplice circostanza di avere riconosciuto per secondo e richiederebbe quindi un controllo sulle capacità educative del genitore divenuto troppo tardi alla decisione di assumere la paternità. Tale esigenza potrebbe ritenersi soddisfatta, con il rispetto della parità di trattamento per entrambi i genitori, qualora il legislatore richiedesse un'autorizzazione giudiziale per il riconoscimento che ciascuno di essi volesse effettuare dopo che il figlio avesse raggiunto un'età minima.

Invece l'art. 250 del codice civile non richiede alcun controllo circa l'interesse del minore in caso di riconoscimento, seppure tardivo, del figlio infrasedicenne non ancora riconosciuto da alcuno e attribuisce per contro al genitore che abbia già effettuato il riconoscimento il diritto di opporsi all'analogo atto dell'altro genitore, in virtù del semplice principio della priorità, insufficiente per giustificare tale diversità di trattamento. La tardività del riconoscimento può infatti derivare dall'impossibilità del genitore ad effettuarlo per situazioni contingenti a lui non imputabili o addirittura per il divieto della legge (come nel caso di prole adulterina prima della riforma del 1975). Il genitore, quindi, che voglia «per secondo» accedere al riconoscimento può trovarsi limitato, «pur essendo senza colpa», da eventuali ricatti, pregiudizi o latenti rancori del genitore primo autore del riconoscimento, che, invece, non è soggetto ad alcun controllo anche se ha tardato a sua volta a riconoscere il figlio.

Secondo il giudice *a quo* tale disparità di trattamento non appare connessa ad una sostanziale diversità delle situazioni di fatto riferibili a ciascun genitore, poiché il legislatore prescinde dalla loro condotta, privilegiando il criterio della mera successione temporale rispetto a quello della imputabilità delle azioni umane.

L'intervento dell'autorità giudiziaria, essendo soltanto eventuale e successivo, si configura pertanto più che come un controllo sul riconoscimento tardivo come un controllo sull'esorbitante potere attribuito al genitore che ha riconosciuto per primo.

Sarebbe stato costituzionalmente corretto — conclude il Tribunale — che il legislatore avesse richiesto il controllo sull'interesse del minore infrasedicenne in ogni caso di riconoscimento tardivo e che avesse previsto l'autorizzazione del giudice in via preventiva, così come stabilito, in tema di attribuzione del cognome del figlio, dall'art. 262, ultima parte, del codice civile, nel testo modificato.

La rilevanza della questione risulta infine dall'impossibilità di decidere il ricorso del signor Lorenzini senza prima stabilire se le norme invocate siano costituzionalmente legittime.

Considerato in diritto

La domanda rivolta alla Corte dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, con l'ordinanza del 7 maggio 1979, tende ad ottenere una risposta che rientra nella sfera propria del potere legislativo. Il Tribunale *a quo*, infatti — nel delineare il profilo della condizione di svantaggio del genitore che, intendendo procedere al riconoscimento tardivo del figlio infrasedicenne, già riconosciuto dall'altro genitore, può esserne impedito dal mancato consenso di questo, superabile solo con una sentenza del Tribunale che tiene luogo del consenso mancante — propone un diverso trattamento che ristabilisca parità tra entrambi i genitori, assoggettandoli ad una autorizzazione giudiziale che valga a controllare l'idoneità del primo come del successivo riconoscimento a realizzare l'interesse del minore. È così prospettata una radicale ristrutturazione della norma che interpella la discrezionalità del legislatore e non il giudice della legittimità costituzionale.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente dichiarato la inidoneità dello strumento additivo o manipolativo quando non sia prospettata dal giudice *a quo* una soluzione univoca e costituzionalmente obbligata, ma soltanto una astratta possibilità di nuova produzione legislativa (v. sentenze n. 194 del 1984; nn. 230, 292 e 350 del 1985).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 250, commi terzo e quarto, del codice civile, sollevata dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

N. 9

Ordinanza 14 gennaio 1987

Art. 1, ultimo comma, legge 29 novembre 1962, n. 1680: Imposte di successione - coltivatori diretti eredi testamentari - regime tributario - assunta disparità di trattamento rispetto ai coltivatori diretti eredi legittimi - difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, legge 29 novembre 1962, n. 1680 (Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto) promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna sul ricorso proposto da Di Benedetto Gaetano ed altri, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 124 del 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 (Reg. ord. n. 165/1980), la Commissione tributaria di secondo grado di Enna, sul ricorso proposto da Di Benedetto Gaetano ed altri, ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680, in quanto non estende il trattamento tributario previsto per gli estranei, coltivatori diretti, nella ipotesi di successione testamentaria, anche ai parenti del *de cuius*, coltivatori diretti, che abbiano coltivato il fondo per oltre un quinquennio, e che siano eredi legittimi e non già testamentari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità della questione;

Considerato che l'ordinanza si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, senza fornire alcuna motivazione al riguardo;

che, restando del tutto inosservata la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

n. 10

Ordinanza 14 gennaio 1987

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Regione Puglia - beni ambientali - assoggettamento a vincoli di inedificabilità di zone comprese nel territorio della Regione - decreti del Ministero per i beni culturali e ambientali - ricorso regionale - intervenuta rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Puglia notificato il 7 aprile 1986, depositato in Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 21 del Registro 1986 per conflitto di attribuzione sorto a seguito di numero 57 decreti del Ministero dei beni culturali ed ambientali del primo agosto 1985, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30 del 6 febbraio 1986, concernenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico di varie zone della Regione Puglia;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 7 aprile e depositato il 28 aprile 1986 (Reg. confl. n. 21/1986), la Regione Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso n. 57 decreti del Ministero per i beni culturali e ambientali, recanti vincoli di inedificabilità di zone comprese nel territorio della ricorrente, adottati ai sensi del punto 2 del d.m. 21 settembre 1984 (decreto Galasso) e pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1986, deducendo che i suddetti decreti ministeriali sono lesivi della competenza regionale in materia di protezione delle bellezze naturali, derivante dagli artt. 117 e 118 Cost.; dall'art. 1 del d.P.R. n. 8 del 1972; dagli artt. 4, 80 e 82 del d.P.R. n. 616 del 1977; dagli artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, e 1-quinquies del d.-l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431;

che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la Regione Puglia, con atto depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1986, ha rinunciato al proprio ricorso e che la rinuncia medesima risulta accettata con dichiarazione dell'Avvocato dello Stato stesa in calce;

che, pertanto, il processo di cui trattasi va dichiarato estinto;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0059

n. 11

Ordinanza 14 gennaio 1987

Art. 57 legge regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60; n. 14 della tariffa allegata alla legge regione Piemonte 6 marzo 1980, n. 13; art. 4 legge regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79: Caccia - aziende faunistico-venatorie e riserve di caccia - tasse sulle concessioni regionali - determinazione dell'ammontare (art. 119 Cost.) - questioni già decise (sent. n. 271/1986) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge della Regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia); del n. 14 della tariffa allegata alla legge della Regione Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali); dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali), promossi con ordinanze emesse il 1° aprile 1986 dal Tribunale di Torino, il 22 novembre 1985, dal Tribunale di Roma (n. 24 ordinanze), iscritte ai nn. 434, da 471 a 482, da 495 a 506 del registro ordinanze 1986, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 41 e 42 della 1ª serie speciale del 1986;

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 1° aprile 1986 il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della l. Reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, nella parte in cui fissano l'ammontare della tassa di concessione regionale per le aziende faunistico-venatorie e le riserve di caccia nella misura di lire ottomila per ettaro;

che con la stessa ordinanza, in via subordinata, è stata sollevata anche, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968;

che con le altre ordinanze indicate in epigrafe, emesse dal Tribunale di Roma il 22 novembre 1985, è stata sollevata altresì, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l. Reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79, nella parte in cui fissa in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione regionale per le riserve di caccia;

Considerato che, vertendo su questioni analoghe, i giudizi vanno riuniti;

che con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271 questa Corte si è già pronunciata su questioni identiche, dichiarando costituzionalmente illegittimi, nelle parti impugnate, l'art. 57 della l. Reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e l'art. 4 della l. Reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79; dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13; dichiarando assorbita, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme su dette, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968;

che, pertanto, essendo stati gli artt. 57 della l. Reg. Piemonte n. 60 del 1979 e 4 della l. Reg. Lazio n. 79 del 1979 già dichiarati costituzionalmente illegittimi e non sussistendo ragioni, quanto alle altre norme impugnate, per discostarsi dalla precedente decisione, le questioni risultano già decise;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57 della l. Reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia); del n. 14 della tariffa allegata alla l. Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali); dell'art. 4 della l. Reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio), sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento all'art. 119 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0060

n. 12

Sentenza 16 gennaio 1987

Art. 18 d.-l. 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089; art. 1 d.-l. 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 589; art. 22, ultimo comma, legge 2 maggio 1976, n. 183; art. 59 d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; art. 1, terzo comma, d.-l. 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 aprile 1981, n. 163; artt. 23 e 25, legge 16 aprile 1973, n. 171: Industria e commercio - aziende operanti nel Mezzogiorno - sgravi contributivi - ambito di applicazione del beneficio e criteri di copertura finanziaria (art. 81 Cost.) - Non fondatezza della questione.

Art. 18 legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e art. 1 legge 4 agosto 1971, n. 589: Industria e commercio - aziende operanti nel Mezzogiorno - sgravi contributivi - applicabilità anche alle aziende a ciclo stagionale - condizione per la fruizione del beneficio - inosservanza (art. 3 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 18 legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (Conversione con modificazioni del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 concernente provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), 1 legge 4 agosto 1971 n. 589 (Conversione con modificazioni del d.l. 5 luglio 1971 n. 429 concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno); art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 1968 n. 1089; art. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971 n. 589; art. 22, ultimo comma, legge 2 maggio 1976 n. 183; art. 59 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218; art. 1, terzo comma, d.l. 28 febbraio 1981 n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1981 n. 163; artt. 23 e 25 legge 16 aprile 1973 n. 171, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 febbraio 1980 dal Pretore di Venezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Soc. Rado e Nardin ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 829 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 44 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 19 ottobre 1982 dal Pretore di Lecce nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Pispico Giuseppe ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 830 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 94 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 28 ottobre 1983 dal Pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra S.n.c. Casa di cura Villa S. Maria Center e l'I.N.P.S., iscritta al n. 1099 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 115 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 25 ottobre 1983 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e S.r.l. Centro Clinico Diagnostico G.B.Morgagni, Casa di cura, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 245 dell'anno 1984;

5) ordinanza emessa il 2 ottobre 1985 dal Pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Russo Giuseppe ed altro, iscritta al n. 890 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23/I ss. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., di Pispico Giuseppe, del Centro Clinico Diagnostico G.B. Morgagni nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Sebastiano Italia per Pispico Giuseppe, l'avv. Carlo Alessandro Pace per il Centro Clinico Diagnostico G.B. Morgagni, l'avv. Fabio Fonzo per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritento in fatto

I. — A) Nel corso di un procedimento civile introdotto ad istanza di taluni titolari di ristoranti o trattorie in Venezia, al fine di ottenere l'accertamento giudiziale del loro diritto agli sgravi contributivi di cui agli artt. 14 della legge 2 maggio 1976 n. 183, 18 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 e 23 della legge 10 aprile 1973 n. 171, il Pretore di quella città ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma da ultimo citata e dell'art. 25 della stessa legge n. 171/73, in relazione all'art. 18 della legge n. 1089/68, ravvisandone il contrasto con l'art. 81, comma quarto, Cost..

Il giudice *a quo*, premesso che il suddetto beneficio, già previsto dalla legge n. 1089/68 è stato esteso alle aziende industriali ed artigiane operanti nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia per effetto della censurata normativa, ha rilevato che, in via interpretativa, il concetto di azienda industriale risultante dalla normativa stessa è stato esteso fino a ricomprendervi anche i ristoranti perché queste aziende non sono strumentali a mere operazioni di esitazione di beni nello stesso stato in cui vengono acquistati dal titolare, ma provvedono alla somministrazione di servizi e di prodotti trasformati e manipolati fino a perdere gli originari caratteri, attraverso l'opera di personale qualificato e l'ausilio di apposite attrezzature meccaniche.

Dalla estensione della categoria degli aventi diritto allo sgravio contributivo consegue un proporzionale e rilevante accrescimento degli oneri finanziari, di cui non pare essersi tenuto conto nello stabilire la copertura finanziaria delle leggi attributive del beneficio e nell'indicare i mezzi per farvi fronte (artt. 19 e 20 d.l. 30 agosto 1968 n. 918 convertito con modificazioni nella citata legge n. 1089/68; art. 25 l. n. 171/73): di qui il contrasto della normativa censurata con l'art. 81, comma quarto, Cost., almeno con riferimento ai destinatari del suddetto beneficio non espressamente indicati o, comunque, tradizionalmente non rientranti nella categoria delle aziende industriali, ma ricomprensivi in via di interpretazione estensiva.

L'ordinanza, emessa il 5 febbraio 1980, regolarmente comunicata e notificata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 13 febbraio 1981 ed iscritta al n. 829 del registro ordinanze 1980.

B) Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'I.N.P.S. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

L'I.N.P.S., nella memoria depositata ha, in particolare, osservato che gli sgravi contributivi originariamente concessi alle aziende industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno (art. 18 l. n. 1089/68) implicavano un onere gravante sulla Gestione per l'Assicurazione contro la disoccupazione involontaria, alla quale affluivano i finanziamenti compensativi previsti dallo Stato (artt. 19 e 20 l. n. 1089/68). La determinazione di tali finanziamenti si fondava su di un calcolo statistico previsionale elaborato alla stregua dei bilanci della gestione-disoccupazione, fra le cui voci attive

figurava la contribuzione proveniente dalle aziende che, classificate dall'I.N.P.S. come industriali, provvedevano ai relativi versamenti, i quali, invece, non erano dovuti dalle imprese tradizionalmente considerate come commerciali a fini contributivi. Pertanto, la copertura finanziaria della legge attributiva del ripetuto beneficio era assicurata nei soli limiti in cui la categoria dei beneficiari coincideva con quella dei soggetti obbligati a contribuire alla gestione-disoccupazione, secondo l'inquadramento operato dall'Istituto stesso e considerato dal legislatore ai fini dei finanziamenti suddetti. Identiche considerazioni valgono anche riguardo alla legge n. 171/73 che ha esteso gli sgravi alle aziende industriali ed artigiane operanti in zone lagunari, essendosi in essa prevista la copertura finanziaria per oneri derivanti da interventi diversi da quelli della precedente previsione senza che vi sia stata alcuna modificazione dei criteri seguiti dal legislatore del 1968. In considerazione di tutto ciò, conclude la difesa dell'I.N.P.S., l'estensione, in via interpretativa, del novero dei soggetti beneficiari procura un'alterazione dell'equilibrio economico connesso al più ristretto ambito presupposto in quella data ed i maggiori oneri conseguenti non trovano la necessaria copertura finanziaria, producendosi, così, una situazione di anti-giuridicità ulteriormente aggravata dal fatto che lo sgravio contributivo è stato successivamente esteso *ope legis* (art. 3 l. 5 agosto 1978 n. 502) alle aziende alberghiere, ancora una volta senza previsione di copertura finanziaria.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce, in limine, l'inammissibilità della questione per manifesta irrilevanza: presupponendo l'argomentazione del giudice *a quo* l'esistenza di due diverse opzioni ermeneutiche, una delle quali soltanto (e cioè quella intesa ad estendere l'area di operatività soggettiva delle norme attributive del beneficio in questione) non conforme a Costituzione, avrebbe dovuto discenderne l'onere dello stesso giudice, in applicazione di un principio pacifico, di optare per l'interpretazione più ristretta ed, a suo avviso, legittima. In sostanza, nella specie, sarebbe stata rimessa all'esame di questa Corte una norma inesistente nell'ordinamento in quanto la sua enucleazione per via interpretativa appariva preclusa proprio dalla questione di costituzionalità relativamente ad essa sollevata.

Subordinatamente, nel merito, deduce l'infondatezza della questione sotto un duplice profilo:

a) perché l'obbligo di indicazione della copertura finanziaria si esaurisce con l'indicazione da parte del legislatore di mezzi corretti e non implica anche che questa comporti la garanzia certa della effettiva idoneità dei mezzi stessi alle necessità concrete imposte dalla spesa divisa: il che, del resto, appare particolarmente evidente in epoche di perdurante inflazione, nelle quali può sopravvenire facilmente un'insufficienza della copertura originariamente adeguata, per effetto della quale non si ha una egualmente sopravvenuta incostituzionalità della legge, ma semmai il presupposto di fatto per provvedere ad un suo rifinanziamento;

b) perché le disposizioni sulla copertura finanziaria della legge n. 171/73 vanno rintracciate non tanto nell'ambito di questa, quanto nel quadro della normativa di cui all'art. 19 della legge n. 1089/68 come successivamente modificata ed integrata.

Particolarmente rilevante in questo quadro è il disposto dell'art. 22 della legge 2 maggio 1976 n. 183, ove si prevede che i crediti dell'I.N.P.S. conseguenti agli sgravi contributivi vengono soddisfatti con operazioni di ricorso al mercato finanziario fino a concorrenza degli «importi risultanti dai rendiconti annuali dell'I.N.P.S.».

II. — A) Analoga questione, ancorché con specifico riferimento alla normativa che regola la materia degli sgravi contributivi concessi alle aziende industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno, è stata sollevata dal Pretore di Catania con due distinte ordinanze, emesse rispettivamente il 28 ottobre 1983 (R.O. n. 1099/83) ed il 2 ottobre 1985 (R.O. n. 890/85) nel corso di altrettanti procedimenti introdotti ad istanza, l'uno di una Casa di cura, l'altro di un Istituto di Vigilanza, per rivendicare i suddetti benefici.

Con la prima di tali ordinanze il Pretore ha così puntualizzato l'assetto normativo implicato dalla fattispecie sottoposta al suo esame:

a) con l'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 — convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089 — alle aziende di cui sopra è stato concesso uno sgravio contributivo del 10% delle retribuzioni soggette alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, per il periodo 31 agosto 1968-31 dicembre 1972; e un ulteriore sgravio, per il medesimo periodo, pari al 10% delle suddette retribuzioni corrisposte al personale assunto dopo il 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati presso l'azienda beneficiaria alla stessa data; tale sgravio aggiuntivo è stato elevato dal 10 al 20% per il personale assunto dall'1 gennaio 1971 ed il termine del 31 dicembre 1972 è stato prorogato al 31 dicembre 1980 per entrambi gli sgravi (art. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429 convertito con modificazioni in l. 4 agosto 1971 n. 589);

b) il provvedimento sulla copertura finanziaria occorrente per tali benefici, già preannunciato dall'art. 1 del citato d.l. n. 429/71, è stato poi effettivamente adottato con la l. 2 maggio 1976 n. 183, ivi prevedendosi (art. 22) la possibilità del Ministro del Tesoro di reperire i mezzi necessari mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino a concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'I.N.P.S.;

c) la validità delle disposizioni (indicanti il termine del 31 dicembre 1980) del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (aggiornato ed approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218) e così dell'art. 59 di tale T.U., è stata poi prorogata — per quanto interessa la fattispecie esaminata dal giudice remittente — a tutto il 30 settembre 1981 (art. 1 d.l. 28 febbraio 1981 n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981 n. 163).

Tanto premesso sull'identificazione della normativa implicata dalla fattispecie, il giudice *a quo* ha ritenuto la rilevanza della questione osservando che tale implicazione discende dalla necessità di considerare anche le case di cura ricomprese nel novero delle aziende beneficiarie degli sgravi, in quanto, alla stregua di una consolidata giurisprudenza, si deve ritenere il loro carattere industriale perché esse espletano una vera e propria attività organizzata diretta alla produzione di servizi.

In punto di non manifesta infondatezza, lo stesso giudice ha poi rilevato che la suddetta normativa (specificamente: art. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429 come convertito in l. 4 agosto 1971 n. 589; art. 22, ult. co., l. 2 maggio 1976 n. 183, art. 59 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 — in relazione tutti all'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, come convertito in l. 25 ottobre 1968 n. 1089 — e art. 1, comma terzo, d.l. 28 febbraio 1981 n. 36, come convertito in l. 29 aprile 1981 n. 163, nella parte in cui proroga la validità delle disposizioni sugli sgravi contenuti nel citato art. 59 del d.P.R. n. 218/78) si pone in contrasto con l'art. 81, comma quarto, Cost. perché le disposizioni sulla copertura finanziaria (art. 22 l. n. 183/76) non contengono alcuna determinazione dell'importo delle somme dovute all'I.N.P.S. a fronte degli sgravi disposti.

E, sebbene siffatta determinazione fosse stata prevista, dallo stesso legislatore, come necessaria (art. 1, comma quarto, d.l. n. 429/71), le suindicate disposizioni, intervenute, peraltro, dopo circa cinque anni da tale previsione, si sono limitate ad una mera indicazione dei mezzi atti ad assicurare le necessarie disponibilità. Risulta così spezzato il rapporto oneri-mezzi che solo può consentire il mantenimento di un dato equilibrio finanziario ed, in ipotesi, il ricorso al pubblico indebitamento è reso possibile — in difetto di puntuali previsioni espresse — per qualsiasi somma risultante dai rendiconti annuali dell'ente di previdenza.

Secondo il giudice *a quo* l'esposto profilo di illegittimità non è stato neanche rimosso dalle leggi successive che, prorogando la validità delle disposizioni a termine contenute nel d.P.R. n. 218/78 (e quindi anche quelle dell'art. 59 in materia di sgravi), hanno bensì disposto in ordine alle fonti di finanziamento dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno, ma non in ordine alla copertura finanziaria specificamente inerente ai menzionati benefici.

B) Le medesime norme sono censurate, in riferimento allo stesso parametro costituzionale, anche con la seconda delle ricordate ordinanze del Pretore di Catania, che è sostanzialmente motivata per *relationem* alla precedente, dopo una autonoma premessa concernente la asserita necessità di ricomprendere anche le imprese esercenti attività di vigilanza nel novero di quelle industriali, beneficiarie degli sgravi in questione.

C) Con altra ordinanza emessa il 25 ottobre 1983 (R.O. n. 279/84) anche il Tribunale di Catania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 d.l. n. 429/71, come convertito nella legge n. 589/71, 22, ultimo comma, l. n. 183/76 e 59 d.P.R. n. 218/78, in relazione all'art. 18 d.l. n. 918/68, convertito in l. n. 1089/68, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 81, comma quarto, Cost., non prevedono o non determinano il costo del beneficio degli sgravi contributivi riconosciuti alle imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno e, conseguentemente, non prevedono o non determinano i mezzi finanziari per far fronte alla relativa spesa.

Trattasi anche qui del problema della spettanza o meno degli sgravi suddetti ad una casa di cura, che il Tribunale ha ritenuto compresa nel novero delle aziende beneficiarie per ragioni identiche a quelle già svolte nell'identica fattispecie dal Pretore di Catania: di qui l'asserita rilevanza della questione, che poi, in punto di non manifesta infondatezza, è stata, a sua volta, motivata con considerazioni analoghe nella sostanza a quelle fatte proprie dal giudice testé menzionato.

In particolare, il Tribunale ha anche rilevato che già l'art. 18 della l. 1089/68, per effetto dell'interpretazione estensiva del concetto di impresa industriale, veniva a porsi in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. come

aveva già denunciato il Pretore di Venezia con l'ordinanza sopra ricordata: nella fattispecie, peraltro, il problema degli sgravi contributivi restava circoscritto ad epoche coperte soltanto dalle successive leggi di proroga del beneficio, riguardo alle quali, appunto, è stata proposta la censura in esame, difettando anch'esse, ad avviso del giudice *a quo*, della necessaria copertura finanziaria.

Anche secondo tale giudice, invero, il sistema di copertura previsto dall'art. 22 l. n. 183/76 (poi trasfuso nell'ultimo comma dell'art. 59 del T.U. di cui al d.P.R. n. 218/78 e quindi assoggettato alle proroghe che si sono susseguite circa l'efficacia delle disposizioni dello stesso T.U.: art. 1 d.l. n. 36/81 convertito in l. n. 163/81; d.l. n. 679/81 convertito in l. n. 13/82; d.l. n. 389/82 convertito in l. n. 546/82; l. n. 941/82; l. n. 192/83) appare del tutto astratto e generico, concretandosi praticamente in una norma in bianco che prevede spese ed assunzione di debiti senz'altro limite che l'esigenza di cassa della Tesoreria, apprezzata da un organo amministrativo (Ministero del Tesoro) e per di più sulla base di meri rendiconti dell'I.N.P.S.: il che palesemente contrasta con le esigenze di ordinato equilibrio delle finanze statali, salvaguardate dal citato precetto costituzionale.

D) In tutti i giudizi susseguenti alle tre ordinanze di cui sopra è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; l'I.N.P.S. si è costituito in quello promosso con la prima ordinanza del Pretore di Catania (R.O. n. 1099/83) e nell'altro promosso con l'ordinanza (R.O. n. 279/84) del Tribunale della stessa città, nel quale si è altresì costituito il Centro Chimico Diagnostico «Morgagni», parte privata nel giudizio *a quo*. Tutte le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 26 aprile 1984, n. 23 del 23 maggio 1986 e n. 245 del 5 settembre 1984.

E) L'Avvocatura dello Stato ha insistito per la declaratoria di infondatezza della questione deducendo in primo luogo che non esiste la presunta genericità della norma di copertura in quanto l'ammontare del ricorso al mercato da parte del Ministro del Tesoro trova la sua specifica determinazione limitativa per effetto del collegamento alla misura ed al tempo del rimborso richiesto dall'I.N.P.S. Né detto ricorso determina un'alterazione dell'equilibrio del bilancio statale in corso, in quanto le relative rate di ammortamento hanno decorrenza dall'anno successivo, così da poter essere valutate nel contesto dei nuovi equilibri ed in occasione delle scelte di politica economica afferenti al nuovo bilancio nel quale le rate stesse vengono a cadere. Inoltre, con decorrenza dall'anno 1979 (a seguito della legge n. 468/78: art. 14), nel bilancio di previsione dello Stato debbono trovare iscrizione anche le spese da coprire con specifiche operazioni di indebitamento, ivi comprese, quindi, gli oneri derivanti dagli sgravi in questione, iscritti sulla base dei dati di preconsuntivo forniti dall'I.N.P.S. e concorrenti a formare quelle poste passive che, unitamente alle entrate, costituiscono oggetto della manovra finanziaria contemplata dall'apposita legge.

L'I.N.P.S. ha depositato memorie di contenuto sostanzialmente adesivo rispetto alle eccezioni svolte dai giudici remittenti senza aggiungere nuovi argomenti.

Ha resistito, invece, a tali eccezioni, la parte privata contestando sia l'ipotesi di una illegittimità costituzionale «sopravvenuta» per effetto della dilatazione, in via interpretativa, del novero delle aziende beneficiarie degli sgravi, sia la presunta idoneità del meccanismo di copertura approntato dall'art. 22 della legge 183/76 a determinare imprevedibili squilibri di bilancio. Sul primo punto ha osservato che quella interpretazione, proprio per essere tale, non è stata creativa di diritti prima inesistenti, ma si è limitata a chiarire l'esatta portata delle norme attributive dei benefici in questione secondo l'intenzione del legislatore, alla stregua della quale erano da ritenere istituiti anche gli strumenti di copertura originariamente previsti (d.l. n. 918/68 conv. in l. n. 1089/68).

Estensioni in senso proprio sono state bensì operate, ma solo con leggi successive (es. art. 3 l. 5 agosto 1978 n. 502, per le aziende di somministrazione di alimenti e bevande), quando proprio in via interpretativa è apparso impossibile arricchire di nuove categorie quelle degli originari beneficiari degli sgravi.

Quanto al secondo punto e con specifico riferimento al periodo coperto dalle leggi di modificazione e di proroga dei benefici già concessi dalla legge n. 1089/68, ha affermato che, ai fini della osservanza dell'art. 81, comma quarto, Cost., rileva non tanto l'esatta determinazione della spesa da sostenere, quanto la sua determinabilità e che tale criterio è stato nella specie osservato, essendo stato il potere di indebitamento concesso al Ministro del Tesoro nei soli limiti degli importi emergenti dai rendiconti dell'I.N.P.S.. Sul punto ha richiamato i principi sanciti da questa Corte con la sentenza n. 1 del 1966, secondo la quale il citato precetto costituzionale esige che l'onere di copertura vada determinato con puntualità rigorosa solo relativamente a spese incidenti «sopra un esercizio in corso», mentre margini di elasticità e di discrezionale apprezzamento non possono non imporsi riguardo a spese destinate ad incidere su esercizi futuri.

Tutte le successive proroghe sull'attribuzione degli sgravi hanno riguardato anche l'operatività del meccanismo di copertura già previsto dall'art. 22 della legge n. 183/76, in quanto recepiti nell'ultimo comma dell'art. 59 del d.P.R. n. 218/78.

III. — A) Con ordinanza emessa il 19 ottobre 1982 (R.O. n. 830/82) il Pretore di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 e 1 della legge 4 agosto 1971 n. 589, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., non prevedono alcun criterio oggettivo da adottare ai fini di un retto calcolo degli sgravi contributivi da concedere alle ditte che operano a ciclo stagionale (nella specie: un'azienda trasformatrice della foglia di tabacco).

Il giudice *a quo* ha preliminarmente osservato che, sebbene la *ratio* delle suddette norme sia ravvisabile, là dove esse accordano lo sgravio contributivo aggiunto (del 10% delle retribuzioni corrisposte al personale assunto dopo il 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda alla stessa data: art. 18 l. n. 1089/68; misura elevata poi al 20%, con decorrenza dall'1 agosto 1971, limitatamente al personale assunto dall'1 gennaio 1971: art. 1 l. n. 589/71), nell'intento di favorire quelle imprese meridionali le quali, nonostante la difficile congiuntura economica, abbiano incrementato il numero dei dipendenti, la loro applicabilità non può essere esclusa nei confronti delle aziende operanti a ciclo discontinuo o stagionale: la lettera delle stesse norme sarebbe, infatti, tale da impedire siffatta esclusione. Il che, tuttavia, determinerebbe, ai fini *de quibus*, un'irrazionale disparità di trattamento fra tali aziende e quelle operanti a ciclo continuo oltre che delle prime fra loro, a seconda che l'attività sia o meno in corso alle date sopra indicate.

Invero, per quanto riguarda il primo aspetto della questione, la ritenuta operatività delle norme censurate nei confronti delle aziende a ciclo produttivo stagionale implica che queste, ove riprendano, dopo le dette date, l'attività sospesa ed all'uopo provvedano all'assunzione del personale necessario, si trovano a fruire, per tutte queste nuove assunzioni, dello sgravio aggiuntivo di cui sopra, anche se l'incremento occupazionale derivante dalla ripresa dell'attività è del tutto apparente in quanto, di norma, viene riassorbito quello stesso personale che già componeva l'organico aziendale al momento della cessazione dell'antecedente ciclo produttivo e che era stato licenziato per effetto della cessazione stessa. Viceversa, aziende industriali ed artigiane operanti a ciclo continuo e che mantengono, a differenza delle altre, un numero stabile di lavoratori occupati, non possono fruire del detto beneficio aggiuntivo. E ciò sebbene le prime, alla luce della segnalata *ratio legis*, appaiono degne di maggiore considerazione ai fini dell'attribuzione di benefici, proprio in quanto la continuità della loro attività non determina quelle fasi di disoccupazione conseguenti al tipico modo di operare delle seconde, le quali fasi, per effetto dell'irrazionalità di una previsione normativa non adeguatamente commisurata alla realtà di siffatte differenze, paradossalmente si risolvono in un fattore di vantaggio per esse.

La disparità di trattamento risulta, poi, aggravata dal fatto che la data posta come momento di riferimento per la verifica dell'intervenuto incremento occupazionale non risponde ad alcuna giustificazione oggettiva, per cui trattasi di un momento del tutto casuale. In conseguenza di ciò, può poi verificarsi il secondo profilo di disparità di trattamento che interessa le stesse aziende operanti a ciclo discontinuo ed il loro esclusivo ambito. Invero, per il fatto meramente casuale che a quella data una di tali aziende si trovi o no nella fase di svolgimento della propria attività dipende l'applicazione dello sgravio aggiuntivo, negata nella prima ipotesi ed ammessa, invece, nella seconda, allorché la ripresa del ciclo avvenga dopo la stessa data.

I richiamati aspetti di illegittimità della normativa censurata sono, inoltre, avvalorati con richiamo alla sentenza n. 185/76 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità di norme (art. 9 l. 12 marzo 1968 n. 334) in forza delle quali imprese dello stesso tipo erano tenute a versare contributi di differente onerosità non in relazione a loro diverse situazioni giuridiche o economiche, ma solo per il fatto, del tutto casuale, di avere già nel passato assunto obblighi contributivi propri del settore del commercio o di quello dell'agricoltura.

B) L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata pubblicata nella *G.U.* n. 94 del 6 aprile 1983.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; si sono costituiti l'I.N.P.S. ed il titolare dell'azienda, parte nel giudizio *a quo*.

L'Avvocatura dello Stato ha sollecitato la declaratoria di infondatezza della questione osservando che la presunta irrazionalità della disciplina censurata è, in realtà, una lacuna tecnica della stessa che può essere colmata in via interpretativa: se la *ratio legis* è quella di favorire gli incrementi di occupazione, l'applicabilità del beneficio deve

essere escluso tutte le volte in cui tale presupposto non si verifichi e, quindi, anche quando, come nella fattispecie, le assunzioni successive alle ricordate date del 30 settembre 1968 e dell'1 gennaio 1971 si limitino a ricomporre un organico aziendale già anteriormente esistente in quanto siano da ricondurre alle intrinseche e peculiari caratteristiche di ciclicità delle lavorazioni.

Anche secondo l'I.N.P.S. dovrebbe essere nella specie consentita un'interpretazione «costituzionalizzante» del tipo testé delineato. Ma la difesa dell'istituto previdenziale soggiunge anche che, ove essa si ritenga impossibile, non dovrebbero esservi dubbi sulla fondatezza della censura sollevata dal giudice *a quo*, attesa l'inammissibile ed irrazionale disparità di trattamento che si verificherebbe a tutto favore delle imprese operanti a ciclo discontinuo, le quali si vedrebbero premiate in relazione alla sola circostanza della ciclicità della propria attività, per le ragioni esposte con l'ordinanza di rimessione.

La difesa della parte privata ha insistito per la declaratoria di infondatezza della questione sotto vari profili: *a)* preliminarmente perché sarebbe mal posto il riferimento all'art. 3 Cost. Di tale norma si deduce, infatti, l'inapplicabilità nei confronti delle persone giuridiche e degli imprenditori, in quanto rispetto alle prime non è dato apprezzare quei requisiti (sesso, lingua, ecc...) con riferimento ai quali, tassativamente, la norma stessa vuole realizzate le condizioni di uguaglianza; mentre i secondi, per la specifica qualità loro conferita dalla natura dell'attività svolta, sono interessati all'area di operatività di altri precetti costituzionali come gli artt. 41 e 43 ai quali va, dunque, commisurata la legittimità della disciplina relativa allo svolgimento di siffatta attività. Precisa anche la difesa che tali affermazioni non risultano contraddette dalla giurisprudenza costituzionale, applicativa dell'art. 3 alle persone giuridiche (sent. n. 40/65; n. 25/66; n. 2/69 e n. 185/76) nei soli casi in cui una effettiva soggettività dell'ente collettivo faceva in realtà difetto ovvero in quelle in cui è apparsa particolarmente rilevante una situazione di immedesimazione fra dette persone e quelle fisiche che le compongono. Come, poi, la stessa giurisprudenza ha chiarito che l'art. 43 Cost. non interessa qualsiasi categoria di cose ma soltanto le imprese (Corte Cost., sent. n. 5/62), così, correlativamente, deve ritenersi che l'art. 3 Cost. non interessa qualsiasi soggetto giuridico ma solo le persone fisiche. *b)* In secondo luogo, sarebbe, comunque, da ritenere inesistente qualsiasi violazione del principio di eguaglianza. Erroneamente il giudice *a quo* ritiene finalità primaria della normativa sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, globalmente valutata, quella di incrementare i livelli occupazionali: tale finalità, pur non potendosi negare, è stata invece valutata dal legislatore sul piano delle risultanze effettuali di una politica intesa a promuovere l'industrializzazione del Mezzogiorno e la produttività delle aziende ivi operanti, nonché a rendere più competitive tali aziende, sul piano interno ed internazionale, assicurando loro una riduzione del costo del lavoro. In quest'ottica si giustifica agevolmente la scelta del legislatore di non escludere le imprese operanti a ciclo discontinuo dai benefici connessi alla ripresa della loro attività dopo le date di cui sopra: sono proprio queste le imprese che registrano una produttività già al limite della redditività, in quanto legata a ragioni stagionali e sovente soggetta al rischio di eventi estranei alla logica industriale, quale la possibile carenza di quantità e qualità della materia prima, conseguente ad imprevedibili cause naturali, sicché rispetto ad esse massimamente si apprezza l'opportunità di perseguire la politica di cui sopra, senza ingiuste discriminazioni rispetto alle imprese operanti a ciclo continuo, apparendo, così, ragionevole e giustificata la scelta suddetta operata dal legislatore, anche alla luce del principio per cui l'art. 3 Cost. non costituisce un criterio di mera uguaglianza formale e perciò consente al legislatore stesso di regolare diversamente situazioni ritenute diverse. (Corte Cost. n. 74/78; n. 40/65; n. 27/76; n. 73/79; n. 209/75). *c)* Le date con riferimento alle quali sono stati previsti i benefici in questione risultano coerentemente poste in relazione ad epoche imposte dall'entrata in vigore delle leggi attributive dei benefici stessi e perciò ne va negata la casualità. *d)* Non è pertinente il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 185/76, relativa a fattispecie non assimilabile alla presente. *e)* In ogni caso, le aziende che trasformano la foglia secca del tabacco allo stato sciolto nella provincia di Lecce hanno un ciclo produttivo di durata superiore ai sei mesi, onde non possono considerarsi stagionali e, pertanto, a maggior ragione se ne impone l'assimilabilità alle imprese che lavorano senza interruzioni del ciclo produttivo.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze dei Pretori di Venezia (R.O. n. 829/80), di Catania (R.O. nn. 1099/83 e 890/85), del Tribunale di Catania (R.O. n. 279/84) possono essere riunite e decise con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni connesse.

2. — Il Pretore di Venezia (R.O. n. 829/80) denuncia la illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 25 della legge 16 aprile 1973 n. 171, i quali hanno esteso alle aziende industriali ed artigiane operanti nel centro storico di Chioggia e nelle isole della laguna gli sgravi contributivi ordinariamente concessi ad analoghe aziende operanti nel Mezzogiorno con l'art. 18 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 di conversione, con modifiche, del d.l. 30 agosto 1968 n. 918.

Il Pretore di Catania (R.O. nn. 1099/83 e 890/85) ed il Tribunale di Catania (R.O. n. 279/84) denunciano la illegittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 5 luglio 1971 n. 429, conv. con modificazioni in legge 4 agosto 1971 n. 589; 22, ult. comma, della legge 2 maggio 1976 n. 183; 59 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218; art. 1, terzo comma, del d.l. 28 febbraio 1981 n. 36, conv. con modificazioni in legge 29 aprile 1981 n. 163, nelle parti in cui prorogano o incrementano il beneficio degli sgravi contributivi già concessi alle aziende industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno dall'art. 18 del d.l. n. 918/68, conv. con modificazioni in legge n. 1089/68, i quali, per la copertura dei relativi oneri, prevedono il ricorso al mercato finanziario da parte del Ministro del Tesoro.

A parere dei giudici remittenti, risulterebbe violato l'art. 81, ult. comma, della Costituzione perché:

a) la previsione della copertura finanziaria sarebbe generica;

b) mancherebbe, dei detti oneri, la determinazione, peraltro affidata ad un organo amministrativo (il Ministro del Tesoro) al quale sarebbe attribuito un potere teoricamente illimitato di indebitamento dell'erario e di aumento del passivo del bilancio;

c) gli sgravi riconosciuti ad aziende inserite nella categoria di quelle industriali solo in virtù dell'interpretazione delle norme di previsione operata dai giudici, risulterebbero privi della copertura finanziaria.

3. — Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dal Pretore di Venezia.

L'Avvocatura dello Stato all'uopo rileva che, a fondamento della denunciata illegittimità costituzionale, il giudice *a quo* pone la qualificazione di industriale dell'azienda parte nel giudizio conseguente all'interpretazione delle norme di previsione da lui stesso effettuata e ritenuta, poi, come ragione della dedotta violazione del precetto costituzionale.

Ed osserva che lo stesso giudice *a quo* può modificare il detto presupposto ed effettuare l'interpretazione delle norme che egli reputa adeguatrice della Costituzione e che porta all'esclusione della stessa azienda dal novero di quelle beneficiarie dello sgravio dei contributi previdenziali di cui trattasi, onde la irrilevanza della questione stessa.

L'eccezione non è fondata.

Invero, non può condividersi il detto rilievo che, peraltro, può estendersi anche alle questioni sollevate in giudizi le cui parti (Case di cura ed Istituto di vigilanza) sono state ritenute aziende industriali in base all'interpretazione delle norme di previsione effettuate dai giudici remittenti. È stato seguito l'indirizzo giurisprudenziale costante sia dei giudici di merito che della Corte di Cassazione; indirizzo giurisprudenziale che, come più diffusamente si dirà in seguito, non importa violazione dell'invocato precetto costituzionale.

4. — Nel merito le questioni non sono fondate.

Con la legge del 25 ottobre 1968 n. 1089, di conversione del d.l. n. 918/68, sono state emanate norme recanti anche lo sgravio di oneri sociali per favorire nel Mezzogiorno, tra l'altro, per quello che interessa, nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Lo sgravio è stato concesso:

a) a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, sul complesso dei contributi da corrispondere all'I.N.P.S. dalle aziende industriali ed artigiane che impiegavano dipendenti nei territori indicati nel d.P.R. n. 1523/67 nella misura del 10% delle retribuzioni assoggettate alle contribuzioni per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai dipendenti che effettivamente lavoravano nei suddetti territori;

b) e ulteriormente, sempre nella misura del 10% delle retribuzioni, calcolate come innanzi, per il personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda nei suindicati territori del Mezzogiorno alla data medesima ancorché lavoratori ad orario ridotto o sospesi.

L'art. 19 s.l. ha disposto che l'importo dello sgravio fosse posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'I.N.P.S. che vi avrebbe fatto fronte con un apporto dello Stato, determinato nell'ammontare (lire 466.500 milioni) da erogarsi in rate bimestrali anticipate con importi annuali determinati.

L'art. 20 s.l. ha stabilito che la copertura della spesa avvenisse con emissione, da parte del Ministro del Tesoro, di certificati speciali di credito su una somma determinata, nel complesso, in lire 466.500 milioni e suddivisa in varie annualità, dal 1968 al 1972.

Con il d.l. n. 429/71, conv. con modif. nella legge n. 589/71, lo sgravio contributivo a favore delle aziende industriali ed artigiane dislocate nei territori meridionali è stato prorogato al 31 dicembre 1980; lo sgravio aggiuntivo è stato elevato, per il personale assunto dall'1 gennaio 1971, dal 10 al 20%; lo sgravio supplementare del 10% è stato applicato sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970, depennando da questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quelli licenziati dopo la stessa data.

Conseguentemente, è stato elevato l'apporto dello Stato per gli anni 1971 e 1972 rispettivamente a 18 miliardi ed a 36 miliardi di lire; ed egualmente l'importo dei certificati speciali di credito emittibili dal Ministro del Tesoro.

È stato, inoltre, stabilito che un successivo provvedimento legislativo avrebbe determinato le somme che dovevano essere versate dallo Stato all'I.N.P.S. a partire dal 1973.

L'art. 14 della legge n. 183/76, in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980 ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende artigiane, nelle imprese alberghiere e nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal C.I.P.E., ha disposto lo sgravio contributivo di cui alla legge n. 1089/68 e successive modificazioni nella misura totale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'I.N.P.S.

Il quinto comma del successivo art. 22 ha disposto che dalle somme annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero del Tesoro si prelevassero le somme da versare all'I.N.P.S. per lo sgravio contributivo.

L'ultimo comma dello stesso articolo, per la copertura finanziaria ha autorizzato il Ministro del Tesoro ad effettuare, a decorrere dall'anno 1977 e per il periodo 1973-1980 di concessione dello sgravio contributivo ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del d.l. 5 luglio 1971 n. 429, conv. in legge 4 agosto 1971 n. 589, operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dello I.N.P.S. nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio delle opere pubbliche o con gli altri Istituti di credito a medio o lungo termine a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di leggi o di statuto, oppure il ricorso ad emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certificati di credito.

L'art. 23 della legge 16 aprile 1973 n. 171 ha disposto, a partire dalla sua entrata in vigore (2 maggio 1973), l'applicazione dell'art. 18 del d.l. n. 918/68, conv. con modifiche in legge n. 1089/68, anche ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane lavoranti effettivamente nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.

L'art. 25 della stessa legge ha previsto la copertura finanziaria di altre opere da effettuarsi nei suddetti territori.

L'art. 59 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, ha operato la sistemazione delle norme precedenti in un unico contesto.

L'art. 3 della legge 5 agosto 1978 n. 502, recependo l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 18 della legge n. 1089/68, ha sancito espressamente l'applicazione dello sgravio contributivo anche alle aziende alberghiere, fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali.

Inoltre, con decorrenza 1° luglio 1978, ha esteso l'applicazione delle norme di cui all'art. 14 della legge n. 183 del 1976 anche ai pubblici esercizi ed alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande.

Il d.l. n. 36 del 1981, conv. con modif. in legge n. 163/81, ha prorogato le disposizioni delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno fino al 31 dicembre 1981.

4.1 — Per quanto riguarda la fattispecie di cui ai giudizi *a quibus*, la Corte rileva che, per i periodi di tempo in cui sono avvenuti i fatti di causa, delle norme citate hanno rilievo solo quelle che si riferiscono agli anni dal 1973 al 1981.

Non riguarda la fattispecie di cui all'ordinanza del Pretore di Venezia l'art. 25 della legge 16 aprile 1973 n. 171 in quanto la copertura di quegli sgravi è contenuta nell'art. 1 d.l. n. 429/71, convertito con modif. in legge n. 589/71 e art. 22, ult. comma, legge n. 183/76.

5. — Così individuate le norme che hanno rilevanza per la questione da decidere, interessa considerare che esse si inseriscono nel quadro della politica che ha promosso l'incentivazione della industrializzazione del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro-Nord sia con la creazione di nuove industrie, sia con la ripresa, il potenziamento e l'aumento dell'attività produttiva delle imprese già esistenti mediante la riduzione del costo del lavoro, il tutto anche per favorire l'occupazione con la creazione di nuovi posti di lavoro.

Infatti, alla fiscalizzazione degli oneri sociali si fa ricorso nei momenti di particolare difficoltà. Lo Stato va incontro alle imprese che non investono e producono dannosi ristagni della produzione, accollandosi in parte i contributi che esse devono versare per ciascun dipendente all'Istituto di previdenza.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme richiamate, si considera che si è formato un indirizzo giurisprudenziale, ormai costante, in base al quale la qualificazione come industriale delle aziende beneficiarie degli sgravi contributivi si effettua con i criteri desumibili dall'art. 2195 del codice civile, per cui, sempre secondo il suddetto indirizzo, l'attività industriale è quella che ha per oggetto la produzione di beni e di servizi mediante l'organizzazione del lavoro altrui e che, attraverso l'utilizzazione della materia prima, l'elaborazione e la trasformazione dei vari fattori già raccolti o predisposti dall'imprenditore, tende ad un risultato economico nuovo.

Invece, l'attività commerciale è caratterizzata da una intermediazione nella circolazione di beni e di servizi che è tipica di chi rivende beni. Il prezzo risulta remunerativo della sola attività di rivendita, a differenza di quanto avviene per l'industria, per la quale il prezzo remunera sia il valore intrinseco della merce sia il costo inerente al ciclo produttivo ed ai servizi connessi. Può anche avvenire che il commerciante rivenda i beni dopo una certa lavorazione ma non risultano mai superati i limiti di una semplice operazione accessoria della rivendita.

In definitiva, si è rilevato che l'attività industriale produce beni e servizi che hanno una loro autonoma rilevanza, un certo carattere di novità ed una propria peculiare individualità.

Non è stato condiviso l'assunto della difesa dell'I.N.P.S., ribadito, peraltro, anche in questa sede, secondo cui la detta qualificazione doveva essere effettuata in base alla legge sugli assegni familiari mentre è stato riconosciuto l'aggancio effettuato dal legislatore alla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria come limite del numero delle aziende industriali beneficiarie.

Si è considerato che le leggi di previsione dello sgravio contributivo non contengono alcun rinvio o riferimento ad altre leggi di natura previdenziale e che, ai fini interpretativi, assumono rilievo lo scopo della legge e gli effetti che il legislatore ha voluto realizzare; ed inoltre, che la normativa sugli assegni familiari ha una propria finalità, quella, cioè, di attuare in modo continuativo il cd. salario familiare anche in osservanza dell'art. 36 Cost. Non si è mancato di osservare che, a questi ultimi fini, la classificazione delle imprese va fatta con provvedimento amministrativo e che, quindi, anche le leggi in esame si sarebbero dovute integrare con provvedimenti di tale natura. Il che, però, non è stato affatto previsto.

Oggetto di specifica valutazione da parte della giurisprudenza è stato anche il riferimento alla contribuzione dovuta per la disoccupazione involontaria ed alla relativa gestione a carico della quale è posto l'importo dello sgravio (art. 18, primo e ottavo comma, legge n. 1089/68 e successive leggi di proroga degli sgravi).

All'uopo si è precisato che il primo comma dell'art. 18, legge citata, individua i datori di lavoro che possono beneficiare dello sgravio (tra le altre, le aziende industriali) ed il periodo a cui questo si riferisce ed, inoltre, indica il minuendo della sottrazione da compiersi; il secondo comma indica solo il sottraendo, statuendo che si deve calcolare il 10% delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per la disoccupazione involontaria corrisposta ai lavoratori che effettivamente lavorano, depurato del compenso per lavoro straordinario. L'ottavo comma prevede che i datori di lavoro deducano l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per i contributi e non solo da quelle versate per la disoccupazione.

Trattasi, quindi, di dati meramente contabili e gestionali, tanto è vero che il legislatore, successivamente, nell'intento di allargare l'ambito di applicazione del beneficio, ha fatto riferimento alla gestione per il fondo pensioni (art. 14 legge n. 183 del 1976) anziché quella della disoccupazione.

Inoltre, è stato ritenuto possibile l'inquadramento di una stessa azienda nel settore industriale, ai fini dello sgravio contributivo, ed in quello commerciale, ad altri fini assistenziali e previdenziali (art. 3 legge n. 502 del 1978 a proposito degli alberghi).

Pertanto, conclusivamente, va affermato che l'inquadramento nel settore industriale delle case di cura, dei ristoranti, degli istituti di vigilanza ed il loro accesso al beneficio dello sgravio contributivo è la risultante dell'interpretazione delle norme di previsione secondo i comuni canoni ermeneutici.

Si deve, quindi, escludere il lamentato allargamento dell'ambito di applicazione della norma e della originaria copertura finanziaria a seguito e per effetto di una interpretazione giurisprudenziale estensiva, essendo le dette aziende già comprese nell'apprestata disciplina e già rientranti nella previsione del legislatore.

Conseguentemente, non ha alcun fondamento la lamentata violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., collegata alla pretesa interpretazione estensiva — essendo la copertura finanziaria rimasta negli originari limiti — della previsione normativa.

6. — Nella fattispecie, la denunciata violazione del richiamato precetto costituzionale si deve escludere anche alla stregua delle decisioni di questa stessa Corte. Si è ritenuto (sentt. nn. 1/66 e 22/68) che la norma costituzionale la quale, per le leggi diverse dal bilancio che importino nuove e maggiori spese, impone di indicare i mezzi per farvi fronte, riguarda i limiti sostanziali che il legislatore è tenuto ad osservare nella sua politica di spesa che deve essere contrassegnata non già dall'automatico pareggio del bilancio ma dal tendenziale equilibrio tra entrata e spesa. L'indicazione dei mezzi per fronteggiare nuove spese si riduce alla determinazione di un incremento di entrata che, in una visione globale del bilancio, assicuri il mantenimento dell'equilibrio complessivo del bilancio presente e dei bilanci futuri, senza pretendere di spezzarne l'unità.

L'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per fare fronte a nuove o maggiori spese va osservato con puntualità rigorosa per quelle che incidono sull'esercizio in corso per il quale è stato consacrato, con l'approvazione del Parlamento, l'equilibrio tra le entrate e le spese, nell'ambito di una visione generale dello sviluppo economico del Paese e della situazione finanziaria dello Stato.

Altrettanto rigore, per la natura stessa delle cose, non è richiesto per gli esercizi futuri.

Pertanto, per la copertura di spese future è ammessa la possibilità di ricorrere, oltre che ai mezzi consueti, quali nuovi tributi o l'inasprimento di quelli già esistenti, anche alla riduzione delle spese già autorizzate, all'accertamento formale di nuove entrate, all'emissione di prestiti ed, in genere, ad altre operazioni finanziarie che assicurino la raccolta di fondi; ed anche alla previsione non irrazionale e non arbitraria di una maggiore entrata in un equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare negli esercizi futuri e non in contraddizione con le previsioni del medesimo Governo, quali risultano dalla relazione sulla situazione economica del Paese e dal programma di sviluppo, sui quali punti la Corte potrà portare il suo esame nei limiti della sua competenza.

Non è richiesta una precisa, puntuale e rigorosa previsione della spesa che impegni più esercizi negli esatti termini e nell'esatto importo, ai quali, poi, debba corrispondere puntualmente una copertura essendo possibile effettuare il riscontro nei bilanci dei vari esercizi.

Non occorre che la legge di spesa debba necessariamente precisare, esplicitamente o implicitamente, l'entità delle somme da erogarsi in base ad essa, né che non possa rinviare al bilancio propriamente impegnato la determinazione dell'esatto importo e, quindi, l'effettiva erogazione. L'entità della spesa può essere determinata in ciascun singolo esercizio. Tanto più se, per sua natura, la stessa a priori è solo determinabile e solo a posteriori determinata nella sua esatta entità.

Il che è per quelle spese in esame.

7. — Procedendo all'esame dell'effettivo rispetto dei limiti innanzi richiamati per l'osservanza del precetto costituzionale, si rileva, anzitutto, che la spesa di cui trattasi si inquadra nei fini programmatici e negli indirizzi di politica economica orientati alla industrializzazione del Mezzogiorno, all'aiuto a zone depresse del Centro-Nord, all'incremento dell'occupazione, alla riduzione del costo del lavoro, il tutto ai fini della riduzione degli effetti negativi della congiuntura economica.

Per quanto, in particolare, riguarda la fattispecie, compreso l'onere finanziario conseguente all'estensione dello sgravio alle aziende industriali operanti in Venezia, Laguna e Chioggia (art. 23 legge n. 171 del 1973), per gli anni 1971 e 1972 è stata prevista (art. 20 legge n. 1089/68; art. 1 d.l. n. 429/71 e legge n. 589/71) l'emissione, da parte del Ministro del Tesoro, di certificati speciali di credito per gli anni dal 1973 al 1980, l'effettuazione, sempre da parte del Ministro del Tesoro, di operazioni di ricorso al mercato finanziario nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio o lungo termine a ciò autorizzati, oppure all'emissione di buoni poliennali del tesoro o di certificati di credito.

Eguualmente per l'anno 1981.

Non è oggetto di una specifica censura il ritardo con cui si è operato per gli anni dal 1973 al 1976.

Il collegamento con i rendiconti annuali dell'I.N.P.S., nei quali sono riportati nel loro preciso ammontare gli importi dei concessi sgravi contributivi e l'avvenuto rimborso delle relative somme da parte dello Stato, hanno assicurato l'operatività della copertura finanziaria.

Non rileva la mancata quantificazione, nella normativa impugnata, delle somme spese. Detta quantificazione, peraltro per sé molto difficile non potendosi riconoscere a priori l'esatto numero delle aziende richiedenti lo sgravio ed il preciso ammontare dell'importo degli sgravi contributivi, è avvenuta nei singoli bilanci relativi agli esercizi nei quali la spesa è stata effettivamente erogata.

Inoltre, l'inserimento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato è avvenuto nel bilancio dell'anno successivo all'indebitamento avendo avuto le stesse rate decorrenza da quell'anno.

Nel 1979 e per gli anni successivi è intervenuta la legge finanziaria, che è stata prevista (articolo 11 della legge 5 agosto 1978 n. 468) come mezzo di adeguamento delle entrate e delle uscite del bilancio statale per la realizzazione degli obiettivi di politica economica che impegnano il bilancio pluriennale ed annuale e la possibilità con essa di operare modifiche ed integrazioni delle disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato e su quello degli altri enti che si ricollegano alla finanza statale.

L'art. 14 ha stabilito l'iscrizione nel bilancio di previsione di tutte le autorizzazioni di spesa, comprese quelle per cui la legislazione vigente ha previsto la copertura mediante specifiche operazioni di indebitamento. Anche le somme corrispondenti all'ammontare degli sgravi contributivi da effettuarsi in base ai dati del preconsuntivo forniti dallo I.N.P.S. sono state direttamente iscritte nel bilancio di previsione e, quindi, hanno concorso a formare gli elementi di spesa che, unitamente all'entrata, hanno formato oggetto della manovra economico-finanziaria contemplata al fine di assicurare la copertura di tutte le spese da iscrivere al bilancio.

8. — Il Pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale degli artt. 18 legge 25 ottobre 1968 n. 1089 e 1 della legge 4 agosto 1971 n. 589 nella parte in cui non hanno previsto un criterio obiettivo da adottare ai fini di un retto calcolo degli sgravi contributivi da concedere alle ditte che operano a ciclo stagionale per disparità di trattamento con le aziende che operano a ciclo continuo (art. 3 Cost.).

Dalla considerazione che il fine primario della norma è quello di incentivare l'economia meridionale e soprattutto l'occupazione, prendendo come punto di riferimento una data certa in modo che l'operatore abbia un criterio generale e ben determinato al quale attenersi, il giudice *a quo* fa derivare l'impossibilità di una sottodistinzione tra imprese ad attività continua ed imprese ad attività ciclica.

Osserva, poi, che il riferimento alla data del 30 settembre 1968 per le aziende operanti nel Mezzogiorno comporta una evidente disparità di trattamento tra quelle lavoranti a regime continuo ed occupanti gran parte delle maestranze a quella data (così come in altro giorno dell'anno) e quelle in genere ed in specie del tabacco che, lavoranti a regime saltuario e stagionale, a quella data si sono trovate in periodo di totale sosta, sicché, riassumendo, dopo tale data, periodicamente, gli stessi operai che avevano lavorato nel periodo precedente e che avevano licenziato senza incremento di mano d'opera hanno locupletato una grande massa di contributi a scapito di altre ditte a lavorazione continua le quali hanno fatto grandi sforzi per mantenere il numero dei lavoratori occupati.

Lo stesso giudice *a quo* rileva anche una disparità di trattamento tra aziende a ciclo stagionale ma operanti in periodi diversi in quanto può avvenire che un'azienda abbia il pieno dei lavoratori proprio il 30 settembre 1968 ed il vuoto in un'altra data e, quindi, versa nella impossibilità di usufruire degli sgravi.

Egualeme nte ciò si verifica per la legge n. 589/71 che, ai fini dell'ulteriore sgravio cd. supplementare, fissa la data del 1° gennaio 1971.

Si richiama, infine, la sentenza di questa Corte n. 185/76 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che aveva sancito un'irrazionale discriminazione di trattamento solo in dipendenza di una circostanza di mero fatto.

9. — La questione è fondata.

È indubbio che la norma denunciata, prevedendo sgravi supplementari a favore di aziende che abbiano aumentato il numero dei lavoratori occupati o abbiano assunto nuovi lavoratori, ha lo scopo di favorire l'incremento dell'occupazione agevolando l'insediamento nel Mezzogiorno di nuove iniziative industriali o il potenziamento di quelle già esistenti di guisa che risulti accelerato lo sviluppo economico dell'area meridionale in conformità degli obiettivi prioritari del più generale piano di sviluppo economico del Paese.

Ai fini dell'accertamento dell'incremento occupazionale, il legislatore ha fatto riferimento ad un dato temporale che, peraltro, è collegato al momento della emanazione della normativa. Esso ha, quindi, una propria valenza logica e non è irrazionale. Deve, quindi, escludersi che il legislatore, esercitando la discrezionalità che gli compete, abbia commesso arbitrio.

È evidente la necessità della fissazione di uno spartiacque rispetto al quale si sarebbe potuto valutare un prima e un poi, per verificare il conseguimento della finalità della legge, cioè l'incremento occupazionale.

In primo luogo, in via generale, va dato atto della formazione di un indirizzo giurisprudenziale anche della Cassazione, secondo cui lo sgravio supplementare è concesso in relazione al solo personale assunto posteriormente alle date indicate (30 settembre 1968 e 1° gennaio 1971) e risultante, nel complesso, superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda nei territori del Mezzogiorno alla data medesima ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

Ed inoltre, per la concessione del beneficio, la norma ha preso a base la situazione occupazionale esistente al 30 agosto 1968 ed al 1° gennaio 1971, senza tener conto del fatto che le aziende che abbiano effettuato assunzioni di lavoratori siano state fino allora inattive o si siano costituite *ex novo* e disponendo, comunque, che nel numero dei lavoratori da considerare non si conteggino i lavoratori licenziati dopo la stessa data.

Alle suindicate date l'azienda deve anzitutto essere esistente, deve poi avere incrementato la produzione effettuando nuovi investimenti ed assumendo nuove maestranze, creando così una maggiore occupazione.

Sicché, la fiscalizzazione cd. supplementare opera solo a favore dell'occupazione cd. addizionale.

Secondo lo stesso indirizzo giurisprudenziale, le date suindicate devono rimanere ferme. Lo sgravio dei contributi va anche applicato alle aziende riattivate, per le quali si considera la differenza tra il numero di dipendenti occupati al momento dell'ultima cessazione o della sospensione dell'attività in epoca anteriore al 30 settembre 1968 o al 1° gennaio 1971 ed il numero (maggiore) degli occupati a date posteriori alle suddette (30 settembre 1968 e 1° gennaio 1971).

In altri termini, la determinazione del numero dei lavoratori occupati va operata in via di rapporto tra il numero dei dipendenti occupati nell'ultimo periodo di attività anteriore al 30 settembre 1968 e 1° gennaio 1971 e quello dei dipendenti assunti successivamente; e quest'ultimo numero deve essere maggiore del primo. E ciò in conformità dello scopo della legge.

Successivamente, l'art. 14 della legge n. 183/76 ha addirittura previsto lo sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro per i lavoratori nuovi assunti ed effettivamente occupati dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980.

È di tutta evidenza, quindi, che si richiada soprattutto l'attuazione di un incremento effettivo del numero dei lavoratori, il che non può ritenersi per le aziende che a quelle date abbiano sempre lo stesso numero di lavoratori compreso quelli assunti al posto dei licenziati.

Per quanto riguarda, però, le aziende a ciclo stagionale, cui appartengono le aziende manifatturiere di tabacco, si è formato un indirizzo giurisprudenziale, di recente anche della Corte di cassazione, secondo cui le dette aziende beneficiano dello sgravio contributivo anche se esse, nel nuovo ciclo stagionale, riassumono lo stesso numero di lavoratori nella mera presunzione che esse avrebbero avuto bisogno di un minor numero di lavoratori; cioè, in altri termini, allorché non si possa escludere che, se non godessero del beneficio, assumerebbero mano d'opera in minore quantità nei cicli produttivi successivi.

La Corte ritiene che la norma, intesa secondo il detto indirizzo giurisprudenziale, importi violazione del precetto costituzionale al quale il giudice *a quo* fa riferimento (art. 3 Cost.). Invero, esso importa una inammissibile disparità di trattamento tra le aziende industriali ad attività continua le quali, alle date fissate dal legislatore (30 settembre 1968 e 1º gennaio 1971), per beneficiare dello sgravio contributivo, devono attuare un effettivo e concreto aumento del numero dei lavoratori, rispetto a quello occupato in precedenza, mentre le aziende industriali a ciclo stagionale beneficiano dello sgravio contributivo anche se, nel nuovo ciclo di produzione, occupano lo stesso numero di lavoratori di quello del precedente ciclo, reputandosi per esse, come incremento occupazionale, il mantenimento dello stesso numero di lavoratori del precedente ciclo in una ipotetica e meramente supposta situazione di necessità di un numero minore di lavoratori.

Invece, una completa parità di trattamento deve sussistere tra le aziende industriali di vario tipo non avendo il legislatore, ai fini che interessano, distinto aziende a ciclo continuo da aziende a ciclo stagionale. Ed ha solo voluto incentivare la realizzazione di un incremento occupazionale concedendo il beneficio dello sgravio contributivo a quelle aziende che effettuano un concreto ed effettivo aumento di mano d'opera in una determinata epoca.

Una interpretazione che ha portato ad aumentare il numero dei beneficiari dello sgravio e, per giunta, anche senza un effettivo incremento occupazionale di mano d'opera e che non è consentita perché viola la lettera e la *ratio* della norma e, peraltro, risulta affetta anche da palese illogicità.

Tanto più che trattasi di una legge di indubbio carattere eccezionale che prevede un onere anche rilevante a carico del bilancio dello Stato che si è obbligato a ripianare il bilancio dell'I.N.P.S. tenendolo indenne dalla perdita economica che subisce per effetto della prevista diminuzione delle entrate conseguenti al disposto sgravio dei contributi.

Nulla rileva di contro che alcune aziende stagionali eventualmente non possono beneficiare dello sgravio contributivo per non avere aumentato in concreto ed effettivamente la mano d'opera occupata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi (R.O. nn. 829/80, 1099/83, 279/84, 890/85, 830/82):

a) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 18 legge 25 ottobre 1968 n. 1089 e 1 legge 4 agosto 1971 n. 589 nella parte in cui consentono l'applicabilità degli sgravi contributivi ivi previsti anche alle aziende che, operando a ciclo stagionale, nel nuovo ciclo produttivo non abbiano effettivamente aumentato il numero dei lavoratori rispetto a quelli occupati nel ciclo precedente;

b) dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, conv. con modif. in legge 25 ottobre 1968 n. 1089; 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429 conv. con modif. in legge 4 agosto 1971 n. 589; 22 ult. comma, legge 2 maggio 1976 n. 183; 59 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218; art. 1, terzo comma, d.l. 28 febbraio 1981 n. 36 conv. con modif. in legge 29 aprile 1981 n. 163; artt. 23 e 25 legge 16 aprile 1973 n. 171, sollevata dai Pretori di Venezia e Catania e dal Tribunale di Catania con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 81 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

n. 13

Sentenza 16 gennaio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Regione Lombardia - ferrovie gestite dalle «Ferrovie Nord Milano» - ristrutturazione e risanamento - contributi finanziari - legge regionale 29 ottobre 1985 - copertura della spesa - criteri e modalità - ricorso dello Stato (art. 81 Cost.) - Illegittimità costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 27 marzo 1985 e riapprovata il 29 ottobre 1985 dal Consiglio Regionale della Lombardia, recante «Rifinanziamento dell'art. 10 della legge regionale 3 marzo 1980, n. 22» promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 26 novembre 1985, depositato in cancelleria il 5 dicembre successivo ed iscritto al n. 45 del Registro ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Consiglio regionale della Regione Lombardia approvava il 27 marzo 1985 e riapprovava il 29 ottobre 1985, una legge recante disposizioni per il «Rifinanziamento dell'art. 10 della l. reg. 3 marzo 1980, n.22». Con ricorso 26 novembre 1985 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso, in via principale, giudizio di legittimità costituzionale di tale legge, deducendo la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.

Nel ricorso si premette che la l. reg. 3 marzo 1980, n. 22 (Contributi straordinari alla S.p.a. Ferrovie Nord Milano), all'art. 10 aveva stabilito che, al fine di anticipare l'attuazione del piano di ristrutturazione e risanamento delle ferrovie gestite dalla S.p.a. F.N.M. approvato dal consiglio regionale il 6 marzo 1979, attraverso un parziale rinnovo del materiale rotabile, la regione avrebbe concesso alla società contributi, a titolo di anticipazione di quanto dovute in base alla legge 8 giugno 1978, n. 297, fino alla concorrenza di lire 12 miliardi.

Gli artt. 12 e 13 della L. reg. n. 22 del 1980 avevano anche preveduto che la Società F.N.M., per ottenere l'erogazione del contributo, dovesse surrogare la Regione in tutti i diritti di credito vantati verso lo Stato ai sensi del precedente articolo 10 e che, allorquando la Società, dopo l'avvenuta surrogazione, avesse ottenuto dallo Stato in tutto o in parte il pagamento per il rinnovo e l'ammodernamento del materiale, il contributo regionale le sarebbe stato revocato o ridotto in misura corrispondente e le eventuali maggiori somme già versate avrebbero dovuto essere rimborsate alla regione. L'art. 15, dettando la norma finanziaria, al comma secondo, lett. B), aveva inserito nello stato di previsione delle entrate la seguente variazione: «nel titolo IV, categoria 3ª», «Entrate derivanti da rimborsi di crediti» è istituito il capitolo 4.3.1012 «Recupero delle somme anticipate alla F.N.M. per interventi di risanamento di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 4.000 milioni.

Ciò premesso, nel ricorso si osserva che il disegno di legge impugnato contiene disposizioni analoghe a quelle degli artt. 12 e 13 della l. reg. n. 22/80 disponendo (art. 1) che «per le finalità previste dall'art. 10 della l. reg. n. 22 del 1980 ed al fine di consentire il completamento della fornitura di materiale rotabile destinato alla ristrutturazione e al

risanamento delle ferrovie gestite dalle Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. è autorizzata per il 1985 la concessione di un contributo in capitale di l. 6.000 milioni, a titolo di anticipazione, ad integrazione degli interventi già disposti dal titolo III della citata L. R. n. 22 del 1980 e la conseguente iscrizione di detto importo negli stati di previsione delle entrate e delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1985». La copertura di tale spesa è stata effettuata prevedendo (art. 4) che la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.1012 «Recupero delle somme anticipate alle F.N.M. per interventi di risanamento di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297» è incrementata di L. 6.000 milioni.

Secondo il Presidente del Consiglio il disegno di legge impugnato viola l'art. 81 Cost. in quanto prevede che, per far fronte alla spesa disposta dall'art. 1, siano destinate somme previste come assegnabili dallo Stato alle F.N.M., mentre la Corte costituzionale, con la sent. n. 54 del 1983, ha già ritenuto che coperture di spesa di tal genere non soddisfano al precetto dell'art. 81, quarto comma.

Nel ricorso si sottolinea al riguardo che nel disegno di legge, all'entrata sono imputate somme, di cui non è normativamente previsto che debbano affluire alla Società F.N.M. prima della fine dell'esercizio e la cui percezione da parte della regione è pertanto collegata ad una erogazione che prima della chiusura dell'esercizio può mancare.

2. — Dinanzi a questa Corte si è costituita fuori termini la Regione Lombardia, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato in diritto

3. — Pregiudizialmente deve dichiararsi l'irricevibilità dell'atto di costituzione della Regione Lombardia, avvenuta dopo il decorso del termine perentorio previsto dagli artt. 34 e 25 della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 23 delle norme integrative 16 marzo 1956.

4. — Il presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto, in via principale, giudizio di legittimità costituzionale avverso la legge approvata dal Consiglio regionale della Regione Lombardia il 27 marzo 1985, riapprovata il 29 ottobre 1985, recante disposizioni sul «Rifinanziamento dell'art. 10 della l. reg. 3 marzo 1980, n. 22». Ha dedotto la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., affermando che nella legge impugnata non è prevista un'adeguata ed effettiva copertura degli oneri finanziari ad essa conseguenti.

La questione è fondata.

5. — La legge impugnata, integrando gl'interventi già disposti con la legge reg. 3 marzo 1980, n. 22 (recante «Contributi straordinari alla S.p.a. Ferrovie Nord Milano») prevede (art. 1) — al fine di consentire il completamento della fornitura di materiale rotabile destinato alla ristrutturazione ed al risanamento delle ferrovie gestite dalle Ferrovie Nord Milano — l'anticipazione di un contributo di sei miliardi di lire, proseguendo l'intervento previsto a tal fine dalla legge regionale n. 22 del 1980. Detto contributo è destinato ad essere erogato, a domanda, previa «surrogazione» della Regione da parte delle Ferrovie Nord Milano «in tutti i diritti della stessa società per i crediti da essa vantati nei confronti dell'amministrazione dello Stato, nei limiti dell'ammontare del contributo concesso» (art. 2). La copertura della spesa inerente alla concessione del contributo è stata prevista (art. 4) iscrivendo in bilancio, tra le entrate, l'introito di sei miliardi di lire, che dovrebbe derivare dal rimborso delle somme anticipate, in conseguenza della «surrogazione» della Regione nei crediti delle Ferrovie Nord Milano verso lo Stato, per contributi dovuti ai sensi della l. 8 giugno 1978, n. 297.

Questa Corte ha già affermato il principio (Sent. 8 marzo 1983, n. 54), secondo il quale la copertura finanziaria di leggi regionali, che prevedono anticipazioni a privati di contributi a carico dello Stato, previa cessione alla Regione del relativo credito, non può essere correttamente disposta mediante la semplice previsione (tra le entrate, dell'incasso, in un momento futuro ed incerto, delle medesime somme) operata attraverso la cessione del credito verso lo Stato. In tal modo, infatti, l'anticipazione viene a configurarsi come una partita di giro, mentre essa implica un esborso effettivo. Tale esborso si verifica con il realizzarsi dei presupposti che l'autorizzano e si differenzia, dunque, strutturalmente e funzionalmente dalla partita di giro. Ne deriva che, costituendo l'anticipazione «un nuovo onere a carico del bilancio regionale», «la relativa copertura va reperita, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost., attraverso i mezzi consueti: cioè con quelle fonti di finanziamento della spesa che consentono di non alterare nel corso dell'esercizio i dati impostati nel bilancio di previsione» (Corte cost. sent. 8 marzo 1983, n. 54, cit.).

Sulla base di tali principi, deve affermarsi l'inidoneità del citato art. 4 della legge impugnata ad adempiere al precetto dell'art. 81 Cost. Infatti, esso prevede la copertura degli oneri finanziari, che la legge comporta, con il recupero delle somme anticipate in seguito all'erogazione (e all'incasso) dei contributi statali alle Ferrovie Nord Milano ai sensi della l. 8 giugno 1979, n. 297. In tal modo si fa riferimento ad un introito del tutto incerto nell'an e nel quando, giacché, secondo l'art. 12 della l. 3 marzo 1980, n. 22, l'anticipazione è erogata senza che esista la certezza (oltre che la esigibilità) del credito delle Ferrovie Nord Milano verso lo Stato. Infatti, detto art. 12 — che disciplina le anticipazioni ex art. 10

della l. n. 22 del 1980, alle quali la legge impugnata si riferisce — prevede l'erogazione delle anticipazioni, fra l'altro, a condizione che le Ferrovie Nord Milano abbiano «esperito apposite gare, previo avviso al pubblico, sulla base delle modalità e delle specifiche tecniche che saranno approvate dalla giunta regionale» per l'acquisto del materiale rotabile. Non si fa alcun riferimento al previo positivo esperimento anche delle procedure amministrative necessarie, affinché alle Ferrovie Nord Milano siano effettivamente concessi i contributi previsti dalla l. 8 giugno 1978, n. 297, nei limiti degli stanziamenti disponibili.

Ne deriva che alla spesa inerente all'attuazione delle previsioni della legge impugnata è connessa una copertura finanziaria del tutto aleatoria. Pertanto la normativa censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia approvata il 27 marzo 1985 e riapprovata il 29 ottobre 1985 (recante disposizioni per il «Rifinanziamento dell'art. 10 della legge regionale 3 marzo 1980, n. 22»).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 16 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0064

n. 14

Sentenza 16 gennaio 1987

Art. 147, ottavo comma, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (t.u. delle leggi sul Mezzogiorno): Industria e commercio - consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale - espropriazione per pubblico interesse - determinazione dell'indennità - miglioramento e spese effettuate sui fondi dopo la costituzione dei consorzi - non computabilità (art. 42 Cost.) - incofigurabilità di un vincolo preordinato all'espropriazione - Non fondatezza della questione.

Art. 147 d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (t.u. delle leggi sul Mezzogiorno): Industria e commercio - consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale - espropriazione per pubblico interesse - determinazione dell'indennità - miglioramenti e spese effettuate sui fondi dopo la costituzione dei consorzi - non computabilità - limitazione della libertà di iniziativa economica - irragionevolezza (art. 41 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 145, primo comma, 146, primo comma, e 147, ottavo comma, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 «Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno», promosso con ordinanza emessa il

23 maggio 1979 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Rizzo Francesco ed altro e Prefetto di Catania ed altro iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 325 dell'anno 1979;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore prof. Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio di opposizione alla stima, instauratosi in seguito all'esproprio di alcuni terreni in favore del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Caltagirone, il Tribunale competente, dovendo decidere sull'indennizzabilità dei miglioramenti apportati ai fondi dal momento della costituzione del consorzio (avvenuta con d.P.R. 10 novembre 1964, n. 1480) fino all'emanazione del provvedimento ablativo (8 settembre 1970) o, comunque, alla pubblicazione del piano regolatore dell'area di sviluppo industriale (approvato con d.P.C.M. 1° agosto 1969), ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, — che esclude espressamente la predetta indennizzabilità — in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 41 Cost.

L'ordinanza di rimessione prende le mosse da una precedente pronuncia di questa Corte (n. 260/76) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, delle norme contenute nei commi 1 e 9 dello stesso articolo 147, nella parte in cui consentono, ad opera dei piani regolatori delle aree dei nuclei di sviluppo industriale, l'imposizione di vincoli di destinazione alla proprietà privata senza prefissione di un termine di durata e senza previsione di un indennizzo. Rilevò, in quella occasione, questa Corte che l'approvazione del piano regolatore di un'area di sviluppo industriale determina un'immediata limitazione dei poteri di godimento e disposizione concretantesi nella «menomazione della possibilità e convenienza pratica di investimenti a scopo di miglioramento o trasformazione delle colture agricole esistenti e di sviluppo di ogni altra iniziativa o attività economica diversa dall'insediamento industriale», e che tale limitazione viola il principio sancito dal terzo comma dell'art. 42 Cost. non tanto in se stessa, quanto per la mancanza di una precisa determinazione della durata del vincolo imposto.

Il giudice *a quo* ritiene che analoghe conseguenze produce la norma della cui costituzionalità dubita. Sostiene, al riguardo, che il principio sancito in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione dall'art. 147, ottavo comma, per cui: «in ogni caso... non si dovrà tener conto di miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del consorzio...» comporta, di fatto, più che la menomazione della «convenienza pratica» un vero e proprio blocco degli investimenti a scopo di miglioramento o di trasformazione delle colture agricole esistenti, e cioè un vincolo al potere di godimento dei singoli proprietari costretti al più assoluto immobilismo per evitare il rischio di vedere del tutto vanificati, in caso di espropriazione, gli eventuali investimenti effettuati per la trasformazione o il miglioramento dell'immobile.

Tale vincolo nascendo dal momento della costituzione del consorzio — quando cioè mancano ancora i piani regolatori e non è pertanto possibile individuare gli interventi e le aree interessate alle espropriazioni — avrebbe, da un lato un'incidenza spaziale ingiustificatamente estesa all'intero comprensorio e, dall'altro, una durata temporale indeterminata non essendo previsto alcun termine per l'adozione da parte dei consorzi dei relativi piani regolatori. E proprio quest'ultimo aspetto indurrebbe a ritenere la natura espropriativa del vincolo e, quindi, il contrasto con l'art. 42, terzo comma, Cost.

Ritiene, peraltro, il Tribunale remittente che la stessa norma violi anche l'art. 41 Cost., in quanto l'incidenza spaziale e temporale del limite da essa imposto all'iniziativa economica privata sarebbe sproporzionata rispetto all'utilità sociale che il legislatore avrebbe inteso perseguire con la norma impugnata.

Si osserva, infatti, al riguardo che il fine di prevenire e scoraggiare eventuali manovre speculative dei privati poteva essere più congruamente consentito facendo decorre la non indennizzabilità dei miglioramenti e delle spese dal momento di adozione dei piani regolatori (in presenza cioè di un preciso e definito quadro degli interventi e delle aree interessate ai conseguenti provvedimenti ablativi) oppure dalla data di costituzione del consorzio ma con previsione dell'adozione contestuale, o a brevissimo termine, dei relativi piani regolatori.

L'estensione del vincolo all'intero comprensorio del consorzio e per una durata indeterminata, integrerebbe invece un'arbitraria restrizione alla libertà di iniziativa economica.

Non si sono costituite parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — Sono sottoposte al giudizio di questa Corte le questioni di costituzionalità, con riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, dell'art. 147, ottavo comma, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (T.U. delle leggi sul Mezzogiorno) il quale prevede che: «in ogni caso, nella determinazione della indennità, non si dovrà tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del consorzio, ai sensi dell'art. 145, comma primo».

Con l'ordinanza di rimessione il giudice *a quo* prospetta che la predetta norma, escludendo dal computo dell'indennità di espropriazione — relativamente alle aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno — i miglioramenti e le spese effettuati dopo la costituzione del consorzio, sarebbe costituzionalmente illegittima per contrasto:

a) con l'art. 42, terzo comma, Cost., in quanto, provocando sostanzialmente la cessazione di qualsiasi attività di incremento del fondo dal momento della costituzione del consorzio, comprimerebbe a tempo indeterminato (non essendo previsto alcun termine per l'adozione dei piani regolatori) il potere di godimento della proprietà, costituendo, sia pure in forma indiretta, un vincolo a carattere espropriativo per il quale non è previsto alcun indennizzo;

b) con l'art. 41 Cost., in quanto, facendo decorrere il vincolo predetto dal momento della costituzione del consorzio, anziché da quello dell'adozione del piano regolatore di sviluppo, limiterebbe ogni iniziativa di incremento migliorativo dei fondi imponendo un vincolo incongruo rispetto all'esigenza di prevenire manovre speculative atte ad incidere sulla determinazione dell'indennità di esproprio.

2. — È utile, in via preliminare, precisare che la norma in parola risulta abrogata dall'art. 172 d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ma la questione appare tuttora rilevante per gli effetti prodotti dalla norma stessa durante la sua vigenza ed in particolare, per i rapporti tuttora pendenti, come quello che ha dato luogo al presente giudizio.

3. — La questione posta con riferimento all'art. 43, terzo comma, Cost., non è fondata.

Nel prospettare tale questione il giudice *a quo*, come si è in precedenza rilevato, parte dal presupposto che la non indennizzabilità dei miglioramenti si concreterebbe, sia pure in forma indiretta, in un vincolo, in quanto limiterebbe le facoltà di godimento del bene.

Al riguardo si osserva che la nozione di vincolo, come considerata dalla giurisprudenza di questa Corte, consiste essenzialmente nella destinazione a titolo particolare di un bene in vista di una sua determinata utilizzazione ed anche per i vincoli preordinati all'espropriazione ci si è attenuti a tale nozione (v. in particolare la sentenza n. 260 del 1979 con richiamo alla sentenza n. 55 del 1968) ritenendosi, appunto, l'illegittimità costituzionale delle norme che consentivano l'imposizione di vincoli di destinazione senza la previsione di un termine di durata.

Per quel che riguarda la norma denunciata, l'esclusione dei miglioramenti dalla previsione di indennizzo non ha lo scopo di imprimere una destinazione particolare ai fondi inclusi nel comprensorio del consorzio, altre essendo le disposizioni contenute nello stesso testo normativo che tendono a questo fine.

Non può perciò condividersi la prospettazione del giudice *a quo* circa la configurazione di un vincolo, sia pure indiretto, che nascerebbe dalla norma censurata, in quanto essa ha invece le finalità di incidere sulle modalità di determinazione dell'indennità, profilo questo diverso da quello prospettato dall'ordinanza di rimessione.

4. — Fondata invece è la seconda questione sollevata con riferimento all'art. 41 Cost. e che riguarda il termine a partire dal quale i miglioramenti effettuati non possono essere considerati ai fini della determinazione dell'indennizzo.

La norma appare chiaramente ispirata alla *ratio*, già considerata da varie leggi in materia di espropriazione (art. 43 legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 legge 17 agosto 1942, n. 1150) di non computare l'incremento arrecato da opere effettuate al solo scopo di conseguire un indennizzo maggiore.

Questa *ratio* non può però limitare la libertà di iniziativa economica oltre la misura che ragionevolmente può apparire consentita dalle finalità che si intendono perseguire. Per questa ragione — spettando alla Corte il giudizio di congruità tra mezzi e fini (sent. n. 78 del 1970, n. 20 del 1978, n. 231 del 1985) e valutandosi perciò il bilanciamento dei contrapposti interessi (sent. n. 300 del 1983) — deve essere condivisa la censura circa l'incongruità della disposizione in parola che esclude l'indennizzabilità di miglioramenti compiuti fin dalla data di costituzione del consorzio, anziché da quella di inclusione delle aree nel piano regolatore.

Devesi rilevare, difatti, che lo statuto del consorzio indica l'ambito territoriale del consorzio stesso che è molto più ampio di quello del piano; ciò fa apparire del tutto eventuale la possibilità per i fondi inclusi in tale territorio di una loro attrazione nel piano non ancora formato.

È invece dal momento della pubblicazione di questo, con la possibilità dell'adozione di misure di salvaguardia, che i fondi vengono con precisione individuati e destinati alla successiva espropriazione e quindi, è con riferimento alla data di pubblicazione del piano che si manifesta l'esigenza di prevenire le possibili manovre speculative poste in essere con miglioramenti apportati al solo fine di incrementare la misura dell'indennizzo.

5. — Sotto questo profilo e nei sensi anzidetti, apparre perciò in contrasto con l'art. 41 Cost. la disposizione di cui all'art. 147, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, che esclude dal calcolo dell'indennizzo i miglioramenti eseguiti dalla data di costituzione del consorzio, anziché da quella di pubblicazione del piano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, ottavo comma, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (T.U. delle leggi sul Mezzogiorno), sollevata con riferimento all'art. 42 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;*

b) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, ottavo comma, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (T.U. delle leggi sul Mezzogiorno), nella parte in cui esclude dal calcolo dell'indennizzo i miglioramenti eseguiti sul fondo espropriato dalla data di costituzione del consorzio per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, anziché da quella di pubblicazione del piano regolatore del consorzio stesso.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0065

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Ordinanza emessa il 22 dicembre 1986 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Pellizzoli Olga e I.N.A.D.E.L. (Reg. ord. n. 816/1986).

Art. 76, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761: Servizio sanitario nazionale - personale trasferito alle unità sanitarie locali in attuazione della legge n. 833/1978 - previdenza - iscrizione obbligatoria all'I.N.A.D.E.L. con conversione dell'indennità di anzianità, già maturata presso l'ente di provenienza, «in indennità premio di servizio» - impossibilità, per effetto di tale conversione, di conseguirla, in seguito a dimissioni volontarie, per i dipendenti che non abbiano raggiunto i venticinque anni (artt. 3 e 36 Cost.).

IL PRETORE

Nella causa n. 2560/86 promossa da Pelizzoli Olga col proc. dom. avv. Verna contro I.N.A.D.E.L. col proc. dom. avv. Bavaro.

L'eccezione di incostituzionalità appare non manifestamente infondata.

Si discute nella presente causa del diritto della ricorrente a percepire le indennità di anzianità maturata presso l'I.N.A.M. per il periodo 16 marzo 1967-31 dicembre 1980, versata all'I.N.A.D.E.L. dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Invero la predetta ricorrente a seguito della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è stata assegnata alla u.s.s.l. n. 75 (comune di Milano) ove ha prestato attività lavorativa dal 1° gennaio 1981 al 10 novembre 1984, data in cui ha rassegnato le dimissioni volontarie.

Non avendo maturato 25 anni ai sensi art. 2, primo comma, lett. c), della legge 8 marzo 1968, n. 152, l'I.N.A.D.E.L. ha rifiutato alla lavoratrice ricorrente la indennità di anzianità versata dal Ministero del tesoro, assumendo che la stessa avrebbe ormai conseguito ex art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la natura di indennità di premio di servizio.

Detto art. 76 va senz'altro interpretato nel senso in cui lo intende l'I.N.A.D.E.L.

Tuttavia lo scrivente ritiene di sollevare eccezione di incostituzionalità.

In rito la rilevanza della questione è evidente atteso che se la predetta norma dovesse essere dichiarata illegittima, spetterebbe alla lavoratrice ricorrente la indennità di anzianità che rivendica e che invece la norma censurata le impedisce di ricevere.

Nel merito la questione appare fondata, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Lo scrivente si riporta alle argomentazioni che la stessa Corte costituzionale ha adottato per dichiarare illegittimo con sentenza 27 giugno 1968, n. 75, l'art. 2120, primo comma, del c.c.

La deroga contenuta nell'art. 76 del d.P.R. n. 761/1979 non sembra giustificata dal trasferimento del personale alle u.s.s.l. per cui la indennità di anzianità si trasforma in indennità premio di servizio, e rimane assoggettata alla diversa disciplina di quest'ultima, che la Corte costituzionale con sentenza 10 marzo 1983, n. 46, ha già dichiarato legittima anche nella parte, che qui interessa, in cui prevede un diritto alla liquidazione al compimento dei venticinque anni in caso di dimissioni volontarie.

Invero si tratta di una illegittimità espropriazione di un diritto già certo e liquido (anche se non ancora esigibile), tanto più arbitraria in quanto attuata di autorità e senza concedere alcuna opzione al dipendente (vedi invece art. 75 del d.P.R. n. 761/1979).

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancellazione l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 22 settembre 1986

Il pretore: BONAVITACOLA

87C0037

Ordinanza emessa il 22 gennaio 1986 dal pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Fratolocchi Leonardo (Reg. ord. n. 817/1986).

Art. 530, primo e secondo comma, del cod. pen.: Corruzione di minorenni - induzione di persona minore dei sedici, ma maggiore dei quattordici anni, a commettere atti di libidine - esclusione del potere del giudice di valutare se il minore abbia una maturità etico-intellettuale tale da dare al consenso da lui eventualmente prestato efficacia scriminante (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Visto il procedimento penale contro Fratolocchi Leonardo, imputato del reato di cui all'art. 530, secondo comma, del codice penale perché induceva il minore infrasedicenne Di Clauio Gianni a compiere atti di libidine sulla persona del colpevole tanto che il minore Di Claudio sodomizzava esso imputato. Con la recidiva. In Fermo verso la metà di marzo 1983;

Atteso che il difensore dell'imputato ha sollevato in udienza questione di legittimità costituzionale dell'art. 530, primo e secondo comma, del codice penale nella parte in cui preclude al giudice penale il potere di valutare quale sia nella fattispecie concreta l'effettivo grado di sviluppo della personalità del minore e di accertare, quindi, se il consenso da questi prestato possa avere efficacia scriminante ai sensi dell'art. 50 del codice penale perché prestato da minore di età compresa tra i 14 ed i 16 anni che ha raggiunto un adeguato livello di maturità;

Atteso che la questione proposta è rilevante nel giudizio in corso, in quanto, ove l'eccezione venga accolta e la norma dichiarata incostituzionale, il giudice avrebbe la possibilità di accertare se il consenso prestato dal minore soggetto passivo del reato, possa avere o meno efficacia scriminante con la conseguente assoluzione dell'imputato, nel caso affermativo;

Ritenuto che la questione non è manifestamente infondata sulla considerazione che i minori infraquattordicenni sono considerati dalla legge con coerenza logica e sistematica immaturi sia che essi siano soggetti passivi del reato e sia che ne siano i soggetti attivi, laddove l'art. 98 del codice penale ha stabilito che la maturità deve essere accertata di volta in volta dal giudice qualora i minori ultraquattordicenni si rendano autori di reati;

Considerato che irrazionalmente e quindi in violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 530 del codice penale, ha contemporaneamente e contraddittoriamente stabilito che i medesimi minori, devono, invece, senz'altro presumersi immaturi, qualora siano soggetti passivi del reato di cui all'art. 530 del codice penale stesso;

Atteso che il minore agente nel caso di cui all'art. 530 del codice penale potrà essere esaminato dal giudice penale perché venga accertato il suo grado di maturità, laddove il minore soggetto passivo doveva, invece, essere presunto immaturo ed il consenso prestato del medesimo dovrà considerarsi privo di efficacia scriminante ai sensi dell'art. 50 del codice penale;

Atteso che è irrazionale la scelta di attribuire e revocare al giudice il potere di indagine sul grado di maturità del minore a seconda del ruolo attivo o passivo da quest'ultimo assunto nella consumazione del reato;

Atteso che nella fattispecie è stato pacificamente accertato che il minore soggetto passivo prestò il suo consenso all'atto sessuale nel che è la integrazione del reato;

Atteso che il genitore risarcito del danno, ha rimesso la querela e non ha alcun interesse al procedimento tanto più che il minore attualmente conduce vita libera e non è amante del lavoro;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 530, primo e secondo comma, del codice penale in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione nella parte in cui escludendo il potere del giudice penale di valutare se il soggetto passivo del reato abbia una maturità etica ed intellettuale tali che il consenso dal medesimo prestato integri un consapevole e responsabile atto di disposizione del diritto alla propria autodeterminazione sessuale, avente efficacia scriminante ai sensi dell'art. 530 del codice penale, equipara il trattamento penale della fattispecie in cui l'imputato abbia commesso il fatto con un consenso del soggetto passivo validamente prestato e la differenza fattispecie in cui l'imputato ha consumato il reato con un consenso invalido per l'immaturità del soggetto passivo;

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al presidente delle Camere del Parlamento, al pubblico ministero ed alle parti in causa, nonché al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri;

Il pretore legge in udienza la presente ordinanza.

Fermo, addì 22 gennaio 1986

(Seguono le firme)

87C0038

Ordinanza emessa il 16 maggio 1986 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Marinelli Francesco contro regione Campania ed altro (Reg. ord. n. 818/1986).

Artt. 3 e 10 della legge reg. Campania 17 marzo 1981, n. 12: Campania - avvocati dipendenti dalla regione - inquadramento tra gli impiegati della carriera amministrativa (artt. 3, 36, 97 e 117 Cost.).

Art. 51 della legge reg. Campania 17 marzo 1981, n. 12: Campania - dipendenti regionali - inquadramento sulla base della retribuzione in godimento al 30 settembre 1981 (maturato economico) (artt. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost.).

Art. 47 della legge reg. Campania 17 marzo 1981, n. 12: Campania - avvocati dipendenti della regione - onnicomprensività dello stipendio - esclusione del diritto di percepire gli onorari liquidati dal giudice (artt. 3, 36 e 97 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4332/83, proposto da Francesco Marinelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Abbamonte e Gherardo Marone, contro la regione Campania, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale per la Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Allodi; e nei confronti dell' U.N.A.E.P. (Unione nazionale avvocati degli Enti pubblici, in persona del suo presidente *pro-tempore*, non costituito; per l'annullamento:

a) del decreto dell'assessore agli aa.gg. e del personale della regione Campania n. 5344 del 27 giugno 1983, con il quale egli viene inquadrato nell'VIII livello, ai sensi delle leggi regionali 17 marzo 1981, n. 12, e 7 luglio 1981, n. 41, con il corrispondente trattamento economico descritto nei prospetti allegati al decreto stesso;

b) della delibera n. 6810 del 30 luglio 1982, della giunta regionale per la Campania, con la quale viene disposta la sua immissione nell'VIII livello, con decorrenza dal 1° ottobre 1978, e l'attribuzione del corrispondente trattamento economico;

c) del decreto 16 aprile 1983, n. 3540, citato nelle premesse del provvedimento impugnato *sub a)*;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 15 maggio 1986, la relazione del consigliere dott. Alfonso Pisciotta, ed uditi altresì, gli avvocati Soprano, per delega dell'avv. Marone e Romano per delega dell'avv. Allodi;

Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 18 ottobre 1983, depositato il 9 novembre successivo, Francesco Marinelli impugna i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali la regione Campania ha disposto il suo inquadramento nell'VIII livello funzionale, ai sensi delle leggi regionali 17 marzo 1981, n. 12, e 7 luglio 1981, n. 41.

Deduce il ricorrente:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 40 dello statuto della regione Campania ed incompetenza;
- 2) illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 10, nonché della tabella C, allegata alla legge regionale Campania n. 12 del 1981, in relazione agli artt. 3, 36 e 37 della Costituzione;
- 3) illegittimità costituzionale dei medesimi artt. 3 e 10, nonché della tabella C, allegata alla legge regionale Campania n. 12 del 1981, in relazione all'art. 117 della Costituzione, ed ulteriore violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
- 4) ulteriore illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 10 nonché della tabella C, allegata alla citata legge regionale n. 12 del 1981, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione;
- 5) illegittimità costituzionale dell'art. 51 della stessa legge n. 12 del 1981, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
- 6) ancora illegittimità costituzionale dell'art. 51 citato, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione;
- 7) ulteriore illegittimità costituzionale del medesimo art. 51 della legge n. 12/1981 in relazione al combinato disposto degli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione;
- 8) illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge regionale n. 12 del 1981, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

L'intimata amministrazione regionale si costituiva in giudizio mentre con decisione interlocutoria n. 585 del 18 dicembre 1985 furono disposti incumbenti istruttori ai quali l'intimata amministrazione ottemperava in data 4 febbraio 1986, con lettera n. 118.

DIRITTO

È infondata la dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 40 dello statuto della regione Campania, di cui al primo motivo di censura, secondo cui l'impugnato provvedimento di inquadramento non avrebbe potuto essere firmato dall'assessore agli affari generali ed al personale.

L'art. 19 della legge della regione Campania 14 maggio 1975, n. 2 (che detta norme sull'ordinamento amministrativo della regione) prevede, infatti, nel suo secondo comma, che il presidente della giunta possa delegare, agli assessori ed anche ai responsabili dei servizi e degli uffici, la firma degli atti meramente esecutivi di provvedimenti generali e, stabilisce, nel successivo terzo comma, che gli atti dovuti e quelli di natura meramente istruttoria possano essere resi, oltre che dal presidente stesso, e, su sua delega, dagli assessori anche dai responsabili dei servizi o degli uffici specificamente delegati dal presidente.

E nella specie il provvedimento di inquadramento è atto meramente esecutivo della deliberazione con cui la giunta regionale aveva disposto l'inquadramento del ricorrente nell'VIII livello.

Ciò premesso deve il collegio soffermarsi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa del ricorrente.

La prima di esse concerne la illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 10, nonché della tabella C allegata, della legge della regione Campania 17 marzo 1981, n. 12, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, non essendo stato previsto, per gli avvocati dipendenti della regione Campania, medesima, un trattamento diversificato rispetto a quello attribuito agli impiegati della carriera amministrativa.

Punto di partenza in tale indagine è la previsione dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578/1933 (ordinamento delle professioni forensi) in base alla quale, dopo l'affermazione della incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato e di procuratore con qualsiasi rapporto di impiego, pubblico o privato, prevista in via generale, si consente l'esercizio della professione stessa, con contestuale iscrizione in uno speciale elenco annesso all'albo degli avvocati e procuratori, per coloro che entrino a far parte degli uffici degli enti pubblici a favore dei quali i medesimi svolgono, con esclusività, la loro attività professionale.

Due elementi, per ciò qui importa rilevare, emergono con chiarezza dalla suaccennata normativa: da un lato, è cioè consentito a determinati soggetti di cumulare la duplice veste di professionisti (ancorché non liberi) e di pubblici dipendenti; dall'altro tale cumulo è consentito soltanto attraverso l'istruzione, da parte degli enti interessati, nel più vasto ambito dei propri apparati organizzativi, di appositi uffici legali nei quali inserire i soggetti di cui sopra.

Quanto al primo elemento, che attiene propriamente ai profili soggettivi dello *status* di cui sono titolari gli interessati, giova evidenziare la singolarità del fatto per cui i medesimi soggetti sono ad un tempo dipendenti dall'ente di appartenenza — con i diritti e i doveri che ne derivano, analogamente agli altri impiegati — e ad un tempo professionisti iscritti all'albo, come tali tenuti, analogamente ai colleghi del libero foro, tanto all'espletamento di quelle particolari, delicate funzioni che si possono riassumere nell'esercizio del cosiddetto *ius postulandi* dinanzi alle autorità giudiziarie, quanto al rispetto dei doveri — con conseguente assunzione delle relative responsabilità — che sono propri di tutti gli esercenti la professione.

Da questo particolarissimo, duplice *status* dei componenti gli uffici legali (cfr. sul punto, c.d.s., IV 21 novembre 1971, n. 1296; t.a.r. Lazio, sezione terza, 24 aprile 1978, n. 351; sezione prima, 10 gennaio 1979, n. 32) deriva in via di logica conseguenza, l'irriducibilità delle funzioni svolte dai medesimi a quelle dei normali dipendenti rivestiti di funzioni burocratiche ed amministrative.

Mentre infatti questi ultimi partecipano in varia misura, secondo il grado e la posizione rivestita, alla formazione della volontà dell'ente, e quindi sono inseriti nelle strutture in cui operano secondo organigrammi fondati su rapporti gerarchico-funzionali, i primi, risolvendosi essenzialmente la loro attività (a parte l'eventuale svolgimento di funzioni consultive) nell'assistenza tecnico-giuridica a favore della amministrazione dinanzi agli organi giurisdizionali, da un lato sono, a ben vedere, estranei all'apparato amministrativo, non contribuendo a formare la volontà, e dall'altro, nell'espletamento dei mandati loro di volta in volta affidati, usufruiscono naturalmente della più ampia autonomia decisionale sulle modalità tecniche di conduzione degli apprestamenti difensivi (ferma restando naturalmente la disponibilità dell'oggetto del giudizio da parte dell'amministrazione per la quale agiscono).

In altre parole in nulla si differenzia in sostanza l'attività degli avvocati e procuratori di enti pubblici da quella svolta dai professionisti del libero foro, se non per il fatto che l'attività stessa è svolta al servizio di un unico cliente, e cioè dell'ente di appartenenza.

Ciò comporta logicamente l'inserimento degli interessati — in quanto dipendenti — nelle strutture burocratiche degli enti stessi; va però sottolineato che in proposito assume particolare rilievo sul piano oggettivo ed organizzativo (con ciò venendosi al secondo dei due elementi desumibili dalla richiamata disposizione contenuta nell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578/1933), il fatto che ciò possa avvenire soltanto previa istituzione di appositi uffici legali.

Tali uffici, in quanto previsti in un contesto normativo che disciplina le professioni di avvocato e procuratore, devono essere con ogni evidenza strutturati in modo da assicurare e garantire, ai soggetti che ne fanno parte, il libero ed autonomo espletamento delle loro particolari funzioni, sostanzialmente estranee alle attività proprie dell'apparato amministrativo, come si è detto in precedenza.

Poste tali premesse, occorre verificare se del particolare *status* di cui trattasi abbia tenuto conto la legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, che reca disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione del primo accorso contrattuale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

Al quesito deve darsi risposta negativa.

Nella tabella C allegata alla legge sembra infatti farsi unicamente riferimento, fra le altre qualifiche comprese nel settimo livello, ai procuratori legali privi di patrocinio.

Ed infatti l'art. 10 include in tale livello «le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti o interventi diretti all'attuazione di programmi di lavoro . . .».

In sostanza, l'attività del procuratore legale è collocata, dal legislatore regionale, nell'ambito strettamente burocratico di attività istruttoria di pratiche legali, come tale parificata a quella propria degli impiegati della carriera amministrativa.

Tale parificazione si appalesa in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto i ricorrenti assolvono le funzioni del tutto diverse di avvocati della regione e sono inseriti nel servizio dell'avvocatura regionale, istituito dalla precedente legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, e disciplinata nel funzionamento dall'ordinanza del presidente della giunta regionale n. 23 del 3 febbraio 1976.

Appare, altresì, in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, non potendosi retribuire in maniera identica prestazioni di lavoro che sono diverse sia per il profilo qualitativo che quantitativo.

La diversità qualitativa emerge, come rilevato, dalla specifica preparazione tecnica richiesta e dalla necessità di iscrizione all'albo professionale; quella quantitativa dalla circostanza che le mansioni svolte dal personale di cui trattasi non sono soggette a limiti temporali prestabiliti e possono prolungarsi al di là del consueto orario di ufficio fissato in genere per i dipendenti dell'ente.

Il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, in relazione al diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro prestato, sembra quindi con ogni evidenza violato, secondo l'elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale per cui la legge è tenuta a disporre trattamento identico o equivalente per situazioni identiche o equivalenti, e trattamento diverso per situazioni, come nella specie, diverse.

Per quanto concerne l'art. 97 della Costituzione, il contrasto sembra poi evidenziato dal fatto che con l'appiattimento e l'unificazione delle funzioni, fatte dal legislatore della Campania, senza una logica giustificazione ed in evidente contrasto con le rispettive posizioni di lavoro, non viene assicurato il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Una seconda questione concerne l'illegittimità costituzionale dei medesimi artt. 3 e 10 della tabella C allegata alla legge regionale n. 12/1981 in relazione all'art. 117 della Costituzione, e, ancora, degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

L'art. 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con riferimento alle materie per le quali la regione non ha competenza legislativa primaria, affida alla stessa regione il compito di dettare norme per il personale degli enti pubblici sottoposti a controllo o a vigilanza, ma «nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti» dalla legge stessa. Tra tali principi, all'art. 15 vi è quello dell'istruzione di un «ruolo professionale» distinto da quello amministrativo e tecnico, di cui peraltro si è tenuto conto nella disciplina dei dipendenti degli enti parastatali di cui al decreto del Presidente della Repubblica nn. 471/1976 e 509/1979.

In applicazione del medesimo principio il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disciplinante lo stato giuridico del personale delle u.s.l., personale che è incluso in un ruolo regionale, prevede all'art. 3 che le categorie professionali, e tra queste quella degli avvocati e i procuratori, siano iscritte in distinte tabelle.

La legge regionale n. 12/1981 ha del tutto disatteso la menzionata norma di principio parificando posizioni giuridiche che la legge statale ha voluto differenziare, sicché non appare manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale delle norme sopra richiamate in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per il quale le regioni emanano, per le materie ivi previste, norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni.

Ulteriore profilo di illegittimità della normativa regionale emerge anche in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Da un lato appare infatti assolutamente irrazionale che si pongano in posizioni giuridiche differenziate dipendenti di enti regionali e dipendenti regionali che svolgono le medesime funzioni; dall'altro, la mancata previsione di un ruolo differenziato, si traduce, nella specie, in un appiattimento della carriera e del trattamento economico con conseguenti riflessi negativi sull'efficienza dell'amministrazione.

Altra questione concerne l'illegittimità, per altro aspetto, degli artt. 3 e 10 della tabella C della legge regionale n. 12/1981 per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

La tariffa professionale degli avvocati e procuratore disciplinata dal decreto ministeriale 22 giugno 1982 (in esecuzione della legge 7 novembre 1957, n. 1051) prevede all'art. 8 che i procuratori hanno diritto all'onorario degli avvocati ridotto alla metà.

Tale diversità di trattamento economico è motivata, ovviamente, dal fatto che i procuratori legali hanno minore esperienza e quindi minore preparazione professionale rispetto agli avvocati che si avvalgono di una maggiore anzianità professionale. La norma regionale, non facendo distinzione tra avvocati e procuratori e collocando entrambi nel medesimo livello retributivo, viene a porsi in evidente violazione dell'art. 36 della Costituzione in quanto prevede una retribuzione non proporzionata alla qualità del lavoro svolto.

Il ricorrente deduce, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 della legge regionale n. 12/1981 per violazione degli artt. 3, 36, 38, 97 e 117 della Costituzione.

L'art. 51 reca i criteri d'inquadramento dei dipendenti regionali nella posizione giuridica-economica individuale ed introduce il principio del cosiddetto «maturato economico».

I dipendenti vengono inseriti, in virtù di tale principio, in una posizione economica che prescinde dall'effettiva anzianità di servizio e tiene conto, invece, della retribuzione in godimento al 30 settembre 1978. Il nuovo inquadramento decorre dal 1° ottobre 1978 e la posizione economica del livello di inquadramento «è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 (comprensivo di scatti o classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili) maggiorato degli importi appresso indicati . . .».

L'inquadramento avviene dunque sulla base del maturato economico individuale al 30 settembre 1978 intendendosi per tale la quantità di retribuzione in godimento di ciascuno alla predetta data. La posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale (maturato economico) determinata.

Va osservato in proposito che il cennato sistema non è ignoto al nostro ordinamento. Esso fu, infatti, introdotto per i dipendenti dello Stato, in termini analoghi, con legge 11 luglio 1980, n. 312. Seguì un'ampia contestazione giudiziaria e sindacale alla quale pose fine l'intervento del legislatore. Ed infatti il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale, recò (art. 2) nuovi criteri di inquadramento nei livelli, ancorati al principio del riconoscimento delle anzianità pregresse, principio che è stato esteso al personale della scuola, ai ferrovieri, ai postelegrafonici e ai dipendenti degli enti pubblici in genere.

In conformità ai rilievi esposti dai ricorrenti il collegio è dell'avviso che il sistema del «maturato economico», tenuto fermo dal legislatore regionale, sia in contrasto con i suindicati principi costituzionali. E ciò per le seguenti ragioni:

a) per effetto dell'inquadramento così disposto, al ricorrente e agli altri dipendenti, aventi maggiore anzianità, è preclusa la possibilità, pur prestando servizio per il massimo numero di anni (quaranta), di pervenire al massimo stipendio previsto per il livello di appartenenza. Tale conseguenza non si determina per quanti entrino il servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 12/1981, il che comporta una ingiustificata disparità di trattamento;

b) il personale proveniente dallo Stato o da altri enti pubblici che si troverà ad essere inquadrato alle dipendenze della regione dopo l'intervenuto riconoscimento dell'anzianità pregressa nella posizione di provenienza, non sosterà l'ingiusto sacrificio imposto agli attuali dipendenti regionali, sicché i dipendenti in servizio si vedono attribuire una retribuzione nettamente inferiore a quella che percepiranno, a parità di anzianità, i dipendenti di nuova assunzione ovvero transitati da altro ente;

c) poiché la retribuzione viene determinata sul maturato economico al 1978, si ha un sostanziale annullamento di tutta l'anzianità precedente. E poiché la carriera regionale si riduce a pochi passaggi e la vera progressione è quella economica, si svaluta non solo il lavoro precedente al 1978, ma anche quello successivo che non produce l'effetto di consentire il raggiungimento del livello più alto della retribuzione;

d) la svalutazione della pregressa anzianità produce ulteriori effetti di distorsione e di sperequazione in sede di determinazione del trattamento di quiescenza.

Poiché il trattamento pensionistico viene commisurato in base al numero degli anni di servizio prestatato, l'applicazione del principio del c.d. maturato economico comporta che i dipendenti che sono oggi in possesso di rilevante anzianità si vedranno attribuire, al momento del collocamento a riposo, una pensione che è di gran lunga inferiore, in proporzione, ad altro dipendente entrato in carriera successivamente;

e) il riconoscimento dell'anzianità pregressa operato dal legislatore statale con il menzionato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, costituisce, a termini, dell'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, norma di principio dal quale non può discostarsi, in virtù dell'art. 117 della Costituzione, il legislatore regionale.

Da ultimo, viene prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge regionale n. 12/1981 in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Il menzionato art. 47 ha introdotto il principio della onnicomprensività dello stipendio per i dipendenti regionali.

Il ricorrente sostiene che tale norma è incostituzionale nella parte in cui prevede che i componenti dell'avvocatura regionale hanno diritto a percepire gli onorari liquidati dai giudici nei giudizi in cui la regione è costituita.

Ritiene in proposito il collegio che anche tale questione non sia manifestamente informata posto che negli ordinamenti dello Stato, è previsto che al personale svolgente attività forense, siano corrisposti i predetti emolumenti a titolo di integrazione della normale retribuzione e quale corrispettivo di peculiari prestazioni che sono spesso effettuate oltre il normale orario di servizio per far fronte alle necessità di approntare le difese nel rispetto dei termini processuali.

Le susposte questioni di illegittimità costituzionale, oltre a non apparire manifestamente infondate, sono, indubbiamente rilevanti ai fini della decisione sul proposto ricorso perché, qualora il giudizio di costituzionalità dovesse concludersi con l'accoglimento delle eccezioni, l'impugnato decreto di inquadramento del ricorrente Marinelli risulterebbe illegittimo e da annullare, fatto salvo il dovere dell'amministrazione di disporre un diverso inquadramento del ricorrente medesimo.

P. Q. M.

Interlocutoriamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato proposto da Francesco Marinelli:

- a) respinge la dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 40 dello statuto della regione Campania;*
- b) dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale indicate in motivazione;*
- c) riserva alla definitiva decisione la pronuncia sulle spese;*
- d) ordina che, a cura della segreteria del tribunale, la presente decisione sia notificata alle parti in causa ed al presidente della giunta regionale della Campania e sia comunicata al presidente del consiglio regionale della Campania;*

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 16 maggio e del 3 luglio 1986.

(Seguono le firme)

87C0039

Ordinanza emessa il 24 giugno 1986 dalla commissione tributaria di primo grado di Varese sul ricorso proposto da Ghiringhelli Rettificatrici contro l'ufficio del registro di Luino (Reg. ord. n. 819/1986).

Art. 4, lett. e), della tariffa allegata A) al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634: Imposta di registro - delibere societarie di emissione di obbligazioni - assoggettamento all'imposta (artt. 11 e 76 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dalla S.p.a. Ghiringhelli Rettificatrici con sede in Luino, via Asmara n. 19, avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni emesso dall'ufficio del registro di Luino il 19 febbraio 1985, notificato il 27 febbraio 1985 e relativo all'atto registrato in Luino il 14 giugno 1982 al n. 396, vol. 131, portante l'emissione di un prestito obbligazionario di L. 500.000.000;

Ricorso discusso all'udienza del 10 giugno 1986 e deciso all'udienza del 24 giugno 1986;

Sentiti il rappresentante della società ricorrente e il rappresentante dell'ufficio del registro di Luino;

Udito il relatore dott. Luciano Bati;

RITENUTO IN FATTO

che con delibera dell'assemblea straordinaria di essa società in data 31 maggio 1982 era stata approvata la emissione di un prestito obbligazionario di L. 500.000.000 al 18% della durata di anni cinque ammortizzabile al 30 giugno 1987;

che, in conseguenza, l'atto registrato il 14 giugno 1982 al n. 396 veniva assoggettato ad imposta di registro in misura fissa;

che successivamente, a seguito di verifica ispettiva, essendo emersa la mancata presentazione della relativa denuncia di ultimazione di sottoscrizione, come previsto dal terzo comma dell'art. 18 del d.P.R. n. 634/1972, mediante l'avviso di liquidazione qui impugnato, veniva liquidata l'imposta di registro nella misura dell'1%, pari a L. 5.000.000, oltre all'addebito di L. 15.000.000, quale pena pecuniaria e L. 6.000.000 per interessi;

Avverso tale avviso di liquidazione si opponeva la ricorrente società deducendo l'infondatezza della pretesa tributaria, sia sotto l'aspetto riguardante le norme comunitarie, sia sotto l'aspetto costituzionale, eccependo, in via principale, la nullità dell'avviso di liquidazione, trattandosi nella fattispecie di imposizione in netto contrasto con l'esplicito divieto previsto dall'art. 7 della fondamentale legge delega per la riforma tributaria n. 825 del 9 ottobre 1971 e precisando che tale legge evidenzia espressamente l'adeguamento della norma tributaria concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali alla direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità europea del 17 luglio 1969, con la quale gli Stati membri della C.E.E. non possono stabilire alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma, per le emissioni obbligazionarie e per le negoziazioni di azioni;

Il legislatore delegato ha ignorato tale precisa direttiva, violando non soltanto la norma costituzionale che impone il rispetto dei principi fissati in una legge di delegazione — art. 76 della Costituzione —, ma anche la norma di cui all'art. 11 della stessa che regola le limitazioni di sovranità;

In secondo luogo viene eccepita l'incostituzionalità dell'art. 4, lett. e), della tariffa allegato A) al d.P.R. n. 634/1972, per palese violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto con essa si vengono a determinare delle ingiustificate condizioni di vantaggio per alcuni istituti di credito rispetto a quelli in essa non specificatamente menzionati;

Pur essendo identica l'attività presa in considerazione dal legislatore con riferimento alla legge n. 1228/1962 contenente norme sul trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine;

che a tale ricorso resisteva l'ufficio del registro di Luino con memoria del 6 giugno 1985;

che all'udienza del 10 giugno 1986 la ricorrente società ed il rappresentante dell'ufficio, all'esito della discussione orale, concludevano come da separato verbale in atti;

OSSERVA

Sembra opportuno esaminare preliminarmente la sollevata eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa allegato A) al d.P.R. n. 634/1972, in relazione agli artt. 76 e 11 della Costituzione per contrasto con l'art. 7 della legge delega n. 825/1971 e con la direttiva n. 69/335 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea del 17 luglio 1969, espressamente richiamata da detto art. 7 poiché essa, oltre a non apparire manifestamente infondata per le ragioni che di seguito si esporranno, si presenta senza equivoco direttamente rilevante ai fini del decidere.

Il ricorso, invero, ha per oggetto principale l'infondatezza della pretesa tributaria e la denuncia di incostituzionalità inverte direttamente la norma (art. 4, lett. e), del d.P.R. n. 634/1972) impositiva; sicché l'eccezione, se accolta, comporterebbe a sua volta l'automatico accoglimento del ricorso stesso.

In proposito va rilevato che la legge di delega concessa al Governo per la riforma tributaria — legge n. 825/1971 — all'art. 7 stabilisce, fra l'altro, che la emandata imposta di registro dovrà essere «adeguata alla direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità europea 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali».

Orbene, la direttiva in questione, recepita e fatta propria dalla legge delega, all'art. 11 stabilisce: «Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione sotto qualsiasi forma:

a) la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;

b) i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissioni di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili».

Alla luce di tale normativa, sembra evidente la violazione dell'art. 76 della Costituzione, la norma delegata (art. 4, lett. e) citato) essendo in contrasto con gli indicati principi e criteri direttivi desumibili dall'art. 7 della legge delega n. 825/1971 per avere sottoposto all'imposta di registro la (delibera di) emissione di obbligazioni; atto che, invece, non doveva andare esente per gli indicati motivi.

D'altro canto, la condotta del legislatore delegato appare in contrasto, oltre che con il richiamato art. 76, anche con l'art. 11 della Costituzione, laddove stabilisce che l'Italia «consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni».

Non par dubbio, al riguardo, che di una tale consentita limitazione di sovranità (nella specie derivante dalla predetta direttiva comunitaria fatta propria dal legislatore italiano delegante) il legislatore delegato non ha tenuto alcun conto, emanando una norma — appunto l'art. 4, lett. e), citato — che sottopone a tributo l'emissione di obbligazioni. Inoltre, non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12 della ricordata direttiva comunitaria (nella quali è consentito agli Stati membri di derogare all'art. 12 citato) non potendosi, in particolare, ritenere che l'emissione di obbligazioni sia assoggettabile ad imposta «sui trasferimenti di valori mobiliari» (lett. a) dell'art. 12 citato) in quanto detta emissione non comporta di per sé alcun trasferimento di valore mobiliare.

Quanto all'altra eccezione di incostituzionalità la commissione ritiene che non sia pertinente alla fattispecie in discussione, atteso che la società ricorrente non esercita attività bancaria per cui si vera in una situazione di fatto differente che giustifica il diverso trattamento tributario.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa A) allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in relazione agli artt. 76 e 11 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Varese, addì 24 giugno 1986

Il presidente: (firma illeggibile)

87C0040

Ordinanza emessa il 22 ottobre 1986 dal giudice istruttore presso il tribunale di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di Pavese Livio (Reg. ord. n. 821/1986).

Art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190: Frodi alimentari - produzione vinicola - diritto del denunciato ad «analisi di revisione», effettuabile peraltro solo presso determinati istituti o laboratori e, di conseguenza, in tempi oltremodo lunghi, senza sospensione della prescrizione del reato - radicale nullità, ciononostante, secondo prevalente giurisprudenza, della sentenza che condanni gli imputati sulla base di perizia ex art. 314 del cod. proc. pen., senza attendere l'esito della revisione (artt. 3 e 24 Cost.).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letti gli atti del procedimento contro Pavese Livio, nato a Treville il 5 marzo 1928 residente ivi, via Mazzucco n. 15, imputato del reato di cui all'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, per avere impiegato, nelle operazioni di vinificazione e di manipolazione di vino «Malvasia», un prodotto antifermentativo non consentito e segnatamente il «2 Cloro-acetoacetato di etile»; in Treville in epoca anteriore e prossima al 2 ottobre 1985;

Ritenuto che il p.m. in sede ha richiesto a questo g.i. la dichiarazione di n.d.p. a carico del prevenuto per insufficienza di prove;

Ritenuto che con precedente richiesta in data 2 novembre 1985, depositata nella segreteria della locale procura, l'imputato richiedeva la revisione di analisi;

Ritenuto che tale richiesta del Pavese è conforme a legge, posto che la legge 27 febbraio 1958, n. 190, riconosce espressamente agli indiziati di illeciti nella produzione vinicola la possibilità di ricorrere ad una seconda istanza di analisi;

Ritenuto che, per espressa disposizione normativa, tale seconda analisi può aver luogo solo in pochi centri di studio (peraltro già provvisti di adeguata dote di compiti, sì che l'incombenza ora ricordata non assume certo al rango del lavoro da espletare più celermente e nel modo più accurato), con ciò dando un ritmo di anni, quando non di lustri, all'arrivo all'ufficio giudiziario procedente del responso;

Ritenuto che l'orientamento della s.C. in argomento (ad es. sent. 27 ottobre 1983, Giangrande, in Giust. Pen. 1984, III, 146) suscita talune perplessità, in quanto sembra che la legge abbia voluto considerare la seconda istanza di analisi come un presupposto processuale di procedibilità o perseguibilità dell'azione penale. Invero l'intendimento del legislatore appare quello di subordinare la sottoposizione dell'ipotizzato trasgressore ad una accurata ulteriore verifica tecnica, posto che gli illeciti di cui trattasi sono comunemente portati alla cognizione dell'a.g. a seguito di rapporti del servizio repressioni frodi del Ministero dell'agricoltura, organo tecnico. In tale ottica la normativa in materia ha anteposto la tutela di un corretto accertamento in fatto della situazione processuale rispetto ad altre esigenze che, astrattamente, la legge avrebbe potuto considerare con diversa attenzione. Tale aspirazione che si deriva dalla lettura del testo normativo è sicuramente commendevole, ma si scontra con le conseguenze pratiche che tale doppio — e in quanto tale, macchinoso — sistema d'analisi ha comportato. A tale stregua si è già fatto un cenno alla lentezza che caratterizza gli istituti universitari nell'evadere le richieste di revisione; ulteriormente bisogna rilevare che la repressione degli illeciti nel settore vinicolo va condotta con la massima attenzione, ma anche con la massima celerità possibile. In questo campo non si ha infatti a che fare con i beni o le situazioni oggetto delle consuete perizie, ma con una materia organica, mutevole per natura, capace di presentarsi diversa a rilevazioni effettuate a distanza di notevole tempo. In tale situazione, la protrazione nel tempo della fase istruttoria si configura come un mezzo capace di attenuare in modo poco comprensibile le previsioni sansionatorie della legge, rispetto a tutte le altre specie configurate dalla legge come criminose. E tale osservazione, se vale principalmente per la scarsa tempestività della attività nonché per la mancata previsione della sospensione del termine prescrizionale in pendenza di revisione di analisi, può essere avanzata anche per altri aspetti della fattispecie;

Ritenuto che, in punto rilevanza, l'orientamento della s.C. che considera ininfluenza l'attesa del risultato della revisione analisi non appare così univoco (Cass. sez. VI, 10 novembre 1976, Ferrarini). Va infatti osservato che nel campo della repressione della sofisticazione alimentare si devono registrare pronunzie (definitive) che statuiscano, in modo che sembra attenersi fedelmente alla legge, che è radicalmente nulla la sentenza che condanna degli imputati sulla base della perizia *ex art.* 314 del c.p.p. (con tutte le garanzie di legge, quindi), senza attendere l'esito della revisione. (App. Torino 23 maggio 1986, n. 1566, imp. Garbarino + 4). Orbene la Corte costituzionale insegna costantemente a preferire una interpretazione del testo normativo in linea con la costituzione, piuttosto di un altro poco coerente con tale testo normativo; d'altro canto lo stesso giudice delle leggi insegna ad avere sempre riguardo al diritto vivente, senza lasciarsi fuorviare dunque da astrattismi. In tale ottica va ritenuto che possa comunque sostenersi la lettura adottata da ultimo dalla corte di appello di Torino, nonché da talune sentenze della s.C. conferendo quindi rilevanza alla presente questione;

Ritenuto che, in punto fondatezza, la presente questione si appalesa degna di esame, in quanto le osservazioni sopraesposte manifestano una disparità di trattamento, e che non si giustificano razionalmente, tra gli imputati di reati di sofisticazione alimentare e la quasi generalità degli altri rei. Vi sono infatti casi in cui delicatissime analisi chimiche su veleni, su esplosivi, su reperti anatomo-patologici possono essere liberamente demandate dal giudice al perito *ex art.* 314 e seguenti del c.p.p., mentre il reato di cui si vede imputato il Pavese Livio impone al giudice di bloccare l'istruttoria in attesa del risultato della revisione analisi. Ne deriva una situazione di disparità nel trattamento di situazioni assimilabili che non appare trovare un fondamento logico neppure riandando alle autorevoli argomentazioni di Corte costituzionale 10 maggio 1963, n. 63, in Giur. 1963, I, 1, 931. Sembra infatti che la ragione oggi riconoscibile della detta disparità di trattamento di ipotesi perfettamente apparentabili risieda piuttosto in situazioni ipotizzabili nel meccanismo di formazione della legge che non in una reale esigenza di approfondimento di analisi. E ciò è tanto più vero se si pensa che ordinariamente, l'a.g. nomina quali periti, in casi di procedimento per reati quale quello rubricato al Pavese, persone che lavorano in laboratori analoghi a quelli che la legge considera gli unici interpellabili, per la revisione delle analisi.

P. Q. M.

Letta l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale-ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190;

Sospende il giudizio n. 137/1986 r.g.g.i. contro Pavese Livio, nato a Treville il 5 marzo 1928, imputato come in epigrafe;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla parte ed al p.m. nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Se ne dia comunicazione ai Presidenti delle due Camere.

Casale Monferrato, addì 22 ottobre 1986

Il giudice istruttore: PERUGIA

87C0041

Ordinanza emessa il 9 ottobre 1986 dal pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Perossi Giorgio (Reg. ord. n. 822/1986).

Art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50: Stranieri e apolidi - obbligo per chiunque, anche se parente od affine, dia loro alloggio od ospitalità, di comunicarne le generalità all'autorità di p.s. - violazione dell'obbligo - sanzioni penali (artt. 2, 3 e 14 Cost.).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento a carico di Perossi Giorgio;

Rilevato che i fatti sono pacifici e che pertanto si pone come necessaria l'applicazione della norma contestata:

Ritenuto d'altronde che si pongono dubbi di costituzionalità della norma medesima, la cui risoluzione appare indispensabile al fine della definizione del procedimento;

Ritenuto altresì che la questione si presenta in termini di non manifesta infondatezza con riferimento al disposto degli artt. 2, 3 e 14 della Costituzione della Repubblica;

OSSERVA

La norma in esame ed oggi contestata al prevenuto appare e si manifesta chiaramente come vetusto portato da una situazione politica e sociale quale si determinò in Italia nel periodo immediatamente successivo alla fine della guerra.

In quanto paese di occupazione delle forze alleate, meta di numerosi rifugiati provenienti da tutta Europa e travagliato da problemi politici ed economici di enorme portata, vi fu probabilmente nell'interno delle forze politiche di allora nonché dei comandi alleati l'obiettivo di rendere effettivo un maggior controllo del territorio e del movimento delle persone, italiani e stranieri.

Con riferimento ai primi, molti mutamenti vi sono poi stati nel corso degli anni col consolidamento della Repubblica e con il recupero dei valori primari di libertà e di democrazia.

Parte delle leggi fasciste maggiormente liberticide e parte di quelle immediatamente successive alla caduta del regime — non del tutto scevre dagli affiati ispiratori di quest'ultimo — hanno trovato una soluzione sia nell'opera del legislatore sia in quella del giudice costituzionale.

Con riferimento ai secondi siamo invece ancor oggi di fronte a norme particolarmente restrittive, ispirate a quella xenofobia ed a quel senso nazionalistico e autarchico che caratterizzò i rapporti internazionali del fascismo e che non subito furono superati con decisione al suo sparire.

La norma contestata nel presente procedimento ed oggetto dei dubbi che qui si manifestano, pare esempio solare di tale impostazione.

Essa si pone infatti come obiettivo quello di controllare al tempo stesso lo straniero ed i suoi movimenti da un lato, il cittadino che con lui ha rapporti e che gli dà ospitalità, dall'altro.

Alla luce delle tre norme sopra indicate, ciò pare quanto meno discutibile in termini costituzionali.

Lo è sotto il profilo dell'art. 2 della Costituzione, che assicura il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo come singolo e come momento sociale, facendo sì che egli non debba soffrire limiti nell'estrinsecazione della sua vita al di fuori di quelli che garantiscono e sono strettamente strumentali a garantire la libertà altrui e dell'intera società.

In tali termini quindi l'obbligo di dichiarare che presso la propria abitazione si ospita uno straniero, con cui si hanno rapporti anche intimi — la legge lo impone anche per parenti e affini —, altro non rappresenta che una indebita ingerenza del tutto ingiustificata nell'ambito della libertà dei singoli di scegliersi dove, come, quando e con chi avere rapporti di convivenza, ospitalità e amicizia.

E d'altronde, non potendo avere alcun significato immediato per la pubblica sicurezza, stante che lo straniero deve dichiarare dove si trova — e talora neppure questo, quando permane in Italia per diporto e non ha intenzione di rimanervi oltre i due mesi, dovendo soltanto provvedere alla dichiarazione del primo ingresso (art. 142 del t.u.l.p.s.) — se davvero dovessimo considerare questa norma compatibile con il dettato costituzionale che si pone a tutela della libertà di espressione e manifestazione della personalità, non potremmo mai meravigliarci domani quando un tale obbligo fosse imposto anche per colui che desse ospitalità ad esempio a persona non residente nel comune dell'ospitante: che nessuna differenza si porrebbe in realtà.

E sulla base di tale ultima considerazione si pone forse anche un problema di compatibilità della norma denunciata con l'art. 3 della Costituzione.

La disposizione richiamata infatti garantisce piena uguaglianza per i cittadini di talché non si vede il motivo per cui il cittadino che si trova ad avere parenti, amici o conoscenti stranieri debba porre la sua casa sotto lo schermo radiografico delle questure, mentre quello che tali rapporti internazionali non intrattiene — quale che ne sia il motivo — può riparare nella sua abitazione senza tema di intromissione alcuna.

Ed in tal senso è dubitabile che la disposizione violi anche il dettato dell'art. 14 della Costituzione: la libertà del domicilio, intesa come insindacabile, incontrollabile — se non nei limiti successivamente indicati e collegati unicamente all'intervento dell'autorità giudiziaria, preventiva o in termini di controllo, o alle necessità dettate dalla sanità e dalla pubblica incolumità — è incomprimibile, è sicuramente sacrificata ingiustamente e irrazionalmente.

L'irrazionalità non costituisce parametro autonomo di censura costituzionale, se non in quei casi clamorosi che, pur evocata, codesta Corte ancora non ha rilevato nell'ordimento: certo che se qualcuno dovesse esistere, quello oggi sollevato all'attenzione del giudice costituzionale potrebbe annoverarsi agevolmente.

Non è infatti chi non vede come nel caso di specie si persegua un obiettivo costituzionalmente indifferente e di fatto di minima rilevanza, con grave compressione immediata di primari diritti costituzionali di libertà: senza dimenticare d'altro lato che a fronte della violazione della norma si risponde con una pesante sanzione penale — che solitamente colpisce tra l'altro una incolpevole *ignorantia legis* —.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto pregiudiziale e non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità come sopra indicato;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

che cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri;

che l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sampierdarena, addì 9 ottobre 1986

Il pretore: (firma illeggibile)

Ordinanza emessa il 17 aprile 1986 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Battista Vincenzina contro il comune di Avellino ed altri (Reg. ord. n. 823/1986).

Art. 53, primo comma, n. 2, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: Elezioni - elezione degli organi delle amministrazioni comunali - obbligo della vidimazione delle liste elettorali di sezione e pena di nullità della votazione (art. 3 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 617/1985 reg. gen., proposto da Battista Vincenzina ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lanocita, contro il comune di Avellino, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco de Beaumont, e nei confronti di Venezia Lorenzo ed altri non costituiti, per l'annullamento delle operazioni elettorali svoltesi il 12 e 13 maggio 1985 per il rinnovo del consiglio comunale di Avellino;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Avellino;

Visti gli atti tutti di causa;

Udita alla pubblica udienza del 17 aprile 1986 la relazione del consigliere dott. Alessandro Fedullo;

Udito, altresì, l'avv. Francesco de Beaumont per il comune di Avellino;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso depositato il 19 giugno 1985 e notificato, unitamente al decreto presidenziale di fissazione di udienza, in data 2 e 3 luglio 1985, l'avv. Battista Vincenzina ha impugnato, in qualità di candidato, le operazioni elettorali svoltesi il 12 e 13 maggio 1985 per il rinnovo del consiglio comunale di Avellino.

A sostegno dell'impugnativa si assume la violazione dell'art. 53 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in quanto nelle sezioni 3, 14, 46, 53, 62 e 72 le liste utilizzate per la votazione non sarebbero state vidimate.

Si è costituito il comune di Avellino, che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.

Con sentenza n. 384 del 26 novembre 1985 è stata poi disposta l'acquisizione delle liste elettorali utilizzate nelle sezioni di cui innanzi.

DIRITTO

L'art. 53, primo comma, n. 2, del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, sulla elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e l'art. 67, primo comma, n. 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 sulla elezione della Camera di deputati, nel disciplinare le operazioni del rispettivo procedimento elettorale, relative alla chiusura della votazione, dispongono che le liste elettorali di sezione, dopo il riscontro del numero dei votanti, siano firmate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in un plico sigillato, da trasmettere immediatamente al pretore del mandamento.

Per quanto attiene allo specifico aspetto della vidimazione delle liste, le due norme dianzi citate hanno contenuto identico; esse rivestono inoltre portata generale, riferendosi la prima all'intero contesto delle elezioni amministrative, per i richiami contenuti nella legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 8 sulla elezione dei consigli provinciali e nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1 sulla elezione dei Consigli delle regioni a statuto normale; l'altra a quello delle elezioni politiche, in quanto richiamata dall'art. 25 legge 6 febbraio 1948, n. 23, e successive modifiche, sulla elezione del Senato della Repubblica e dall'art. 16 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

Le norme stesse — art. 53 ed art. 67 — pur nella rilevata identità di contenuto, si differenziano sotto il profilo della sanzione, che manca del tutto nella disposizione dell'art. 67 sulle elezioni politiche — *lex imperfecta* — laddove l'art. 53 in tema di elezioni amministrative impone la vidimazione delle liste «a pena di nullità della votazione» — *lex perfecta* —.

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche e di quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, provinciali e comunali si pone il problema del regime giuridico cui assoggettare detta vidimazione, posto che la lista degli elettori è unica per tutte le elezioni, artt. 4, 5 e 37 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. Il problema è risolto dall'art. 2 del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge 14 maggio 1976, n. 240, nel senso della applicabilità della

norma sfornita di sanzione, come si desume dalla lett. c) dello stesso articolo, che richiama genericamente le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che abbiano avuto luogo, fra le quali operazioni è compresa la vidimazione delle liste (maschile e femminile), ma non dispone alcunché circa eventuali nullità per vizi di forma delle operazioni stesse.

La giurisprudenza ritiene che se la nullità per omissione della vidimazione fosse stata voluta, sarebbe stata espressamente sancita, e così conclude per l'applicazione dell'art. 67 del d.P.R. n. 361/1957.

L'enunciata interpretazione della normativa *de qua* apporta elementi di conforto al dubbio di incostituzionalità dell'art. 53, n. 2, del testo unico n. 570/1960, già sollevato da questo Tribunale con ordinanze 28 aprile 1983, n. 237, 6 febbraio 1986, n. 42, e 20 marzo 1986, n. 84, che qui viene riproposto d'ufficio, appare contrario ai principi della logica e della ragionevolezza che l'omissione della vidimazione delle liste elettorali comporti la sanzione gravissima della nullità della votazione nel caso di elezioni amministrative separate, e non abbia invece alcun effetto sulle elezioni politiche, o sulle stesse elezioni amministrative quando queste si svolgono contemporaneamente a quelle politiche.

È evidente che, secondo la novella del 1976, l'adempimento in questione non è più considerato una garanzia essenziale neppure per la regolarità delle operazioni elettorali amministrative, ed allora tanto più gravosa ed iniqua appare l'applicazione dell'art. 53 del d.P.R. n. 570/1960, nelle ipotesi di elezioni separate; tanto che in sede giurisdizionale (C.S. V, 11 dicembre 1981, n. 129), si è cercato di fornire una interpretazione meno rigorosa, correlando la rilevanza dell'omissione alla potenziale alterazione in concreto delle liste.

Discende dalle esposte argomentazioni, pertanto, la conferma della irrazionalità dell'obbligo di vidimazione delle liste in caso di elezioni amministrative separate, mentre lo stesso adempimento non figura sancito per tali elezioni ove si svolgano contestualmente a quelle politiche.

Vero è che la Corte costituzionale ha ritenuto (11 luglio 1961, n. 43) la legittimità costituzionale della norma in contestazione, ma la relativa indagine è stata condotta in riferimento all'art. 48, secondo comma, della Costituzione, in cui si prevede la tutela del voto, garantendone peculiarmente l'espressione personale ed egualitaria, nonché libera e segreta.

Aggiungasi, inoltre, che il raffronto è stato compiuto solo tra le elezioni amministrative e quelle politiche; assume infatti la Corte che la insussistenza della sanzione di nullità per la omessa vidimazione è giustificata dal fatto che per queste ultime le eventuali invalidità delle operazioni elettorali non sono espressamente stabilite dalla legge, ma sono deferite al giudizio del Parlamento.

Nella fattispecie in esame, invece, il problema costituzionale si pone in relazione allo stesso tipo di elezioni, disciplinate diversamente senza una idonea e convincente ragione, per cui l'accertamento di legittimità va effettuato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che pone tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza rispetto alla legge.

Il principio sancito nella norma predetta va inteso quindi nel senso che ad ognuno dev'essere assicurata eguaglianza di trattamento quando siano ragionevolmente ritenute eguali le condizioni alle quali le norme giuridiche si riferiscono.

Orbene, se per le elezioni amministrative svolte contemporaneamente a quelle politiche non si è resa obbligatoria la vidimazione delle liste elettorali, probabilmente perché il legislatore nella sua discrezionalità ha ritenuto, come si è innanzi precisato, di scarsa rilevanza garantistica il relativo adempimento a fronte delle sue gravi implicazioni, non appare giustificabile che, in caso di elezioni amministrative separate, sia stata conservata in vigore la norma che da siffatta omissione fa derivare la nullità della consultazione, da cui può conseguire, come effetto ulteriore, un rilevante pregiudizio per l'attività della istituzione rappresentativa, oltre che per i singoli cittadini, che vengono perciò a trovarsi in posizione irrazionalmente differenziata nei riguardi di una manifestazione preminente di volontà politica.

La rilevanza della dedotta questione nel presente giudizio è indubitabile, posto che, trattandosi di elezioni amministrative separate, è oggetto del ricorso la omessa vidimazione delle liste elettorali e la conseguente pretesa alla vidimazione del risultato elettorale, mentre le emergenze istruttorie hanno fatto registrare la mancanza di vidimazione delle liste delle sezioni elettorali del comune di Avellino nn. 3, 14, 46, 53, 62 e 72, come da verbale istruttorio del 13 marzo 1986.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, n. 2, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per la violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Le spese di notificazione e comunicazione saranno anticipate dalla ricorrente.

Così deciso in Salerno, addì 17 aprile 1986, nella camera di consiglio del tribunale amministrativo regionale.

(Seguono le firme)

87C0043

Ordinanza emessa il 28 ottobre 1986 dal pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico di Forlani Agnese ed altro (Reg. ord. n. 824/1986).

Articoli 35, 38 e 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e art. 8-*quater* del d.-l. 28 aprile 1985, n. 146: Edilizia - reati edilizi commessi entro il 1° ottobre 1983 - sanatoria delle opere abusive mediante oblazione - mancata previsione della possibilità di obolare in caso di demolizione delle opere - fissazione di un termine per la mancata perseguibilità in sede penale dei reati relativi ad opere demolite (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

In data 12 maggio 1983 il sindaco di Grassobio trasmetteva a questa pretura il verbale di sopralluogo effettuato il 21 marzo 1983 dal tecnico comunale, il quale aveva accertato che Forlani Battista e Forlani Agnese, titolari dell'omonima impresa edile, costituita in Società in nome collettivo, avevano costruito senza concessione edilizia, in economia, su un terreno di loro proprietà destinato a zona agricola dal piano regolatore generale, una tettoia adibita al deposito di materiale ed attrezzi edili, della quale era stata ingiunta il 9 maggio 1983 la demolizione.

All'odierna udienza, emergeva dall'interrogatorio di Forlani Battista e dall'esame testimoniale di Locatelli Walter, tecnico del comune di Grassobio all'epoca dei fatti, nonché dal verbale redatto il 27 ottobre 1986 dal vigile urbano ed dall'attuale tecnico comunale, che la tettoia in oggetto era stata demolita circa un mese addietro dall'impresa che eseguiva il tratto di fognatura comunale attraversante l'area su cui essa insisteva, dietro consenso del giudice delegato al fallimento della impresa edile di cui gli imputati erano titolari.

In sede di conclusioni, il difensore sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 38 e 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevedono la possibilità per coloro che abbiano demolito o contro i quali siano stati attivati procedure coattive di demolizione, di obolare il reato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Eccepiva inoltre la illegittimità dell'art. 8-*quater* del d.-l. 28 aprile 1985, n. 157, nella parte in cui fissa un termine per la mancata perseguibilità in sede penale dei reati relativi ad opere demolite, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ritiene questo pretore che tali questioni siano fondate e rilevanti ai fini del procedimento in corso.

La domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, presuppone infatti la persistenza dell'opera abusiva, essendo appunto finalizzata a legittimare «a posteriori» la conservazione.

Ciò emerge con tutta evidenza dall'esame delle norme contenute al capo quarto della legge medesima.

Così, ad sempio, in tema di determinazione dell'ammontare dell'oblazione, rapportata al tipo di abuso e all'epoca di commissione (art. 34), al procedimento per la sanatoria (art. 35), al contributo di concessione (art. 37).

Ciò risulta anche implicitamente dall'art. 43 il quale statuisce che l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria.

Argomentando a contrario se ne deduce che l'esistenza dei provvedimenti definitivi, *in primis* della demolizione, preclude al responsabile dell'abuso di presentare la domanda di condono e di beneficiare quindi dell'eventuale declaratoria di estinzione del reato.

La conseguenza dovrebbe essere cioè l'assoggettamento alle sanzioni penali anche nell'ipotesi in cui le opere abusive, demolite d'ufficio, siano state ultimate entro il 1° ottobre 1983.

Tale esclusione della possibilità di effettuare l'oblazione e di conseguire la estinzione dei reati contravvenzionali, appare ingiustificata e discriminatoria, e contrastante quindi con il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, venendo sostanzialmente a premiare coloro che, a causa dell'inerzia delle amministrazioni comunali, hanno conservato l'opera abusiva, nei confronti di coloro che se la sono vista demolire.

E questa disparità di trattamento appare più manifesta quando, come nel caso di specie, la demolizione sia stata effettuata in pendenza dei termini per presentare la domanda di sanatoria, i quali come è noto, sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986.

Le medesime considerazioni possono riferirsi anche alla ipotesi in cui la demolizione sia stata effettuata dopo la data del 7 luglio 1985, termine di entrata in vigore della legge 21 giugno 1985, n. 298, che ha convertito il d.-l. 13 aprile 1985, n. 146, il cui articolo 8-*quater* sancisce la non perseguibilità in qualunque sede di coloro che abbiano demolito od eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta.

Non è dato motivo di scorgere il perché della fissazione di tale data, la cui non coincidenza con i termini stabiliti per la presentazione della domanda di condono, lascia «scoperto» un'arco di tempo, intercorrente appunto tra il 7 luglio 1985 ed il 13 dicembre 1986, in cui la rimozione delle opere abusive non assume alcuna rilevanza ai fini della sussistenza della responsabilità penale. Ne consegue che coloro che hanno realizzato le opere entro il 1° ottobre 1983 e le hanno poi spontaneamente rimosse dopo il 7 luglio 1985, ma pur sempre prima della scadenza dei termini per richiedere il condono, dovranno essere assoggettati alle sanzioni penali.

Nel caso in esame qualche perplessità sorge in ordine alla qualificazione, coattiva o spontanea, dell'intervento demolitorio.

Questo risulta infatti effettuato da una impresa incaricata dal comune di Grassobio di costruire la fognatura, per il passaggio della quale sul fondo dei fratelli Forlani era stata rilasciata il 19 settembre 1986 dal giudice delegato al fallimento della loro impresa, autorizzazione a sottoscrivere l'atto di costituzione di servitù e di occupazione temporanea d'urgenza, cui è fatto seguito la demolizione della tettoia.

Peraltro seppure tale rimozione dovesse ritenersi spontanea, attesa la particolarità della situazione dei falliti, resta il fatto che la sua effettuazione, nel settembre 1986, ha precluso agli imputati sia di presentare domanda di sanatoria, che di usufruire della causa di esenzione dalla punibilità prevista dall'art. 8-*quater* che del d.-l. citato.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione e nei limiti di cui in motivazione la questione di illegittimità degli artt. 35, 38 e 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 8-*quater* del d.-l. 23 aprile 1985, n. 146;*

Sospende il dibattimento in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due camere del Parlamento.

Bergamo, addì 28 ottobre 1986

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa l'8 aprile 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla S.n.c. Fespa di Spelta Carlo ed altro contro Heel Federico (Reg. ord. n. 825/1986).

Art. 650, primo comma, del cod. proc. civ.: Procedimento per ingiunzione - opposizione notificata oltre il termine di decadenza di venti giorni, per impedimento o negligenza (non imputabili all'opponente) dell'ufficiale giudiziario - mancata previsione dell'ammissibilità, anche in tale ipotesi, dell'opposizione tardiva (artt. 3 e 24 Cost.).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla S.n.c. Fespa di Spelta Carlo e Ferrario Giuseppe, con sede in Abbiategrasso, via B. Cairoli, 12, in persona del legale rappresentante Carlo Spelta; elettivamente domiciliata in Roma, via Nizza, 45, presso l'avv. Ferruccio Carboni Corner che lo rappresenta e difende insieme all'avv. Vittorio Lo Fiego per delega a margine del ricorso, ricorrente contro Heel Federico residente in Milano, via Lorenteggio, 31, elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Morgagni, 35, presso lo studio dell'avv. Giangaleazzo Bettoni che lo rappresenta e difende per delega in calce al controricorso, controricorrente, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Milano del 2 dicembre 1981-28 gennaio 1982;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 aprile 1986 dal cons. Giuseppe Rotunno;

Per il ricorrente è comparso l'avv. Carboni Corner, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Per il controricorrente è comparso l'avv. Bettoni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il p.m. in persona del sost. proc. gen. dott. Italo Visalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

PROCESSO E MOTIVI

Considerato che il tribunale di Milano, con sentenza del 28 giugno 1982, in riforma della sentenza di primo grado dichiarò improponibile, perché proposta tardivamente, l'opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 400.000, notificata al creditore Federico Heel a istanza della S.n.c. «Fespa di Spelta rg. Carlo e Ferrario Giuseppe»:

che la società ha proposto ricorso per cassazione dolendosi — col primo motivo — della dichiarata improponibilità (avendo essa usato la normale diligenza perché l'opposizione fosse notificata nel termine consegnando l'atto all'ufficiale giudiziario il giorno anteriore alla scadenza dopo avervi apposto a margine una nota di raccomandazione con indicazione dell'ultimo giorno utile, a cui l'ufficio aveva fatto seguire la timbratura «Urgente», ragion per cui la mancata notifica nel termine non poteva farsi risalire a sua colpa, data l'autonomia della funzione notificatrice dell'ufficiale giudiziario sulla quale non aveva potuto altrimenti influire); col secondo motivo dell'omesso esame di una domanda proposta in appello subordinatamente all'accoglimento dell'eccezione di improponibilità dell'opposizione, e col terzo e quarto motivo del non avere il tribunale ritenuto la sua estraneità al rapporto di credito dedotto nel procedimento ingiuntivo e conseguentemente (o pregiudizialmente) del non aver rimesso la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio, ex art. 354 del c.p.c., nei confronti del soggetto da essa indicato come unica controparte negoziale di Heel;

Ritenuto che la questione sollevata col primo motivo è pregiudiziale e assorbente rispetto a quelle oggetto degli altri motivi (anche — ad ammettere che di *litis consorzio* necessario si tratti — rispetto alla questione concernente l'integrazione del contraddittorio, che postula la tempestività o comunque la ritualità temporale dell'opposizione che soltanto l'ingiunta era legittimata a proporre);

che pertanto il giudizio non può essere definito indipendente dalla risoluzione di tale questione, la quale involge, anzitutto, l'interpretazione delle norme processuali che regolano la proponibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo sotto il profilo temporale;

che, sotto tale profilo, l'art. 650, primo comma, del codice di rito (nel testo risultante dalla integrazione di cui alla sentenza n. 120/1976 della Corte costituzionale, che l'ha dichiarato illegittimo «nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito a forza maggiore, fare opposizione entro il termine» di venti giorni di cui all'art. 641) non può essere inteso in modo da far rientrare nel fortuito o nella forza maggiore — come causa che impedendo la proposizione tempestiva giustifica e legittima la proposizione tardiva — l'ipotesi della tardività della notifica dell'opposizione stessa dovuta a negligenza o comunque ad impedimento dell'ufficiale notificatore, ostandovi una mai smentita consuetudine interpretativa della giurisprudenza per cui il ritardo interposto dall'ufficiale giudiziario nel compimento degli atti a lui dalla legge riservati nel procedimento notificatorio è stato addebitato alla parte istante come da essa personalmente causato e quindi con impossibilità giuridica di evitare la conseguente decadenza;

che, così interpretato il disposto dell'art. 650/1, non appare manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale del medesimo, che si solleva di ufficio con riferimento all'art. 24/2 della Costituzione, per gli innegabili punti di contatto con la questione decisa con la sentenza n. 120 del 1976, essendo la negligenza-ritardo dell'ufficiale giudiziario — del cui operato la parte è obbligata per legge a servirsi ma su cui non può esercitare alcuna influenza di sorta se non meramente esortativa (e nella specie l'ufficio era stato messo sull'avviso con l'indicazione a margine che l'indomani era l'ultimo giorno utile, indicazione che la stampigliatura «urgente» apposta dall'ufficio medesimo faceva intendere essere stata da questo recepita) — negligenza-ritardo parificabile ad ogni effetto al caso fortuito e alla forza maggiore siccome tutt'e tre riconducibili nell'ambito della causa non imputabile al soggetto legittimato all'opposizione, già ritenuta dalla sent. 120 fondamento idoneo a reggere la pronuncia d'incostituzionalità; che in contrario non può applicarsi il principio per cui il soggetto interessato deve sopportare il rischio del mezzo di cui si serve per compiere un atto, poiché esso vale soltanto se il soggetto ha facoltà di scegliere tra più mezzi e quindi ha l'onere di scegliere il più sicuro (indirizzo seguito in materia di deposito del ricorso in cassazione effettuato a mezzo del servizio postale: c. nn. 622/1970 e 3583/1981 tra le altre) mentre nella specie la notifica della citazione è l'unico mezzo per esercitare il diritto di opporsi al decreto;

che (ribadito il dovere della parte di rendere edotto l'ufficio notificatore della natura decadenziale del termine e del tempo residuo, utile per compiere la notifica) neanche potrebbe addebitarsi all'opponente — come concausa del ritardo — l'aver consegnato l'atto appena il giorno prima della scadenza del termine; così ragionando è arduo individuare nel non certamente lungo termine concesso dall'art. 641 del c.p.c. un giorno di consegna in relazione al quale ritenere la parte esente da ogni colpa (il tempo necessario all'ufficio per la notifica variando da logo a luogo, e nello stesso luogo a seconda della massa di affari da portare a compimento, all'insaputa dell'intimato) a meno di individuarlo nel primo giorno del termine utile, unico caso in cui non le si potrebbe attribuire alcuna colpa, ma con evidente annullamento del *tempus deliberandi* (nominare un procuratore, consentirgli la ponderazione necessaria alla scelta dell'impostazione difensiva ed alla stesura della citazione);

che neanche si potrebbe lasciare all'apprezzamento, caso per caso, del giudice la statuizione se si sia o no verificata la decadenza: proprio perché si tratta di un termine di decadenza, al cui spirare consegue l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, occorre che la parte intimata sia messa in condizione di sapere con certezza come comportarsi per evitare tale evento e perciò se e come suddividere il termine legale tra la preparazione e la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario;

che nell'attuale testo dopo la sentenza n. 120/1976, mentre, quanto alla tardività dell'opposizione nell'ipotesi in cui l'intimato non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto, occorre provare che la mancata conoscenza è stata cagionata o dall'irregolarità della notificazione del decreto stesso o da caso fortuito o da forza maggiore, nell'ipotesi in cui l'intimato abbia — invece — avuto tempestiva conoscenza del decreto, la giustificazione del ritardo è ammessa soltanto se egli prova il caso fortuito o la forza maggiore: quindi non anche quando vi sia stata irregolarità nel procedimento di notificazione dell'opposizione (nella specie esaminata dalla Corte costituzionale — sciopero del servizio postale — il procedimento di notificazione non era cominciato);

che il ritardo nella notifica dell'opposizione, per legittimo impedimento o per colpevole negligenza dell'ufficiale giudiziario, va, se non compreso almeno assimilato all'irregolarità del procedimento di notificazione, ed allora appare in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione l'art. 650/1 nella parte in cui, quando l'irregolarità riguarda l'attività dell'ufficiale notificatore, legittima l'opposizione tardiva se l'irregolarità tocca la notifica del decreto e non la legittima se tocca la notifica della citazione in opposizione;

che le incongruenze e disparità lamentate sarebbero eliminate da una statuizione di illegittimità costituzionale dell'art. 650/1 nel testo integrato dalla sentenza n. 120/76 — nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva quando l'intimato abbia consegnato la citazione all'ufficiale giudiziario prima della scadenza del termine di venti giorni;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 8;

Solleva di ufficio nei termini di cui in motivazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 650/1 del c.p.c. con riferimento agli artt. 3/1 e 24/1 e 2 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Roma, addì 8 aprile 1986

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 7 marzo 1986 dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria sul ricorso proposto da Fragola Rocco Vittorio contro l'u.s.l. n. 19 di Chiaravalle Centrale ed altra (Reg. ord. n. 826/1986).

Artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge 3 settembre 1982, n. 627: Servizio sanitario nazionale - collocamento a riposo del personale sanitario medico - limiti di età (art. 3 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 904/1985, proposto da Fragola Rocco Vittorio, rappresentato e difeso dall'avv. V. Azzariti Bova, contro l'unità sanitaria locale n. 19 di Chiaravalle Centrale, in persona del suo presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. P. Rossano, nonché la regione Calabria, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, non costituito nel giudizio, per l'annullamento della deliberazione del comitato di gestione della u.s.l. n. 19 di Chiaravalle Centrale n. 463 in data 2 settembre 1985, di collocamento a riposo per compimento del sessantacinquesimo anno di età;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della unità sanitaria resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 7 marzo 1986 l'avv. Zimatore, per delega dell'avv. Azzariti Bova, per il ricorrente e l'avv. Rossano per l'unità sanitaria resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 9 e 11 novembre 1985 e depositato il 18 successivo, il dott. Rocco Vittorio Fragola impugnava la deliberazione n. 463 del 2 settembre 1985, con la quale il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 19 di Chiaravalle Centrale lo collocava a riposo per raggiunti limiti di età (sessantacinquesimo anno).

Il ricorrente lamentava in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 702, convertito con modificazioni nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e, in via subordinata, sollevava questione di legittimità costituzionale della richiamata normativa con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Con sentenza parziale di pari data il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la parte in cui era rivolto contro i provvedimenti del CO.RE.CO., di annullamento di precedenti deliberazioni dell'u.s.l. n. 19 di trattenimento in servizio del ricorrente fino al settantesimo anno di età, è infodato con riguardo alla censura formulata in via principale, concernente la estensione del beneficio del pensionamento posticipato anche ai sanitari in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336, ancorché non rientranti in alcuna delle categorie di cui all'art. 6 della medesima legge n. 336/1964.

Con la medesima decisione è stata, altresì, ritenuta la rilevanza della sollevata questione di costituzionalità essendo di tutta evidenza che leventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme denunciate comporterebbe l'illegittimità dell'atto impugnato e, quindi, l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il collegio ritiene che la questione di costituzionalità, nei termini in cui è stata sollevata, non sia manifestamente infondata.

Come, invero, hanno osservato i giudici amministrativi che prima di oggi si sono occupati della medesima questione (cfr. C.s. sezione quinta, ordinanza n. 561 del 23 luglio 1984; t.a.r. Liguria nn. 165, 803 e 861 del 1985; t.a.r. Abruzzo, sezione Pescara, n. 545/1985), il collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri è stato sempre disciplinato con carattere di uniformità qualunque fosse la loro qualifica (art. 18 del r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, che fissava in

sessantacinque anni il limite massimo per il collocamento a riposo) e le stesse deroghe parzialmente introdotte con le leggi 20 febbraio 1956, n. 68, e 23 ottobre 1962, n. 1552, per far fronte ad esigenze particolari di sanitari che, a causa di eventi bellici, non avevano potuto compiere il periodo utile a pensione ovvero per corrispondere a situazioni di carattere temporaneo, erano estese a tutte le categorie di sanitari.

L'indicato quadro unitario subiva un mutamento con l'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, che consentiva a talune categorie di sanitari specificamente individuate, di permanere in servizio sino a settanta anni, e con l'art. 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, che lo stesso beneficio attribuiva ai sanitari ospedalieri, rivestenti determinate posizioni di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 336/1964.

La rottura del quadro normativo unitario veniva subito arginata dalla Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 33 del 20 gennaio-11 febbraio 1982, dichiarava inammissibile la questione di costituzionale delle indicate disposizioni sul rilievo che le medesime erano state implicitamente abrogate dall'art. 60 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, che aveva fissato in 65 anni il collocamento a riposo per tutti i sanitari (di ruolo o incaricati) e dall'art. 135 che abrogava ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nel decreto stesso.

Senonché, l'art. 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 702, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, ha nuovamente richiamato in vigore, nella loro formulazione originaria, le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, ed all'art. 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con la conseguenza che il beneficio del mantenimento in servizio sino a settanta anni opera non nei confronti di tutti i sanitari ma solo di quelli che, alla data di entrata in vigore della legge n. 336/1964, rivestivano determinate qualifiche di ruolo.

Orbene la rinnovata determinazione soggettiva tra le varie categorie di sanitari, pur essendo di per sé compatibile con il sistema, non sembra trovare fondamento e giustificazione in obiettive esigenze di interesse pubblico e non risponde, quindi, a quei criteri di ragionevolezza che la Corte costituzionale richiede per ritenere giustificabile una disciplina differenziata di situazioni omogenee.

Il principio di uguaglianza postula, in presenza di situazioni omogenee, l'applicazione di un trattamento uniforme e, per quanto concerne la situazione all'esame del collegio, è opinione del tribunale che non vi siano sufficienti ragioni per discriminare, in relazione alla qualifica raggiunta, l'età di collocamento a riposo del personale sanitario ospedaliero in servizio contemporaneamente alla stessa data, trattandosi della regolamentazione di situazioni omogenee comprese nello svolgimento della stessa carriera.

Per le considerazioni che precedono il collegio ritiene di sollevare, nei limiti e nei sensi indicati, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 702, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, in riferimento all'art. 3 della Costituzione e di disporre, quindi, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previ gli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con contestuale sospensione del presente giudizio sino all'esito di quello incidentale di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 702, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio sino all'esito di quello incidentale di legittimità costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 7 marzo 1986.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 20 giugno 1986 del tribunale di Arezzo nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. «I Pellettieri d'Italia» e Romolini Angela ed altra (Reg. ord. n. 827/1986).

Art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297: Lavoro - trattamento di fine rapporto - computo dei punti di contingenza (artt. 3 e 36 Cost.).

IL TRIBUNALE

Sull'appello proposto dalla S.p.a. «I Pellettieri d'Italia» con ricorso depositato il 27 maggio 1984 avverso la sentenza del pretore di Montevarchi pronunciata in data 16 gennaio 1984 sulla causa promossa da Romolini Angela e Bacci Marina, ha pronunciato la seguente ordinanza.

FATTO

Con ricorso depositato il 15 settembre 1983, Romolini Angela e Bacci Marina, premesso di aver lavorato quali dipendenti della S.p.a. «I Pellettieri d'Italia» rispettivamente, dal 6 dicembre 1978 al 18 giugno 1982 e dal 26 giugno 1978 al 18 giugno 1982 e di non aver ricevuto nel trattamento di fine rapporto quanto loro spettante per il recupero integrale ed autonomo della contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982, chiedevano al pretore di Montevarchi la condanna della loro datrice di lavoro al pagamento della somma relativa e successivamente determinata, per ciascuna ricorrente, in L. 418.075, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio la convenuta e chiedeva il rigetto del ricorso, assumendo che l'importo pari al valore dei punti non ancora recuperati era stato correttamente corrisposto secondo le modalità (proporzionali e riduttive) stabilite dal nuovo testo dall'art. 2120 del c.c.; faceva altresì rilevare che l'interpretazione del terzo comma dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, prospettata dalle ricorrenti, a sostegno della loro domanda, dava adito al sospetto di incostituzionalità.

Il pretore, con sentenza in data 16 gennaio 1984 accoglieva il ricorso.

Proponeva appello avanti a questo tribunale la S.p.a. «I Pellettieri d'Italia», richiamandosi alla propria interpretazione restrittiva della anzidetta nomina e, in ipotesi contraria, eccepandone l'illegittimità costituzionale.

Le due dipendenti si costituivano in giudizio chiedendo la conferma della decisione impugnata.

Il tribunale, all'esito della discussione, pronunciava l'ordinanza come da dispositivo in atti.

DIRITTO

La questione demandata alla decisione di questo collegio si risolve esclusivamente nell'interpretazione del terzo comma dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, che così recita: «In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986 gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato».

Per una corretta interpretazione della norma in esame è necessario ricordare che l'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 31, innovando la precedente disciplina dell'art. 2121 del codice civile, aveva introdotto un meccanismo di deindicizzazione dell'indennità di anzianità, stabilendo l'esclusione dell'ultima retribuzione, sulla base della quale essa veniva calcolata, di tutti gli scatti di contingenza maturati successivamente al 31 gennaio 1977.

Nell'intento di impedire l'iniziativa referendaria per l'abrogazione di questa legge, il legislatore del 1982 ha proceduto ad una complessiva riforma dell'istituto, ora denominato trattamento di fine rapporto. Questo non è più ottenuto moltiplicando l'ultima retribuzione per gli anni di servizio prestati bensì accantonando per ciascun anno di servizio una quota calcolata sulla intera retribuzione percepita, ivi compresa l'indennità di contingenza, e divisa per 13,5; tale importo, che rappresenta una quota del trattamento di fine rapporto viene, poi, rivalutato secondo un meccanismo di indicizzazione (art. 2120, quarto e quinto comma, del c.c. nel testo novellato dalla legge in esame).

Con le disposizioni transitorie stabilite dall'art. 5 della legge n. 297/1982 mentre l'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 viene calcolata secondo la normativa previgente e si cumula con il nuovo trattamento di fine rapporto, al secondo comma viene precisato che gli aumenti dell'indennità di contingenza maturati dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982 (congelati dalla legge antecedente) non rientrano a far parte per intero ed immediatamente della retribuzione utile ai fini dell'accantonamento annuale, ma secondo un meccanismo di reinserimento graduale, con decorrenza dal 1° gennaio 1983 e con scadenze semestrali per sette gruppi di venticinque punti ciascuno, fino al totale recupero dei 175 punti, già congelati, che sarà ultimato con il 1° gennaio 1986.

Secondo le interpretazioni delle ricorrenti, condivisa già dal pretore, competerebbe a costoro, per aver cessato il rapporto dopo il 1° giugno 1982 ma antecedentemente al 1° gennaio 1983, l'intero importo dei punti congelati, cioè L. 418.075 (L. 2.309 × 175 punti).

Ritiene questo collegio che questa sia l'unica interpretazione consentita dal chiaro tenore letterale della disposizione in esame.

La norma, infatti, rende palese come il legislatore avesse ben chiara la sostanziale differenza tra i termini «computare» e «corrispondere» tanto da impiegarli entrambi nella stessa disposizione: il primo dei due implica l'inserimento dei punti di contingenza congelati nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed esprime un'operazione contabile, mentre il secondo si riferisce al versamento di una somma di denaro pari al valore dei punti.

A conforto di ciò è poi sia l'identità della espressione impiegata anch'essa correttamente, nel secondo comma, sia la precisazione contenuta nel terzo comma che i punti non recuperati secondo il meccanismo di cui al comma precedente, vanno «corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato», come somma autonoma, *una tantum*, con palese funzione risarcitoria dunque senza entrare a far parte della retribuzione utile ai fini del nuovo calcolo del trattamento di fine rapporto e quindi senza subire la decurtazione sopra detta.

Ritiene questo collegio che questa interpretazione non solo è l'unica consentita dalla lettera della norma ma altresì è conforme alla intenzione del legislatore (art. 12 disposizioni sulla legge in generale).

La legge nasce infatti con l'intendimento di evitare il proposto referendum e per risarcire in modo forfettario ancorché graduale coloro i quali avrebbero cessato il rapporto prima del totale reinserimento dei 175 punti già maturati; tale opinione trova ulteriore conferma nel testo della relazione di maggioranza presentata alla Camera dei deputati.

Tuttavia, l'interpretazione seguita evidenzia un contrasto della norma in esame con i principi costituzionali di eguaglianza dei cittadini (art. 3 della Costituzione) e di proporzionalità tra retribuzione (ancorché differita) e quantità di lavoro prestato.

Stante il diverso meccanismo di computo del trattamento di fine rapporto (tra prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 297/1982), tale contrasto, risulta di tutta evidenza ove si confronti quello che spetta al lavoratore che ha risolto il rapporto il 31 dicembre 1982 con quello spettantegli se avesse invece cessato il rapporto il mese successivo; infatti, a chi ha lavorato più a lungo, a parità di retribuzione, spetterà un trattamento inferiore rispetto a chi ha lavorato di meno; nel caso all'esame di questo tribunale alle ricorrenti, che hanno risolto il rapporto di lavoro nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1982, compete la somma di L. 418.075, cioè l'intero importo dei punti di contingenza congelata, invece, a coloro i quali hanno lavorato oltre tale data e fino al 1986 è consentito solo un parziale recupero e, poiché i punti di contingenza recuperati secondo il meccanismo indicato nel secondo comma sono già «computati» nella retribuzione annua utile ed hanno di conseguenza subito la divisione per il maggior coefficiente (13,5) stabilito nel nuovo testo dell'art. 2120 del c.c., spetterà, a questi ultimi, a tale titolo, una somma minore, pur avendo lavorato di più delle ricorrenti.

La questione di costituzionalità prospettata, appare rilevante ai fini della risoluzione della presente controversia in quanto le ricorrenti hanno chiesto la condanna della loro datrice di lavoro al pagamento, in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato, della somma corrispondente ai 175 punti di contingenza relativi al periodo 1° febbraio 1977-31 maggio 1982 in conseguenza della surriferita (e condivisa) interpretazione dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 297/1982.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in relazione agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Arezzo, addì 20 giugno 1986

Il presidente: (firma illeggibile)

Ordinanza emessa il 21 ottobre 1986 dal tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Bisulli Colombo e Benini Jonathan (Reg. ord. n. 828/1986).

Art. 263, secondo comma, del cod. civ.: Filiazione - figli naturali riconosciuti - impugnazione del riconoscimento, da parte di chiunque vi abbia interesse, per difetto di veridicità - proponibilità dell'impugnazione, in caso di sopravvenuta legittimazione, anche dopo di essa, in contrasto con lo stato di figlio legittimo, acquisito dal riconosciuto (artt. 29 e 30 Cost.).

IL TRIBUNALE

Nella causa civile promossa da Bisulli Colombo (avv. L. Montanari) contro Benini Jonathan rappresentato dall'avv. Antonio Amato + 2 il g.i. sciogliendo la riserva che precede.

PREMESSO IN FATTO

In data 25 luglio 1978, Benini Piero e Bisulli Fulvia contrassero matrimonio con rito religioso trascritto nei registri di stato civile e, successivamente, con dichiarazione resa all'ufficio di stato civile competente il 19 giugno 1978, legittimavano il figlio Jonathan, nato il 10 ottobre 1972.

Avverso tale legittimazione proponeva impugnazione per difetto di veridicità Busilli Colombo, il quale, con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 1984 conveniva a tal fine in giudizio Benini Pietro, Bisulli Fulvia e Benini Jonathan, in persona del curatore speciale.

Si costituivano in giudizio i convenuti Bisulli Fulvia dichiarava di aderire alla domanda proposta dal padre, Bisulli Colombo. Con memoria del 7 dicembre 1985 Benini Piero sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del c.c. in relazione all'art. 29 della Costituzione, nella parte in cui consente a chiunque vi abbia interesse di impugnare il riconoscimento anche dopo la legittimazione. Ciò in contrasto con il detto articolo, che tutela i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e nella quale rientrano anche i figli legittimati.

Sulla questione le parti presentavano memorie ed il p.m., interpellato dal g.i., esprimeva parere favorevole, ritenendo la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e rilevante per il giudizio in corso.

Il g.i. si riservava quindi di decidere con separata ordinanza.

RILEVATO IN DIRITTO

L'art. 263 del c.c. ammette l'impugnazione del riconoscimento, anche dopo l'avvenuta legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, senza limitazione di tempo. In tal caso l'impugnativa, se accolta, verrebbe ad eliminare non solo lo stato privilegiato di figlio legittimato, ma anche lo stato di figlio naturale riconosciuto.

L'art. 263 del c.c., così come novellato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, non consente oggi più un riconoscimento in contrasto con lo *status* di figlio legittimato. Tale divieto, nell'intento del legislatore e nello spirito della legge, mira a tutelare la famiglia legittima, privilegiando i vincoli di affetto, rispetto a quelli di sangue, che non si sono dimostrati validi. La *ratio* della normativa tende altresì a salvaguardare l'interesse del minore, assicurando ai figli nati fuori dal matrimonio, una tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

L'art. 263 del c.c., viceversa, ammettendo l'impugnativa del riconoscimento, anche dopo la legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, consente di sottrarre il minore alla famiglia legittima, per riportarlo, nella più favorevole delle ipotesi, nella situazione deteriore di figlio naturale di genitori che hanno vincoli matrimoniali con persone diverse.

Da quanto precede, il giudicante rileva il contrasto tra le due norme; l'art. 253 del c.c. e l'art. 263, secondo comma, del c.c., contrasto il quale si riduce in un pregiudizio oltremodo grave ed irreparabile per il minore, che ha acquistato lo stato di figlio legittimo e che rende rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla parte convenuta in relazione sia all'art. 29 della Costituzione, che garantisce e tutela i diritti della famiglia legittima fondata sul matrimonio, e quindi anche la condizione dei minori che da quel matrimonio hanno tratto la fonte della loro legittimazione, sia all'art. 30 della Costituzione, che riconosce e garantisce pari tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori dal matrimonio ed ai figli legittimi.

È di tutta evidenza, infatti, che la riforma del diritto di famiglia è stata improntata alla equiparazione dei diritti dei figli naturali riconosciuti rispetto a quelli dei figli legittimi, come può desumersi per altro verso, dall'odierno art. 261 del c.c.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del c.c. in relazione agli artt. 29 e 30 della Costituzione, nella parte in cui ammette l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, anche dopo la legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse;

Sospende il giudizio in corso e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ravenna, addì 21 ottobre 1986

Il giudice istruttore: VIVALDI

87C0048

Ordinanza emessa il 4 novembre 1986 dal pretore di Cairo Montenotte nel procedimento penale a carico di Barilaro Umberto (Reg. ord. n. 829/1986).

Art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Sanzioni sostitutive - conseguente estinzione del reato - mancata previsione della applicazione delle sanzioni sostitutive in caso di irrogazione della pena detentiva congiunta a quella pecuniaria (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Rilevato che l'imputato, a seguito del rinvio a giudizio per il reato di furto di una bicicletta, ha tempestivamente presentato l'istanza di applicazione della sanzione sostitutiva *ex art. 77* della legge n. 689/81 e che il p.m. ha formulato al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che, nel caso di specie, sussistono le condizioni soggettive ed oggettive per l'applicazione della sanzione sostitutiva;

Rilevato il profondo contrasto esistente in dottrina e giurisprudenza circa l'applicabilità della sanzione sostitutiva ai reati a pena congiunta (nel cui novero rientra quello in oggetto);

Rilevato che la Corte costituzionale ha dichiarato (sentenza n. 148/1984) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate da numerosi giudici, argomentando che la soluzione del problema non rientra nei poteri della Corte, ma spetta al legislatore, trattandosi di operare, con sentenza additiva, discrezionali innovazioni al sistema della sanzione sostitutiva;

Rilevato, tuttavia, che la Corte costituzionale ha avvertito espressamente, nella parte motiva della sentenza surricordata, che l'ipotesi di congiunta previsione delle due specie di pena (pecuniaria e detentiva) doveva intendersi esclusa dall'oggetto del giudizio che verteva sulla sostituibilità della pena pecuniaria comminata da sola, ovvero alternativamente a quella detentiva;

Ritenuto, tuttavia, che tale argomentazione, svolta in motivazione laddove si fa riferimento a recenti sentenze della Corte di cassazione che affermano l'applicabilità dell'art. 77 della legge n. 689/1981 nella ipotesi di pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, deve essere considerata *obiter dictum*, la cui incidentalità non consente che si possa fondatamente affermare che la Corte costituzionale si sia pronunciata al riguardo;

Rilevato che, anche successivamente alla suindicata sentenza n. 148/1984 della Corte costituzionale, permane un contrasto nella stessa giurisprudenza di legittimità, ritenendo alcuni collegi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione (Cass., sez. prima, n. 4799 del 16 marzo 1985); altri che l'applicazione della sanzione sostitutiva è consentita anche per i reati punibili con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, nel qual caso alla pena detentiva deve aggiungersi anche quella pecuniaria (Cass., sez. prima, n. 6877 dell'8 luglio 1985); altri, invece, che l'applicazione della sanzione sostitutiva è consentita solo quando il reato sia sanzionato con pena detentiva (Cass., sez. terza, n. 5540 del 1º giugno 1985);

Rilevato che, più recentemente, con ordinanza del 13 gennaio 1986 la corte di Cassazione ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sul presupposto che l'art. 77 della legge n. 689/1981 contempla soltanto i reati puniti con la sola pena detentiva ed esclude dal beneficio i reati a pena congiunta, con evidente disparità di trattamento nei casi di reati a pena congiunta di modesta entità;

Rilevato che tutte le soluzioni escogitate per consentire l'applicazione dell'art. 77 ai reati puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria prestano il fianco ad obiezioni insormontabili, sicché si deve ritenere che l'art. 77 della legge n. 689/1981 non possa applicarsi al di fuori delle ipotesi punite con la sola pena detentiva;

Ritenuta, alla stregua di quanto sopra esposto, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge n. 689/1981, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento che si viene a creare tra reati puniti con la sola pena detentiva — per i quali il legislatore ha talvolta stabilito pene severe (es. artt. 367, 369, 371 e 372 del c.p.) — e reati puniti con pena congiunta di modesta entità;

Ritenuta la rilevanza della questione, avendo nel caso di specie l'imputato richiesto l'applicazione della sanzione sostitutiva, essendosi il p.m. espresso favorevolmente e non sussistendo alcuno degli elementi ostativi di carattere oggettivo o soggettivo previsti dagli artt. 60 e 80 della legge n. 689/1981 per l'applicazione della sanzione sostitutiva;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'applicazione della sanzione sostitutiva ai reati puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria;

Sospende il procedimento in oggetto e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cairo Montenotte, addì 4 novembre 1986

(Seguono le firme)

87C0049

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudicca

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
- ◇ **CASERTA**
Libreria GROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ PORDENONE

- Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
- ◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ PESARO

- Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ PALERMO

- Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Profile SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tilièr, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000
- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> .	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio giornaliero N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.800, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221